SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 marzo 2022

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 marzo 2022.

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati da Acqua pubblica sabina S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-*bis*, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma, 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle società da esse partecipate»;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;

Considerato che Acqua pubblica sabina S.p.a., partecipata dalla Provincia di Rieti e da alcuni comuni della Provincia di Rieti e della Provincia di Roma, gestisce il servizio idrico integrato nel territorio degli stessi, in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di Convenzione con l'ATO n. 3 Lazio Centrale Rieti;

Vista la nota n. 2169 del 16 marzo 2021, con la quale Acqua pubblica sabina S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico integrato;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 15729 del 28 gennaio 2022;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da Acqua pubblica sabina S.p.a., in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Acqua pubblica sabina S.p.a., partecipata dalla Provincia di Rieti e da alcuni comuni della Provincia di Rieti e della Provincia di Roma, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2022

Il Ministro: FRANCO

22A01604

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 gennaio 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «APPETITE» nell'ambito del programma JPI HDHL PREVNUT Call 2020. (Decreto n. 970/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;
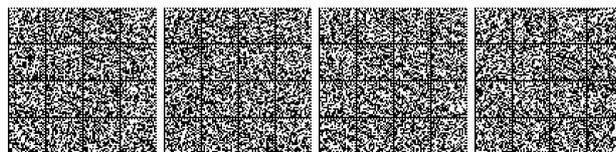
Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2020;

Visto il d.d. n. 563 del 1° marzo 2021, reg. UCB n. 339 del 17 marzo 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2020, dell'importo complessivo di euro 6.700.000,00 comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Considerata, nell'ambito del Programma Horizon 2020, l'azione ERA-NET ERA-HDHL *Call* 2020 «*Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition for older adults* (*Prevnut*)» nel settore dell'alimentazione e della salute, per supportare l'iniziativa di programmazione congiunta «*Healthy diet for a healthy life*» (JPI HDHL). L'iniziativa muove dalla considerazione dell'attuale alto numero di malattie dovute a regimi alimentari e stili di vita malsani. I ventiquattro Stati membri della JPI HDHL stanno lavorando per: sviluppare delle modalità per motivare le persone ad adottare degli stili di vita più salutari, incluse le scelte alimentari e l'attività fisica; sviluppare e produrre alimenti salubri, di alta qualità, sicuri e sostenibili; prevenire le malattie legate alla dieta;

Visto il bando transnazionale lanciato dall'ERA-NET ERA-HDHL *Call* 2020 «*Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition for older adults* (*Prevnut*)» pubblicato in data 20 gennaio 2020, con scadenza il 7 aprile 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2020 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 500.000,00, come da lettera di impegno n. 674 del 20 gennaio 2020, successivamente incrementato di euro 30.500,00;

Considerato che per la *Call* dell'ERA-NET ERA-HDHL *Call* 2020 «*Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition for older adults* (*Prevnut*), di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 248 del 3 marzo 2020;

Vista la decisione finale della *Call Steering Committee*, nella riunione del 22 settembre 2020, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Appetite - Innovative plAnt Protein fibre and Physical activity solutions to address poor appEtite and prevenT undernutrITion in oldEr adults*», avente come obiettivo quello di studiare gli effetti di supplementazione con proteine vegetali e fibre combinata con attività fisica su appetito, introito calorico, composizione corporea, salute muscolare e abilità funzionale in anziani a rischio di malnutrizione con un costo complessivo pari a euro 214.000,00;

Vista la nota prot. MUR n. 15342 del 15 ottobre 2020, a firma dello scrivente in qualità di Dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti pre-

sentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*Appetite*»;
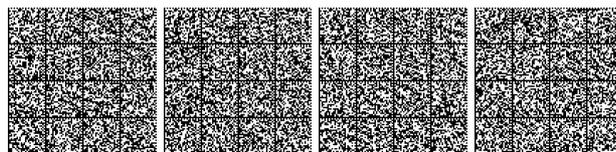
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*Appetite*» figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Padova;

Visto il *Consortium agreement* definito tra i partecipanti al progetto «*Appetite*», sottoscritto in data 17 giugno 2021;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 8064533 del 20 gennaio 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 16747890 del 13 gennaio 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*Appetite*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 31 dicembre 2020 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili;

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 149.800,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020 cap. 7245 di cui al decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;
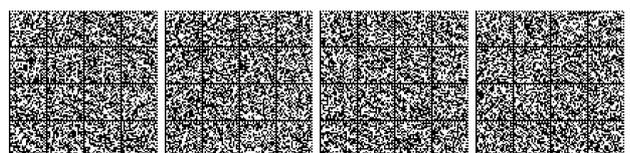
4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione, come previsto dalle linee guida nazionali, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'Esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di Controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 388

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A01571

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 11 marzo 2022.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*ter*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il quale prevede che: «L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-*bis*, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti già adottati conformemente ai princìpi definiti dal presente comma»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate: *a)* "Zona bianca": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività; *b)* "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*; 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare gli articoli 9-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
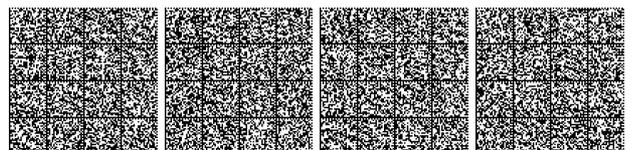
di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022, recante «Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 gennaio 2022, n. 18;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 febbraio 2022, n. 48;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 marzo 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 marzo 2022, n. 54;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 febbraio 2022, n. 33;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale;

Visto il verbale dell'11 marzo 2022 della Cabina di regia, unitamente al *report* n. 95, nel quale si rileva che: «Persiste la tendenza in diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolati ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 (...) Continua anche la diminuzione del tasso di occupazione delle aree mediche COVID-19 (...) Nella settimana di monitoraggio si osserva una inversione della tendenza in miglioramento documentata nelle precedenti settimane. Aumenta la trasmissibilità, l'incidenza, documentata nei dati aggregati più aggiornati resi disponibili dal Ministero della salute e peggiora il rischio epidemico in diverse Regioni italiane. Si continua, tuttavia, a documentare una diminuzione del numero di persone ricoverate in ospedale.»;

Visti i verbali del 25 febbraio 2022, del 4 marzo 2022 e dell'11 marzo 2022 della Cabina di regia, unitamente ai *report* n. 93, 94 e 95, e, in particolare, i documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati a ciascuno dei predetti verbali, nonché i dati di monitoraggio giornalieri, dai quali risulta che, anche in considerazione di un complessivo *trend* in decrescita del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta, sussistono i presupposti per l'applicazione delle misure previste per la c.d. «zona bianca»;

Considerato, altresì, che, come si evince dai documenti recanti «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegati ai citati verbali del 25 febbraio 2022 e del 4 marzo 2022 della Cabina di regia, alla Regione Lazio continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», non sussistendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta, cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-*bis* e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Lazio

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Lazio continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-*bis* e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.
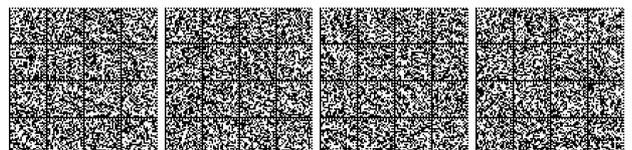
Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 527

22A01707

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 gennaio 2022.

Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, laddove dispongono che, ai fini dell'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e della definizione dei relativi compiti, nonché della distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, e che tale previsione si applica anche in deroga all'eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)* della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore* 6 dicembre 2017 con il quale, in attuazione dell'art. 13, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57/2017, sono stati individuate, nell'ambito degli uffici del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le unità organizzative di livello dirigenziale non generale e ne sono stati definiti i relativi compiti;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» e, in particolare, gli articoli 3 e 4-*bis*;
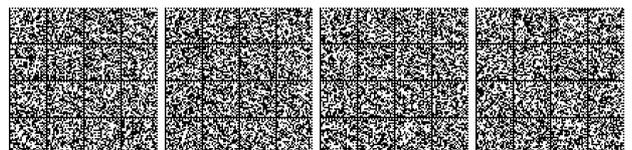
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021 recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e, in particolare, l'art. 15, comma 1, ove è previsto che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, di numero complessivo pari a cinquantuno posti funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, su proposta del segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Vista la proposta del segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate;

Preso atto dell'informativa resa alle organizzazioni sindacali in data 20 e 24 gennaio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Il presente decreto individua, nell'ambito degli uffici del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le unità organizzative di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Segretariato generale

1. Il Segretariato generale è articolato in cinque uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Coordinamento delle attività del Ministero in materia di pianificazione, programmazione economico-finanziaria e gestione amministrativo contabile. Controllo di gestione.

Coordinamento delle attività del Ministero in materia di pianificazione e programmazione economico-finanziaria: coordinamento per la predisposizione dei documenti di bilancio e di contabilità economica e finanziaria del Ministero; coordinamento delle attività di analisi e valutazione della spesa; assegnazione degli stanziamenti di bilancio ai centri di responsabilità; previsioni di bilancio annuale e pluriennale; assestamenti e variazioni di bilancio; analisi delle risultanze di consuntivo; supporto alle attività di rendicontazione agli organi di controllo; istruttoria relativa alla determinazione dei budget di spesa delle direzioni generali; rapporti con gli organi competenti, ivi compresi il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero.

Gestione amministrativo-contabile: attività di gestione del centro di responsabilità amministrativa; trasferimenti verso gli enti vigilati; gestione contabile di bilancio connessa agli interventi del PNRR per quanto di competenza.

Affari generali: attività di esame degli atti trasmessi al Segretariato e relativa assegnazione in base alle competenze istituzionali; coordinamento del sistema di protocollo informatico; gestione del personale del Segretariato generale e adempimenti connessi al relativo software; supporto al segretario generale per gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale e per gli adempimenti connessi alla valutazione dei dirigenti di seconda fascia del Segretariato generale; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali e adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001; adempimenti connessi alla logistica, nonché alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza del Segretariato generale; attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della *intranet* dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale del Segretariato generale.

Sistema di controllo di gestione: attività di coordinamento per l'organizzazione e il funzionamento del sistema di controllo di gestione.

Divisione II - Coordinamento strategico delle attività del Ministero. Incarichi dirigenziali di livello generale. Potere sostitutivo. Supporto tecnico giuridico.

Coordinamento dell'attività del Ministero in materia di organizzazione: supporto al segretario generale nell'ambito delle funzioni a questi attribuite volte ad assicurare il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento al coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero ed alla vigilanza sull'efficienza, efficacia e buon andamento complessivo dell'ammi-

nistrazione, anche mediante lo svolgimento delle attività di audit interno orientate al miglioramento della gestione; verifica periodica dell'assetto organizzativo del Ministero, anche ai fini dell'elaborazione di eventuali proposte di riorganizzazione.
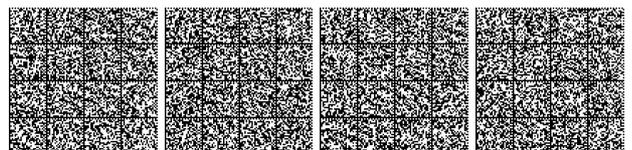
Conferenza dei direttori generali: supporto al segretario generale per la gestione della Conferenza per le determinazioni da assumere per interventi di carattere trasversale.

Coordinamento dell'attività del Ministero in materia di progetti innovativi: coordinamento volto all'elaborazione e all'attuazione, in raccordo con le competenti direzioni generali, di progetti innovativi, nonché alla promozione di buone prassi per ottimizzare l'organizzazione ed i processi dell'amministrazione, anche nella prospettiva della transizione al digitale.

Coordinamento dell'attività del Ministero per l'attuazione del reddito di cittadinanza: coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali e con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e relativamente agli aspetti che concernono congiuntamente le politiche del lavoro e le politiche sociali, l'attuazione del reddito di cittadinanza, di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Piano di rafforzamento amministrativo: attività di coordinamento connesse al Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi europei di cui è titolare il Ministero.

Incarichi dirigenziali di livello generale: supporto al segretario generale per la predisposizione degli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, anche ad interim, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; supporto al segretario generale, in raccordo con l'Organismo indipendente di valutazione della performance, nell'ambito del processo di valutazione annuale della dirigenza apicale.

Potere sostitutivo: supporto al segretario generale per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-*bis* e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e predisposizione della relativa relazione annuale.

Supporto all'esercizio del potere ispettivo del segretario generale: attività inerenti all'esercizio del potere ispettivo di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, relativamente alle attività del Ministero.

Attività di supporto tecnico giuridico all'organo di vertice amministrativo: supporto al segretario generale nelle attività connesse alle iniziative legislative, regolamentari, agli atti e ai provvedimenti generali e rapporti con l'Ufficio legislativo.

Divisione III - Coordinamento delle attività connesse al Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO). Supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Promozione delle pari opportunità.

Coordinamento delle attività connesse al Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO): coordinamento, in stretto raccordo con le competenti Direzioni generali e con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, delle attività connesse al PIAO, di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021. Predisposizione degli atti di competenza del Segretariato generale finalizzati al PIAO. Supporto al segretario generale per la programmazione ed il coordinamento delle attività e degli obiettivi annuali delle divisioni. Cura del ciclo della *performance* secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; monitoraggio e verifica dell'attuazione del medesimo Piano e delle direttive ministeriali di primo e secondo livello, in raccordo con le direzioni generali e con l'Organismo indipendente per la valutazione (OIV); redazione della relativa relazione annuale.

Sistema di misurazione e valutazione della *performance*: aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: supporto al responsabile per le attività di promozione delle misure volte alla prevenzione della corruzione e all'attuazione degli obblighi di trasparenza da parte del Ministero, per le attività connesse al PIAO in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; coordinamento e monitoraggio delle attività finalizzate all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, al rispetto dei tempi procedimentali, al rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione, nonché all'osservanza degli orientamenti dell'ANAC (delibere, linee guida, etc.); trattazione delle segnalazioni di illecito da parte di un dipendente (*whistleblowing*), delle istanze di accesso civico e di riesame di accesso civico generalizzato; cura del monitoraggio sulle attività di aggiornamento della sezione «Amministrazione trasparente»; rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e gli organi di controllo per le materia di competenza; supporto al Segretariato generale per gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione; svolgimento delle attività di audit interno connesse al *risk management* e alla mappatura dei processi, al fine di migliorare la gestione del rischio di corruzione.

Promozione delle pari opportunità: coordinamento, in raccordo con le direzioni generali competenti, delle attività del Ministero in materia di promozione delle pari opportunità, e relativa programmazione. Attività di supporto per il funzionamento del Comitato unico di garanzia (CUG).

Divisione IV - Attività di indirizzo, di vigilanza e di monitoraggio sugli enti strumentali e sulle agenzie del Ministero. Coordinamento delle attività del Ministero in materia europea e internazionale.

Indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP): supporto alla predisposizione di atti di indirizzo, convenzioni e direttive; attività di vigilanza nei confronti di INAPP; monitoraggio nei confronti di INAPP sulla base delle prescrizioni e secondo le finalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
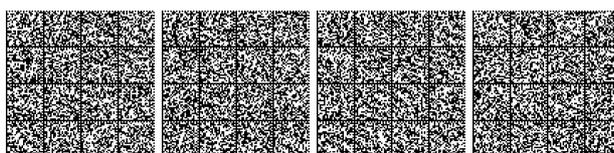
Indirizzo, vigilanza e monitoraggio sull'Ispettorato nazionale del lavoro (INL): supporto alla predisposizione di atti di indirizzo, convenzioni e direttive; attività di vigilanza nei confronti di INL, in raccordo con la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in materia di regolarità dei rapporti di lavoro e con la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; monitoraggio degli obiettivi di performance e della corretta gestione delle risorse dell'INL, anche avvalendosi dei dati e delle elaborazioni realizzate a cura della Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione; attività istruttoria, in collaborazione con le competenti direzioni generali del Ministero, per l'espressione del parere di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149; istruttoria dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica nelle materie di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da svolgere in raccordo con il suddetto Ispettorato.

Monitoraggio periodico dei risultati conseguiti dagli enti vigilati dal Ministero: definizione dei modelli standard, in collaborazione con la Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, per la predisposizione dei *report* di monitoraggio.

Attività di indirizzo, vigilanza e controllo su ANPAL Servizi S.p.a.: cura delle attività, di cui all'art. 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: vigilanza e indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi S.p.a. e concreto esercizio del controllo analogo, in raccordo con le direzioni generali interessate.

Supporto all'esercizio del potere ispettivo del segretario generale: attività inerenti all'esercizio del potere ispettivo di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 relativamente alle Agenzie.

Coordinamento rappresentanti del Ministero presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479: funzioni di coordinamento, d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, nei confronti dei rappresentanti del Ministero presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

Coordinamento delle attività del Ministero in materia europea e internazionale: cura, in raccordo con le strutture competenti, degli adempimenti e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di cui alla legge n. 234/2012; redazione delle relazioni annuali e coordinamento del funzionamento del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea; coordinamento mirato all'acquisizione dei contributi richiesti in materia internazionale, in raccordo con le strutture di riferimento, con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'OCSE e con l'ONU; monitoraggio periodico delle attività internazionali.

Divisione V - Attività di studio e ricerca. Coordinamento statistico. Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro.

Attività di studio e ricerca: coordinamento delle attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero.

Coordinamento statistico: attività di supporto e coordinamento per le attività statistiche di competenza del Ministero, in raccordo con le strutture del Sistema statistico nazionale (SISTAN), con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con le altre istituzioni pubbliche; partecipazione al Comitato di indirizzo inter-istituzionale previsto dall'accordo tra Ministero, INPS, INAIL e ANPAL; adempimenti degli obblighi in materia statistica; promozione di iniziative di coordinamento per il miglioramento dell'informazione statistica, anche mediante la partecipazione e la collaborazione allo sviluppo dei progetti statistici; pubblicazioni statistiche in materia di mercato del lavoro e politiche occupazionali; supporto all'attività di comunicazione del Segretariato.

Coordinamento dell'attività del Ministero nell'ambito del Programma «*Next Generation* EU»: assicura il coordinamento sulle progettualità afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le competenze dell'unità di missione, nonché delle Direzioni generali e delle agenzie vigilate competenti per l'attuazione.

Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro: coordinamento, in raccordo con le competenti Direzioni generali, dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro di cui all'art. 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 3.

Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa

1. La Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa, è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Affari generali, trattamento economico del personale e programmazione finanziaria.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'amministrazione: adozione delle misure di attuazione del programma triennale della trasparenza e l'integrità del Ministero e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in materia di trasparenza: coordinamento degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione della Direzione generale compreso l'accesso civico.
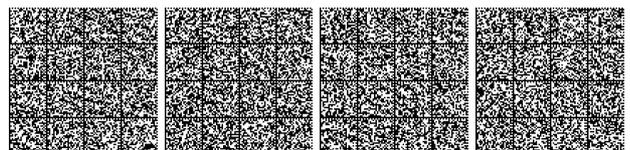
Revisione dei procedimenti e dei processi: revisione dei procedimenti e dei processi, in ottica digitale, della Direzione generale e controllo di gestione; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, il Segretariato generale e gli organi di controllo.

Supporto all'attività di comunicazione: supporto all'attività di comunicazione della Direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della intranet dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; attività di coordinamento, rilevazione ed elaborazione dei dati provenienti dai differenti uffici ministeriali per la redazione delle rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Conto annuale e relazione allegata sulla gestione.

Protocollo informatico, archivio e fascicoli informatici.

Trattamento economico del personale del Ministero: stipendi, altri assegni fissi e gestione delle partite stipendiali del personale dell'amministrazione, anche in regime di collaborazione; competenze accessorie del personale e gestione della banca dati degli emolumenti accessori; adempimenti connessi al cedolino unico in materia fiscale e contributiva; rimborso degli oneri retributivi per il personale in comando presso l'amministrazione; interessi legali e rivalutazione monetaria; equo indennizzo; pagamento delle spese di missione del personale della Direzione generale, delle spese per liti, delle spese per la sorveglianza sanitaria.

Fondo dei dirigenti e Fondo risorse decentrate: costituzione dei Fondi e pagamento delle relative spettanze.

Rimborso di somme indebitamente o erroneamente versate all'erario.

Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della Direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Divisione II - Relazioni sindacali. Programmazione, reclutamento, gestione e sviluppo delle risorse umane.

Relazioni sindacali: relazioni sindacali e contrattazione nazionale e integrativa riguardanti la dirigenza e le aree funzionali; rapporti con le organizzazioni sindacali, gestione del Fondo risorse decentrate.

Applicazione contratti collettivi e accordi: indirizzi agli uffici per l'applicazione dei contratti collettivi e degli accordi.

Organici: determinazione e monitoraggio degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero.

Pianificazione e allocazione delle risorse umane del Ministero.

Reclutamento del personale: gestione e adempimenti relativi alle procedure concorsuali di selezione e di reclutamento del personale dirigenziale, del personale delle aree e di inserimento lavorativo del personale appartenente alle categorie protette: pubblicazione degli interpelli per i posti dirigenziali di seconda fascia, predisposizione dei contratti individuali di lavoro, immissione in servizio del personale, predisposizione procedure di mobilità interna ed esterna, aspettative, comandi, collocamento fuori ruolo, distacchi e permessi sindacali; trattamento di quiescenza e di previdenza del personale del Ministero.

Rapporti con altri organismi: rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica, con l'ARAN e con gli altri soggetti legittimati a gestire le procedure di reclutamento ovvero competenti in materia di contrattazione nazionale ed integrativa.

Sistema di misurazione e valutazione della performance: disciplina ed evoluzione del Sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali in coordinamento con il Segretariato generale e rapporti, per quanto di competenza, con l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*. Valutazione e politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali in coordinamento con il Segretariato generale.

Stato giuridico e rapporto di lavoro: inquadramento degli istituti normativi e contrattuali relativi al rapporto di lavoro del personale; ricostruzione della carriera e ricostituzione del rapporto di lavoro; trasformazione del rapporto di lavoro.

Divisione III - Ufficio legale e contenzioso.

Autorizzazione incarichi extraistituzionali e anagrafe delle prestazioni: autorizzazione all'accettazione di incarichi del personale dirigenziale di seconda fascia e delle aree funzionali e anagrafe delle prestazioni.

Ufficio onorificenze: Stelle al merito del lavoro e Ordine al merito della Repubblica.

Contenzioso: trattazione del contenzioso concernente il personale del Ministero; gestione dei ricorsi giurisdizionali e delle questioni legali nelle materie di competenza della Direzione generale; costituzione di parte civile nei procedimenti penali. Monitoraggio del contenzioso anche ai fini della segnalazione del danno erariale e della predisposizione degli atti di messa in mora. Istruttoria dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Smistamento degli atti giudiziari in base alle competenze istituzionali, anche con riferimento ai rapporti circostanziati richiesti dall'Avvocatura generale dello Stato. Fermi amministrativi e atti di pignoramento.

Gratuito patrocinio e rimborso spese legali: cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile, ivi compreso il gratuito patrocinio e il rimborso delle spese legali, nei confronti del personale del Ministero.

Rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con gli organi giurisdizionali.

Crediti erariali: riscossione dei crediti erariali derivanti da decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti.

Ufficio procedimenti disciplinari: avvio, istruzione e conclusione dei procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, monitoraggio dei procedimenti disciplinari adottati da altri centri di responsabilità e dei procedimenti penali finalizzato all'attivazione o alla riattivazione dei procedimenti disciplinari; sospensione cautelare dal servizio.
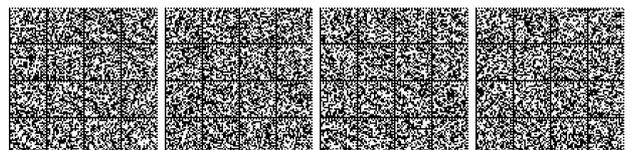
Codice di comportamento: vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, anche ai fini di successive revisioni dello stesso, in raccordo con il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Procedure di nomina dell'ufficiale rogante.

Divisione IV - Innovazione organizzativa e delle risorse umane.

Fabbisogni formativi: sviluppo delle competenze del personale del Ministero attraverso l'analisi dei fabbisogni formativi, anche in raccordo con la Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, e la predisposizione del Piano triennale di formazione del personale del Ministero.

Iniziative formative: coordinamento delle iniziative di formazione del personale dirigenziale e delle aree funzionali.

Corsi di formazione: attivazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione previsti dal piano.

Monitoraggio e valutazione dei processi formativi.

Rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione: rapporti con la SNA per la formazione del personale dirigenziale e delle aree funzionali e con altri organismi nazionali in materia di formazione.

Rapporti con le Università anche ai fini dell'attivazione di tirocini formativi.

Miglioramento organizzativo: promozione degli interventi di modernizzazione e innovazione organizzativa del Ministero orientati al miglioramento organizzativo e dei processi.

PIAO: predisposizione delle parti di competenza del PIAO, in stretto raccordo con la Divisione II e con il Segretariato generale.

Flessibilità e lavoro agile: promozione e sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro del Ministero, privilegiando forme di lavoro flessibile ed agile tenuto conto dell'evoluzione della normativa nazionale e in raccordo con il *Mobility manager*.

Benessere organizzativo: promozione del benessere organizzativo, sulla base dei risultati di indagini periodiche rivolte a tutto il personale e finalizzato a migliorare le condizioni di lavoro, il clima organizzativo, la valorizzazione delle competenze, l'innovazione organizzativa. Convenzioni e tutele assicurative per il personale e gestione delle provvidenze per il personale, compresa la competente commissione di valutazione.

Sorveglianza sanitaria: attività amministrative e contabili funzionali all'esercizio della sorveglianza sanitaria per il personale.

Gestione del sistema digitale delle risorse umane: gestione del sistema digitale delle risorse umane e sviluppo del fascicolo digitale dei dipendenti, ivi compresa la rilevazione centralizzata delle presenze, ed elaborazione dei dati finalizzati all'applicazione degli istituti contrattuali.

Art. 4.

Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione

1. La Direzione generale dei dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Affari e servizi generali. Comunicazione e URP on-line.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla Direzione, ivi inclusi quelli relativi al funzionamento, nonché ai beni e servizi; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della Direzione generale e adempimenti connessi al relativo *software*; adempimenti connessi alla valutazione della performance dei dirigenti della Direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e gli organi di controllo; questioni di carattere generale della Direzione generale.

Coordinamento dei servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione: gestione del centralino e dell'ufficio corrispondenza delle sedi ministeriali; servizio postale; servizio di portierato e custodia degli stabili dell'amministrazione; servizio automobilistico; biblioteca.

Comunicazione: progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla normativa; elaborazione, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, del Piano di comunicazione annuale, realizzando forme di coordinamento permanente con l'ANPAL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, finalizzate a garantire la coerenza, la completezza e l'integrazione delle rispettive iniziative di comunicazione; gestione, d'intesa con l'Ufficio stampa, dei rapporti con i mezzi di comunicazione, nonché produzione edito-

riale per gli uffici dell'amministrazione e definizione, di concerto con ANPAL e Ispettorato, dei criteri per l'elaborazione dei programmi di comunicazione e relazione con i terzi di competenza delle agenzie; sviluppo e gestione del sistema di comunicazione interna al Ministero, d'intesa con il Segretariato generale; gestione, anche attraverso la definizione di linee editoriali, dei portali dell'amministrazione, ivi compresa la sezione «amministrazione trasparente», in raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; supporto per le attività di comunicazione e di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali, nonché della *intranet* dell'amministrazione, per le attività di competenza della Direzione generale.

Relazioni con gli utenti: realizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico - URP *on-line* ed emanazione di linee guida per l'integrazione con gli uffici del Ministero; monitoraggio dei servizi offerti e verifica del gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), anche attraverso lo sviluppo di sistemi digitalizzati per la *customer satisfaction*.

Digital branding: gestione dei marchi istituzionali attraverso lo sviluppo di strumenti di comunicazione multicanale su web e su dispositivi mobili.

Divisione II - Digitalizzazione, innovazione tecnologica. Consegnatario CED.

Digitalizzazione: attuazione del Codice dell'amministrazione digitale e dell'Agenda per l'Italia digitale attraverso la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici del Ministero e delle reti di comunicazione dati e telefonia, fissa e mobile e loro integrazione nei sistemi VOIP; supporto al direttore generale per i rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale anche per la gestione della transizione alla modalità operativa digitale; supporto alla Direzione generale e alle altre strutture organizzative dell'amministrazione per la semplificazione e ottimizzazione dei rispettivi processi, attraverso l'analisi dei requisiti amministrativi espressi dagli uffici competenti.

Innovazione tecnologica: analisi del fabbisogno e realizzazione delle attività volte ad assicurare agli utenti, sia interni che esterni, la fruizione di servizi informatici; gestione e manutenzione dei siti tecnologici infrastrutturali (*data center*) attraverso il centro servizi informatici, nonché le relative politiche di sicurezza dei sistemi e di accesso ai dati; valutazione degli impatti organizzativi e strategici dei progetti di innovazione tecnologica e della relativa gestione del cambiamento. Provvede allo sviluppo, all'esercizio e alla manutenzione del sistema informativo del Ministero anche assicurando i flussi informativi sia con le strutture ministeriali che con altri soggetti istituzionali.

Capitolati di gara per beni e servizi informatici: predisposizione dei capitolati di gara per l'acquisto di beni e servizi informatici. Consegnatario CED e beni informatici ivi compresi quelli relativi ai siti tecnologici infrastrutturali dell'amministrazione.

Divisione III - Logistica, manutenzione, sicurezza e gestione beni. Ufficio del consegnatario.

Servizi logistici: analisi dei fabbisogni allocativi; razionalizzazione degli spazi; rapporti con l'Agenzia del demanio; procedure per i contratti di locazione delle sedi dell'amministrazione.

Manutenzione degli immobili e degli impianti dell'amministrazione: programmazione degli interventi ed individuazione delle priorità; progettazione e verifica di regolare esecuzione dei lavori; pareri di congruità.

Servizio di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: coordinamento, in raccordo con la Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa, delle attività di prevenzione ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008; monitoraggio e programmazione degli interventi per la sicurezza delle sedi.

Capitolati di gara per beni e servizi non informatici: predisposizione dei capitolati di gara per l'acquisto di beni e servizi non informatici. Consegnatario dei beni non informatici.

Divisione IV - Contratti e pagamenti relativi a beni e servizi informatici e non informatici.

Contratti: procedure di affidamento previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici e attivazione delle procedure di scelta del contraente (convenzioni Consip, Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni - MePA), ivi comprese le procedure in materia di buoni pasto e di assicurazione dei dirigenti; *facility manager*; contratti per le spese in gestione unificata.

Pagamenti: gestione piattaforma certificazione dei crediti; gestione delle spese per funzionamento a valere sui capitoli in gestione diretta e su quelli in gestione unificata; sistema integrato dei pagamenti: impegno e liquidazione fatture.

Gestione beni mobili e immobili: piano annuale degli acquisti di beni e servizi, informatici e non informatici; Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato.

Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei: gestione, monitoraggio e rendicontazione amministrativo-contabile delle linee di attività e delle azioni a valere su programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei.

Art. 5.

Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali è articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Disciplina ordinamentale della professione di consulente del lavoro. Affari generali e vigilanza sull'Ispettorato nazionale del lavoro.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota inte-

grativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla Direzione; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della Direzione generale e adempimenti connessi al relativo software; adempimenti connessi alla valutazione della performance dei dirigenti della Direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto alla semplificazione e all'ottimizzazione dei processi della Direzione generale anche per la transizione al digitale; supporto all'attività di comunicazione della Direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della *intranet* dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale della Direzione generale.

Vigilanza sull'Ispettorato nazionale del lavoro: rapporti con il Segretariato generale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di regolarità dei rapporti di lavoro e pari opportunità.

Consulenti del lavoro: applicazione e aggiornamento della disciplina ordinamentale per l'accesso e l'esercizio della professione di consulente del lavoro e vigilanza sul Consiglio nazionale dell'ordine.

Divisione II - Affari europei ed internazionali.

Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della Direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, ed in particolare:

attività istruttoria e di supporto al processo di negoziazione, attuazione e aggiornamento di atti e strumenti europei ed internazionali per le materie di competenza della Direzione generale;

istruttoria finalizzata al recepimento delle disposizioni comunitarie e internazionali, alla ratifica delle convenzioni internazionali e alla trattazione delle procedure di infrazione riguardanti le materie di competenza della Direzione generale;

redazione dei rapporti sull'applicazione delle convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sugli articoli della Carta sociale europea, in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa;

gestione e coordinamento del Comitato consultivo tripartito per la partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

attività connesse all'applicazione e all'aggiornamento della disciplina pattizia del rapporto di lavoro dei dipendenti di ambasciate, consolati, legazioni, istituti culturali ed organismi internazionali aventi sede in Italia.

Divisione III - Diritti sindacali e rappresentatività, contrattazione collettiva e costo del lavoro.

Diritti sindacali e rappresentatività: raccolta, analisi e monitoraggio dei dati relativi alle organizzazioni sindacali, a livello nazionale, del settore privato per le diverse finalità previste dalla legislazione vigente e dagli accordi interconfederali in materia di rappresentatività; verifica dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, con particolare riferimento alla stipula delle convenzioni con istituti previdenziali, alla costituzione di patronati e di fondi interprofessionali, nonché per la costituzione e il rinnovo di organismi collegiali pubblici a partecipazione sindacale; applicazione dello Statuto dei lavoratori, con riferimento alla tutela della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; istruttoria dei ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle visite personali di controllo sui lavoratori.

Contrattazione collettiva: gestione, anche ai fini del relativo monitoraggio, dell'archivio dei contratti collettivi nazionali di lavoro depositati e della banca dati dei contratti di secondo livello, territoriali e aziendali.

Costo del lavoro: elaborazione e adozione delle analisi economiche relative al costo del lavoro, al costo delle piattaforme rivendicative contrattuali, alla struttura retributiva e al calcolo delle indennità aggiuntive o sostitutive.

Rilevazioni dati e statistiche: rilevazione dei dati concernenti le controversie di lavoro individuali e plurime, con riferimento sia al settore privato che a quello pubblico.

Comitato per il monitoraggio sul sistema di verifica di congruità dell'incidenza della manodopera nei lavori edili: supporto al Comitato per il monitoraggio sul sistema di verifica di congruità dell'incidenza della manodopera nei lavori edili, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2021, n. 143.

Divisione IV - Controversie di lavoro.

Controversie collettive di lavoro: attività di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale, con particolare riferimento alla consultazione sindacale prevista dalla procedura di licenziamento collettivo, cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori sociali in tutti i casi in cui sia necessario realizzare accordi in sede governativa, anche in raccordo con le altre istituzioni interessate; attività di supporto, conciliazione e mediazione tra le parti sociali nel settore privato, con particolare riferimento ai diversi livelli di contrattazione previsti dalla legge e in sede interconfederale; rilevazione dei dati concernenti le controversie collettive di rilievo pluriregionale.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali: procedure di raffreddamento dei conflitti in relazione all'applicazione della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
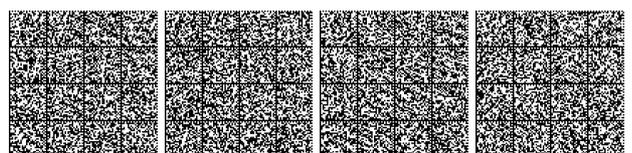
Procedure conciliative: attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro.

Divisione V - Disciplina dei rapporti di lavoro e pari opportunità.

Disciplina del rapporto di lavoro e degli istituti di tutela: profili applicativi e interpretativi, anche in relazione agli aspetti connessi alla legislazione europea, degli istituti relativi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato e delle altre tipologie di contratto di lavoro, anche con riferimento al licenziamento individuale, in raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro per gli aspetti di carattere ispettivo; autorizzazioni in deroga all'orario di lavoro dei marittimi, in raccordo con la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; profili applicativi e interpretativi degli istituti di tutela e promozione della genitorialità, di sostegno per particolari categorie di lavoratori in condizione di svantaggio e per l'accesso ai congedi per eventi e cause particolari; gestione dell'istituto dell'interpello di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con le altre amministrazioni competenti per la relazione annuale sull'attività di vigilanza in materia di trasporti su strada; attuazione ed interpretazione delle misure finalizzate a sostenere il welfare aziendale, anche attraverso il rafforzamento della contrattazione di secondo livello.

Commissione di certificazione dei contratti di lavoro: supporto e coordinamento della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro istituita presso la Direzione generale e monitoraggio sull'attività delle commissioni di certificazione operanti a livello territoriale; tenuta dell'albo delle Università abilitate alla certificazione.

Osservatorio nazionale per il monitoraggio sul distacco transnazionale dei lavoratori: segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio sul distacco transnazionale dei lavoratori, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e analisi della relativa disciplina in raccordo con gli altri uffici della Direzione generale e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Pari opportunità e conciliazione vita-lavoro: promozione delle iniziative in favore delle pari opportunità, delle politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e della parità salariale; supporto alle attività della Consigliera nazionale di parità e al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici; profili applicativi e interpretativi delle disposizioni che disciplinano il ruolo e le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità territoriali e attività connesse al perfezionamento delle procedure di nomina.

Art. 6.

Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

1. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro. Segreteria Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Attività internazionale.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla Direzione; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della Direzione generale e adempimenti connessi al relativo *software*; adempimenti connessi alla valutazione della performance dei dirigenti della Direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto alla semplificazione e all'ottimizzazione dei processi della Direzione generale anche per la transizione al digitale; supporto all'attività di comunicazione della Direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della intranet dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale della Direzione generale.

Diritto di interpello: gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 81/2008 e attività finalizzate al supporto e al coordinamento della relativa Commissione per gli interpelli, di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro: attività finalizzate al supporto e al coordinamento della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della Direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.
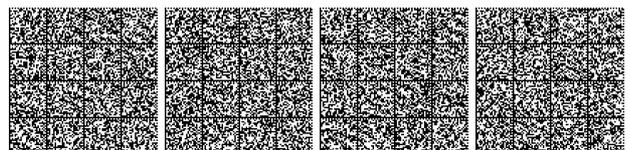
Divisione II - Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro.

Legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: applicazione e monitoraggio della legislazione in materia, anche con riferimento a particolari settori, quali quello ferroviario, marittimo, portuale e della pesca; partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro, anche presso altre amministrazioni o organismi nazionali, comunitari e internazionali, per l'attuazione, il monitoraggio e l'aggiornamento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Supporto al Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici.

Attività di promozione e prevenzione: promozione e diffusione degli strumenti di prevenzione e buone prassi, nonché valorizzazione degli accordi sindacali, dei codici di condotta ed etici; direttive e monitoraggi sulla efficacia delle azioni di prevenzione.

Gestione fondi: supporto tecnico-amministrativo per la gestione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria.

Organismi di certificazione e attività di sorveglianza sul mercato: riconoscimento, anche d'intesa con altre amministrazioni, degli organismi di certificazione e partecipazione ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali in materia; collaborazione con altre amministrazioni per la sorveglianza del mercato su prodotti marcati CE.

Autorizzazioni e altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro: disciplina della sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali, apparecchi a pressione, ponteggi e opere provvisionali; autorizzazioni ai lavori sotto tensione, alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro, all'impiego pacifico dell'energia nucleare e tutela dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti; applicazione e monitoraggio della disciplina per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.

Esperti di radioprotezione e medici autorizzati: attività connesse alle commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati e gestione dei relativi esami; istruttoria dei ricorsi avverso il giudizio di idoneità espresso dal medico competente o dal medico autorizzato.

Vigilanza sull'Ispettorato nazionale del lavoro: coadiuva il Segretariato generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante raccordo con INL per gli aspetti di carattere ispettivo.

Attività di contenzioso nelle materie di competenza della divisione.

Organismi paritetici: istituzione e tenuta del repertorio degli organismi paritetici di cui all'art. 51, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Divisione III - Vigilanza in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Verifiche amministrativo-contabili presso INAIL.

Vigilanza in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dei servizi e nel settore marittimo, nonché sulla erogazione delle prestazioni, sulla disciplina tariffaria, sull'attuazione degli obblighi contributivi nei suindicati settori; vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici; attività propulsiva per l'evoluzione della normativa in materia di infortunistica e di malattie professionali, con adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi.

Adempimenti amministrativo-contabili legati ai trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali: analisi delle norme di autorizzazione della spesa, monitoraggio dell'andamento degli oneri richiesti dagli enti previdenziali e procedimentalizzazione delle attività relative ai trasferimenti delle risorse; verifica della rendicontazione degli oneri sostenuti dagli enti previdenziali, elaborazione del cronoprogramma e predisposizione del piano finanziario dei pagamenti.

Attività di contenzioso: ricorsi *ex* art. 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; istruttoria dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materia di mancata ammissione al finanziamento a fronte di bandi indetti dall'INAIL per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Procedure di nomina dei comitati dell'INAIL.

Verifiche amministrativo-contabili presso INAIL: attività istruttoria, esame e monitoraggio delle verifiche amministrativo-contabili effettuate presso le sedi dell'INAIL.

Art. 7.

Direzione generale delle politiche attive del lavoro

1. La Direzione generale delle politiche attive del lavoro è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Affari generali, coordinamento e contenzioso. Aiuti di Stato alla formazione e all'occupazione.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione dei capitoli di bilancio, delle risorse e dei Fondi assegnati alla Direzione; gestione
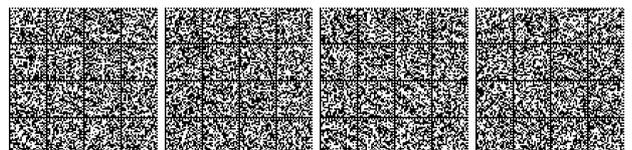
del contributo all'IRFA di cui all'art. 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

Affari generali: controllo di gestione; gestione del personale della Direzione generale e adempimenti connessi al relativo software; adempimenti connessi alla valutazione della performance dei dirigenti della Direzione generale; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale; supporto alla semplificazione e all'ottimizzazione dei processi della Direzione generale anche per la transizione al digitale; supporto all'attività di comunicazione della Direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della *intranet* dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale e contenzioso nelle materie di competenza della Direzione generale.

Attività di coordinamento: coordinamento del sistema di protocollo informatico, degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, con l'Organismo indipendente di valutazione della performance, con il Segretariato generale e gli organi di controllo; coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di attività in ambito europeo ed internazionale, nonché di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi.

Centri per l'impiego: gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;

Aiuti di Stato: adempimenti in materia di aiuti di Stato alla formazione e all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilità del capitale umano.

Divisione II - Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro. Sistema informativo in materia di politiche del lavoro.

Verifica e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro: verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

Monitoraggio dati: monitoraggio ed elaborazione dei dati concernenti le politiche occupazionali e del lavoro, ivi compresi quelli relativi alle attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, in raccordo con l'Osservatorio per il mercato del lavoro di cui all'art. 3, comma 2, lettera r-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, anche avvalendosi degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (I.N.A.P.P.) e dell'attività della Direzione generale degli ammortizzatori di analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57; elaborazione e pubblicazione, anche in raccordo con il Segretariato generale, di report sull'andamento del mercato del lavoro e sulle attività degli enti sottoposti a vigilanza.

Sistema informativo: coordinamento, in raccordo con la Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, dello sviluppo, dell'esercizio e della manutenzione del sistema informativo del Ministero in materia di politiche del lavoro, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali; sviluppo e mantenimento del nodo di coordinamento nazionale.

Divisione III - Attività di indirizzo e vigilanza su ANPAL. Autorità di audit *dei Fondi strutturali e di investimento europei. Inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Incentivi all'occupazione.*

Attività di indirizzo: supporto alla predisposizione di atti di indirizzo, convenzioni e direttive per Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); istruttoria per l'esercizio delle funzioni di indirizzo da parte del Ministro in materia di politiche attive per il lavoro e concernenti la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 150/2015; supporto e istruttoria per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro.

Vigilanza su ANPAL: attività di vigilanza nei confronti di ANPAL; monitoraggio degli obiettivi assegnati ad ANPAL.

Parere preventivo: supporto al Ministro per l'espressione del parere preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 anche per gli aspetti connessi agli atti di programmazione e riprogrammazione dei programmi comunitari gestiti dall'ANPAL, di cui alla lettera *c)* del medesimo comma.

Autorità di *audit* dei Fondi europei: svolgimento delle funzioni di Autorità di *audit* dei Fondi strutturali e di investimento europei per i programmi operativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; *audit* sul funzionamento del sistema di gestione e controllo, processo di campionamento, *audit* delle operazioni, relazione annuale di controllo, *audit* dei conti, verifica della dichiarazione di gestione e parere annuale.

Inserimento lavorativo delle persone con disabilità: fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 150 del 2015, che attribuisce la competenza all'ANPAL per il collocamento dei disabili e l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 151 del 2015 e della relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 21 della legge n. 68 del 1999; aggiornamento annuale del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la definizione dell'ammontare delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di trasferimento all'INPS e dell'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità; attuazione della banca dati del collocamento mirato, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 151 del
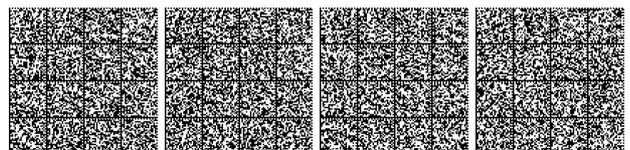
2015, in raccordo con la Divisione II e con la Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione.

Incentivi all'occupazione: coordinamento della materia degli incentivi all'occupazione di competenza del Ministero.

Divisione IV - Politiche e interventi in materia di formazione professionale. Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo su fondi ed enti. Riconoscimento delle qualifiche professionali. Autoimpiego e autoimprenditorialità.

Politiche, interventi e attività in materia di formazione: promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro; ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione, tra cui il cofinanziamento di «Erasmus+»; attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore (IFTS-ITS); definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze traversali e per l'orientamento; istruttoria, verifica e gestione per le procedure di cui agli articoli 5, comma 4, 29, comma 2, e 32, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015.

Attività di vigilanza e controllo: vigilanza e controllo sugli enti nazionali di formazione professionale di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40.

Attività di autorizzazione: autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'attivazione dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Autoimpiego e autoimprenditorialità: attuazione degli interventi di competenza del Ministero, in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità.

Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della Divisione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Art. 8.

Direzione generale degli ammortizzatori sociali

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie per il funzionamento della Direzione generale. Affari generali. Affari europei ed internazionali.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione per spese di funzionamento: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla Direzione per spese di funzionamento; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della Direzione generale e adempimenti connessi al relativo software; adempimenti connessi alla valutazione della performance dei dirigenti della Direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto alla Direzione generale per la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi, attraverso l'analisi dei requisiti amministrativi espressi dagli uffici competenti, anche in vista della transizione al digitale; supporto all'attività di comunicazione della Direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della *intranet* dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale della Direzione generale.

Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della Direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Accesso civico: attività connesse all'accesso civico di cui agli articoli 5 e 5-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle materie di competenza della Direzione generale.

Politiche per il lavoro: coordinamento degli indirizzi strategici relativi alle politiche del lavoro per quanto di competenza, fornendo, anche in collaborazione con le altre istituzioni nazionali e locali, percorsi attuativi finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Contenzioso nelle materie di competenza.

Divisione II - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie inerenti al finanziamento degli interventi di pertinenza della Direzione generale. Lavoratori socialmente utili (LSU).

Gestione amministrativo-contabile: bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie relative al finanziamento degli interventi di pertinenza della Direzione generale, del Fondo sociale per occupazione e formazione, del Fondo per lo sviluppo, del Fondo per la corresponsione ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso
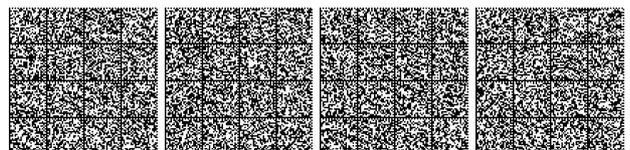
alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI), dell'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 18 febbraio 1992, n. 162.

LSU: disciplina, programmazione e gestione degli interventi e coordinamento in materia di lavoratori socialmente utili.

Attività di analisi e monitoraggio: predisposizione annuale del decreto interministeriale di individuazione dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna a livello nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92; analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; analisi e monitoraggio dell'andamento finanziario degli interventi gestiti dalla Direzione generale in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti previdenziali.

Contenzioso nelle materie di competenza.

Divisione III - Ammortizzatori sociali per i dipendenti da imprese non soggette alla disciplina della cassa integrazione. Ammortizzatori sociali in deroga. Riduzioni contributive per imprese stipulanti contratti di solidarietà accompagnati da cassa integrazione straordinaria.

Ammortizzatori sociali in deroga e contratti di solidarietà: disciplina, monitoraggio finanziario e coordinamento dei rapporti con regioni, province autonome e INPS in materia di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente; ammortizzatori sociali per gli eventi sismici anni 2016-2017; ammortizzatori sociali in deroga per il settore call center; istruttoria delle procedure concernenti i contratti di solidarietà di cui all'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; agevolazioni contributive di cui al decreto-legge n. 510/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, per aziende industriali stipulanti contratti di solidarietà di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 44 del comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148/2015. Sostegno al reddito per i dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima nei casi di sospensione dal lavoro previsti per il fermo obbligatorio e non obbligatorio.

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi: attività di vigilanza sulla corretta gestione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi *ex* art. 27 del decreto legislativo n. 148/2015 e monitoraggio sull'andamento delle relative prestazioni in relazione all'equilibrio finanziario di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015.

Contenzioso nelle materie di competenza.

Divisione IV - Gestione degli interventi di integrazione salariale. Disciplina dei trattamenti d'integrazione salariale e dei relativi aspetti contributivi.

Integrazione salariale: istruttoria delle procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria, inclusa l'analisi, la verifica ed il controllo dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, nonché dei contratti di solidarietà ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Disoccupazione involontaria: disciplina della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), dei trattamenti di disoccupazione e relativi aspetti contributivi; controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito.

Fondi bilaterali di solidarietà e agevolazioni all'uscita anticipata dal lavoro: disciplina e verifica dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; disciplina degli interventi di agevolazione all'uscita anticipata dal rapporto di lavoro, di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-*ter* della legge 28 giugno 2012, n. 92; contratto di espansione ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Contenzioso nelle materie di competenza.

Art. 9.

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative è articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Gestione contabile dei trasferimenti agli istituti previdenziali pubblici e ai patronati. Attività legale e di contenzioso nelle materie di competenza della Direzione generale. Affari generali e accesso civico.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione inerenti alle spese di funzionamento: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione delle spese relative al funzionamento, nonché ai beni e servizi; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

Adempimenti amministrativo-contabili legati ai trasferimenti all'INPS: analisi delle norme di autorizzazione della spesa, monitoraggio dell'andamento degli oneri richiesti dagli enti pubblici di previdenza e procedimentalizzazione delle attività relative ai trasferimenti delle risorse; verifica della rendicontazione degli oneri sostenuti dagli enti previdenziali pubblici, elaborazione del cronoprogramma e predisposizione del piano finanziario dei pagamenti.

Adempimenti amministrativo-contabili legati ai trasferimenti agli enti previdenziali privati.

Adempimenti contabili legati ai trasferimenti agli istituti di patronato.

Attività legale di contenzioso: attività legale e di contenzioso nelle materie di competenza della Direzione generale, ivi compresa l'istruttoria dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materia di vigilanza ordinamentale sul sistema pensionistico obbligatorio pubblico e privato e sul trattamento economico e giuridico del personale dipendente degli enti previdenziali e assicurativi
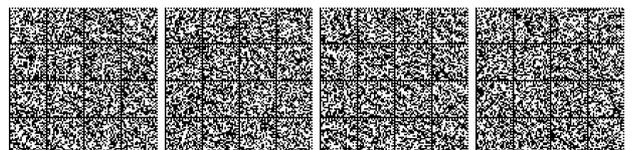
pubblici; rapporti con l'Avvocatura dello Stato in materia di contenzioso; esposti e segnalazioni relativi all'attività degli Istituti previdenziali e assicurativi vigilati.

Affari generali: sistema di protocollo informatico della Direzione generale; controllo di gestione; gestione del personale della Direzione generale e adempimenti connessi al relativo software; adempimenti connessi alla valutazione della *performance* dei dirigenti della Direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto alla Direzione generale per la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi, attraverso l'analisi dei requisiti amministrativi espressi dagli uffici competenti, anche in vista della transizione al digitale; supporto all'attività di comunicazione della Direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della *intranet* dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali. questioni di carattere generale della Direzione generale.

Accesso civico: attività connesse all'accesso civico di cui all'art. 5 e 5-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», nelle materie di competenza della Direzione generale.

Divisione II - Vigilanza generale giuridico-amministrativa sugli enti previdenziali pubblici e privati. Procedure di nomina degli organi e dei comitati degli enti vigilati di competenza. Verifiche amministrativo-contabili presso INPS.

Vigilanza giuridico-amministrativa di carattere generale, di indirizzo e controllo sull'INPS e sull'INAIL: esame delle determinazioni e delle delibere degli organi degli istituti, dei regolamenti di organizzazione, dell'ordinamento delle strutture centrali e periferiche e delle dotazioni organiche degli enti previdenziali e assicurativi pubblici; esame delle osservazioni e dell'attività di referto dei collegi sindacali e adempimenti conseguenti; disamina delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione degli istituti.

Procedure di nomina degli organi monocratici e collegiali di INPS e INAIL: nomina di commissari straordinari e *ad acta* e procedura di determinazione degli emolumenti degli organi monocratici e collegiali dell'INPS e dell'INAIL.

Procedure di nomina dei comitati: procedure di nomina dei comitati amministratori delle gestioni INPS, dei Fondi di solidarietà, dei comitati di vigilanza gestione *ex* INPDAP e dei comitati regionali INPS.

Verifiche amministrativo-contabili presso le sedi INPS: attività istruttoria, esame e monitoraggio delle verifiche amministrativo-contabili effettuate presso le sedi territoriali di INPS.

Attività istruttoria ed esame delle istanze connesse a problematiche amministrative e organizzative degli enti pubblici previdenziali ed assicurativi.

Vigilanza sul sistema ordinamentale degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996: analisi ed attuazione della normativa previdenziale ed assistenziale; procedure di nomina degli organi; esame e approvazione delle delibere adottate dai suddetti enti recanti modifica e integrazione degli statuti e dei regolamenti sulle attività istituzionali di previdenza e di assistenza e dei regolamenti elettorali; esame ed approvazione di delibere in materia di contributi e prestazioni; linee di indirizzo su organizzazione e funzionamento degli enti; coordinamento dei rappresentanti ministeriali negli organi statutari; esame dell'attività sindacale di revisione; vigilanza sulle problematiche amministrative e organizzative degli enti previdenziali privati; tenuta dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza.

Coordinamento ed alta vigilanza in materia di previdenza complementare: vigilanza giuridico-amministrativa sulla COVIP (esame, ai fini della verifica di legittimità, dei regolamenti di carattere generale, delle determinazioni e delle delibere sull'ordinamento dei servizi e sulle dotazioni organiche); procedure di nomina degli organi di COVIP; coordinamento con COVIP per le attività di analisi e per l'elaborazione di progetti normativi in materia di previdenza complementare, ivi inclusa la tutela sanitaria integrativa ; scioglimento di organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione in stato di insolvenza e nomina di commissari; finanziamento della previdenza complementare (trattamento di fine rapporto per gli aspetti connessi alla previdenza complementare, indennità di buonuscita ed ogni altra indennità equipollente); fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.

Divisione III - Ordinamento del sistema pensionistico obbligatorio pubblico e disciplina dei procedimenti inerenti la concessione dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto.

Ordinamento del sistema pensionistico obbligatorio pubblico: coordinamento, analisi e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi inclusi i provvedimenti attuativi in tema di riforma delle pensioni e di armonizzazione dei regimi previdenziali; forme esclusive, sostitutive ed integrative dell'assicurazione generale obbligatoria; gestione separata INPS; fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; totalizzazione, ricongiunzione e cumulo dei periodi assicurativi; fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari; criteri di iscrivibilità all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive e esclusive della stessa; determinazione delle basi imponibili per il calcolo dei contributi; sgravi, condoni, regolarizzazione del lavoro sommerso
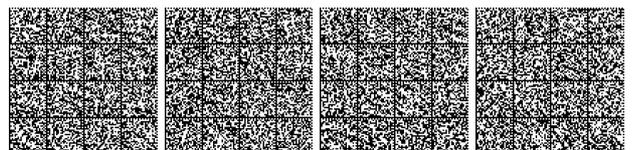
ed altre agevolazioni; contributi di solidarietà; riduzione del tasso di interesse e delle sanzioni aggiuntive per aziende in crisi; autorizzazioni alla riscossione dei contributi associativi sindacali e dei contributi per l'assistenza contrattuale; trattamenti di fine rapporto e di fine servizio, comunque denominati, dei pubblici dipendenti; rateizzazione dei debiti per i contributi previdenziali ed oneri accessori di INPS e INAIL.

Regime giuridico concernente le contribuzioni minori e le relative prestazioni: maternità, congedi parentali, nucleo familiare, malattia e TBC; istruttoria e predisposizione dei decreti del Presidente della Repubblica presentati dagli ufficiali in ausiliaria per il rimborso del contributo di cui all'art. 1, legge n. 252/1963.

Istruttoria e predisposizione del decreto di autorizzazione al rimborso dell'indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale.

Esonero dalla contribuzione CUAF: istruttoria per la verifica della sussistenza delle condizioni ai fini dell'esonero dalla contribuzione CUAF.

Inquadramento previdenziale: inquadramento previdenziale delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in INPS.

Altri benefici previdenziali: disciplina dei procedimenti inerenti la concessione dei benefici previdenziali stabiliti dalla normativa vigente per particolari esposizioni legate all'attività professionale.

Divisione IV - Analisi statistico attuariale e vigilanza tecnico-finanziaria sugli enti previdenziali e assicurativi e sulla COVIP.

Monitoraggio degli andamenti dei sistemi previdenziale attraverso la raccolta e l'organizzazione di dati statistici.

Vigilanza tecnico-finanziaria di carattere generale su INPS e INAIL: esame e controllo dei bilanci preventivi, delle note di variazione e dei bilanci consuntivi, dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; esame, controllo e referto sulle note tecniche di accompagnamento ai provvedimenti adottati dai suddetti istituti; esame dei regolamenti di contabilità e amministrazione e delle relative modifiche; verifica piano di impiego delle disponibilità economico-finanziarie dell'INPS e dell'INAIL; verifica piani triennali di investimento finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Vigilanza tecnico-finanziaria sugli enti privati di previdenza obbligatoria: esame di bilanci preventivi, note di variazione e bilanci consuntivi, criteri di individuazione e di ripartizione del rischio relativi agli investimenti e piano degli impieghi delle risorse disponibili; esame, controllo e referto sulle note tecniche di accompagnamento ai provvedimenti adottati dai suddetti enti; esame dei regolamenti di contabilità e amministrazione e delle relative modifiche; coordinamento dell'attività di studio, elaborazioni statistico-attuariali e valutazioni tecnico-finanziarie in materia previdenziale sui documenti contabili; analisi dei bilanci tecnico-attuariali finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; interazione con COVIP sull'esame e sul controllo dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; verifica piani triennali di investimento dei predetti enti finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica; assunzione di misure finalizzate ai decreti di commissariamento degli enti.

Vigilanza contabile sulla COVIP: esame dei bilanci preventivi, delle note di variazione e dei bilanci consuntivi.

Divisione V - Vigilanza sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato ed assistenza sociali. Sicurezza sociale dell'Unione europea e internazionale.

Istituti di patronato e di assistenza sociale: attività di vigilanza sugli istituti di patronato e di assistenza sociale; procedura di costituzione e riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale; attività di vigilanza connessa al procedimento di commissariamento e di liquidazione; relazione annuale al Parlamento ai sensi dell' art. 19 della legge n. 152/2001; atti di sindacato ispettivo e proposte di legge; approvazione modifiche statutarie; approvazione convenzioni sottoscritte dalle confederazioni e dalle associazioni di lavoratori; contenzioso amministrativo (istruttoria e definizione istanze di rettifica avverso i verbali ispettivi; esposti e denunce); risposte a quesiti; redazione di circolari esplicative; costituzione della commissione di cui all'art. 14 della legge n. 152/2001 e relativi lavori; vigilanza, controllo e valutazione dell'organizzazione e dell'attività in Italia e all'estero degli istituti di patronato e di assistenza sociale; monitoraggio, analisi ed elaborazione dei dati riportati nei verbali ispettivi trasmessi dagli uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro; coordinamento con gli enti previdenziali per la rilevazione dell'attività svolta dagli istituti di patronato; determinazione delle percentuali di riparto delle risorse finanziarie dedicate al finanziamento degli Istituti di patronato secondo quanto previsto dalla legge n. 152/2001; predisposizione dei provvedimenti finalizzati all'erogazione delle anticipazioni previste dalla normativa vigente e dei provvedimenti di riparto definitivo; esame dei bilanci; programmazione dell'attività ispettiva alle sedi centrali, delle verifiche ispettive straordinarie in Italia e alle sedi operative all'estero.

Sicurezza sociale dell'Unione europea e internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, per le seguenti materie di competenza della Direzione generale:

attività propulsiva, interpretativa e attuativa dei regolamenti di coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'ambito dell'Unione europea;

attività di supporto al Gruppo affari sociali del Consiglio dei ministri del lavoro dell'Unione europea;

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

comitati e gruppi permanenti dell'Unione europea;

interazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea;

attività propulsiva, valutativa e di monitoraggio della legislazione in materia di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa, partecipazione a comitati e gruppi di la-

voro e redazione di rapporti sull'applicazione del Codice europeo di sicurezza sociale e sull'evoluzione della legislazione previdenziale nazionale;

negoziato, stipulazione, applicazione ed interpretazione di convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;

legislazione nazionale in materia di previdenza dei lavoratori italiani all'estero e stranieri in Italia.

Art. 10.

Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

1. La Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Gestione dei capitoli di bilancio a gestione unificata. Affari generali e personale. Politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti. Autorità di certificazione.

Gestione dei capitoli di bilancio: adempimenti connessi alla gestione dei capitoli di bilancio a gestione unificata assegnati alla Direzione generale per le spese di funzionamento.

Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della Direzione generale e adempimenti connessi al relativo *software*; adempimenti connessi alla valutazione della *performance* dei dirigenti della Direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto alla Direzione generale per la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi, attraverso l'analisi dei requisiti amministrativi espressi dagli uffici competenti, anche in vista della transizione al digitale; supporto all'attività di comunicazione della Direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della intranet dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale della Direzione generale.

Politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti: politiche di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti, di sviluppo dell'integrazione sociosanitaria degli interventi e di promozione dell'autonomia; supporto alla rete dell'inclusione e della protezione sociale in materia di politiche per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti, inclusa la predisposizione dello schema del piano per la non autosufficienza, di cui all'art. 21, comma 6, lettera *c)* del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nonché di linee di indirizzo nelle materie di competenza; attuazione della legge 22 giugno 2016, n. 112, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare; supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nonché del relativo Comitato tecnico-scientifico; attività di coordinamento e applicazione della normativa relativa ai trattamenti di invalidità, nonché altri trattamenti per le persone con disabilità e non autosufficienti erogati dall'INPS; definizione dei criteri e dei decreti di riparto, nonché monitoraggio degli interventi a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Autorità di certificazione: autorità di certificazione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e, in particolare per la programmazione 2014-2020, del PON «Inclusione sociale», rispetto al quale svolge i compiti di cui all'art. 125 del regolamento UE n. 1303/2013; autorità di certificazione del programma operativo finanziato dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, in particolare per la programmazione 2014-2020, del programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base («PO I»), rispetto al quale svolge i compiti di cui all'art. 33 del regolamento UE n. 223/2014.

Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della Direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Attività di supporto nell'ambito del PNRR: supporto, relativamente alle materie di propria competenza, nell'attuazione delle azioni di competenza della Direzione generale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con riferimento agli interventi di cui alla Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 2 - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: *a)* Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; *b)* Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; *c)* Investimento 1.3 - *Housing* temporaneo e stazioni di posta.

Divisione II - Politiche per la lotta alla povertà. Attuazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza. ISEE e prestazioni sociali agevolate.

Attuazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza: svolgimento delle funzioni del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, di cui all'art. 10, comma 1-*ter*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in raccordo con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro; supporto alla cabina di regia per l'attuazione del Rdc istituita nell'ambito della rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'art. 21, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Politiche per la lotta alla povertà e prestazioni sociali agevolate: predisposizione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all'art. 21, comma 6, lettera *b)* del medesimo decreto legislativo, in coordinamento con la divisione IV; definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche per la lotta alla povertà, in raccordo con le regioni, gli enti locali, le formazioni sociali e le altre amministrazioni competenti; supporto alla rete dell'inclusione e della protezione sociale in materia di politiche per la lotta alla povertà, inclusa la predisposizione di schemi di linee di indirizzo; potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali e dei servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere sul Fondo povertà, ai sensi dell'art. 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; programma Carta acquisti, nonché altre politiche di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alla grave emarginazione; attività di coordinamento e applicazione della normativa relativa a pensione e assegno sociale, nonché altri trattamenti di natura assistenziale sottoposti alla prova dei mezzi - ad esclusione dei trattamenti di invalidità - erogati dall'INPS.

ISEE: attuazione, monitoraggio e valutazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Attività di coordinamento nei settori di competenza: promozione, coordinamento e sviluppo di progetti sperimentali in accordo con le regioni, gli enti locali e le formazioni sociali; esame e trattazione del contenzioso; analisi e ricerche.

Attività di supporto nell'ambito del PNRR: supporto, relativamente alle materie di propria competenza, nell'attuazione delle azioni di competenza della Direzione generale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con riferimento agli interventi di cui alla Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 2 - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: *a)* Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; *b)* Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; *c)* Investimento 1.3 - *Housing* temporaneo e stazioni di posta.

Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della Direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Divisione III - Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +). Programmazione 2021-2027 Coordinamento e gestione.

Autorità di gestione programmi operativi nazionali FSE e FEAD programmazione 2014-2020: gestisce il programma operativo nazionale Inclusione sociale (PON Inclusione) a valere sul FSE, e il programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base (PO I FEAD), attuando i compiti di gestione del programma, selezione delle operazioni, gestione finanziaria, controllo del programma e verifiche, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 125 del regolamento UE n. 1303/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 32 del regolamento UE n. 223/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Programmazione 2021-2027, in materia di Fondo sociale europeo plus (FSE+).

Programma operativo nazionale relativo agli obiettivi specifici di cui all'art. 4 del regolamento UE n. 1057/2021: presiede alla formazione e all'elaborazione del nuovo programma operativo nazionale (programmazione 2021-2027) relativo agli obiettivi specifici di cui all'art. 4 del regolamento UE n. 1057/2021 in materia di inclusione attiva, (ob.h), integrazione socio-economica di cittadini di paesi terzi (ob.i), integrazione socio-economica delle comunità emarginate come i Rom (ob.j), accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, modernizzazione dei sistemi di protezione sociale (ob.k), integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (ob.l), contrasto della deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti (ob.m).

Autorità di gestione del programma operativo nazionale relativo agli obiettivi specifici in materia di inclusione sociale sopraelencati (programmazione 2021-2027): svolge funzioni di selezione delle operazioni, di gestione del programma, di sostegno del lavoro del Comitato di sorveglianza, di supervisione degli organismi intermedi, di registrazione e conservazione elettronica dei dati relativi a ciascuna operazione necessari ai fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità all'art. 72 del regolamento UE n. 1060/2021. Coordina l'approvvigionamento delle assistenze tecniche necessarie per il funzionamento del programma, segnatamente l'assistenza tecnico-gestionale e l'assistenza tecnico-informatica, assistenza tecnica in materia di fondi europei.

Coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica: attività di coordinamento con le altre amministrazioni titolari di programmi comunitari nell'ambito degli obiettivi relativi al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Contenzioso nelle materie di competenza.

Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della Direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Attività di supporto nell'ambito del PNRR: supporto, relativamente alle materie di propria competenza, nell'attuazione delle azioni di competenza della Direzione generale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con riferimento agli interventi di cui alla Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 2 - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: *a)* Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizza-

zione degli anziani non autosufficienti; *b)* Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; *c)* Investimento 1.3 - *Housing* temporaneo e stazioni di posta.

Divisione IV - Programmazione sociale. Segretariato della rete della protezione e dell'inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Programmazione sociale e rete della protezione e dell'inclusione sociale: segreteria tecnica della rete dell'inclusione e della protezione sociale, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in raccordo con le divisioni competenti per materia; predisposizione dello schema del Piano sociale nazionale, di cui all'art. 21, comma 6, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo; definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi *standard* ad essi associati, in raccordo con le regioni, gli enti locali, le formazioni sociali e le altre amministrazioni competenti; supporto alle divisioni competenti per la predisposizione dello schema dei Piani di cui all'art. 21, comma 6, lettere *b)* e *c)* del medesimo decreto legislativo; predisposizione, in raccordo con le divisioni competenti per materia, dello schema di linee di indirizzo negli specifici campi di intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali; finanziamento nazionale della spesa sociale in favore di regioni ed enti locali - inclusi Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (FLP), Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), Fondo per le non autosufficienze (FNA), Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (FAPCD); analisi e programmazione dei flussi finanziari di natura assistenziale; definizione, in collaborazione con le divisioni competenti, dei criteri e dei decreti di riparto delle risorse del FLP, FNPS, del FNA, del FAPCD e di altri fondi di natura sociale; monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione per spese di funzionamento, salvo quanto già di pertinenza della divisione I: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

Gestione dei trasferimenti assistenziali: gestione amministrativo-contabile e monitoraggio dei trasferimenti di natura assistenziale all'INPS, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi e inclusi quelli relativi a pensioni e assegni sociali e trattamenti di invalidità.

Politiche per l'infanzia e l'adolescenza: promozione e tutela dei diritti dei minori, inclusa la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi standard ad essi associati, in raccordo con le regioni, gli enti locali, le formazioni sociali e le altre amministrazioni competenti; supporto alla rete dell'inclusione e della protezione sociale in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, inclusa la predisposizione dello schema di linee di indirizzo; partecipazione alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e agli altri organismi di coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza; contrasto allo sfruttamento del lavoro minorile e all'abuso sui minori; promozione e monitoraggio delle azioni alternative all'istituzionalizzazione dei minori ed in particolare delle azioni di rafforzamento dell'affidamento familiare e degli interventi precoci di prevenzione dell'allontanamento; promozione e monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica dei bambini rom, sinti e caminanti; attuazione e monitoraggio delle misure di sostegno ai cd. *Care leavers* di cui all'art 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017; supporto alle attività di competenza del Ministero per l'attuazione della cd. Garanzia infanzia, di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 14 giugno 2021.

Attività di coordinamento delle azioni di competenza delle Direzione nell'ambito del PNRR: attività di coordinamento e raccordo con le altre divisioni nell'attuazione delle azioni di competenza della Direzione generale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con riferimento agli interventi di cui alla Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 2 - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: *a)* Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; *b)* Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; *c)* Investimento 1.3 - *Housing* temporaneo e stazioni di posta.

Attività di coordinamento nei settori di competenza: promozione, coordinamento e sviluppo di progetti sperimentali in accordo con le regioni, gli enti locali e le formazioni sociali; esame e trattazione del contenzioso; realizzazione e aggiornamento di banche dati, monitoraggio e valutazione degli interventi in raccordo con la divisione V; analisi e ricerche.

Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della Direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Divisione V - Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS).

Attuazione del SIUSS: attuazione del SIUSS di cui all'art. 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; nell'ambito del SIUSS, gestione del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui al medesimo art. 24, comma 3, lettera *b)*. Gestione del registro degli ambiti territoriali.

Analisi ed elaborazione dei dati: analisi ed elaborazione dei dati contenuti nelle banche dati costituenti il SIUSS ai fini del monitoraggio della spesa sociale e della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; predisposizione del rapporto sulle politiche sociali, di cui all'art. 24, comma 13 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e del rapporto di monitoraggio ISEE di cui all'art. 12, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
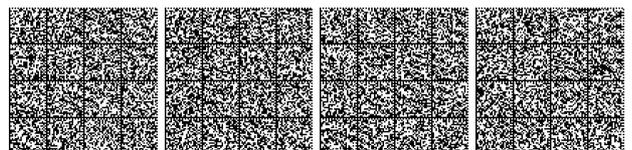
Attività di supporto: supporto, relativamente alle materie di propria competenza, alla rete dell'inclusione e della protezione sociale; supporto tecnico statistico alle divisioni competenti per materia ai fini della predisposizione dei piani per l'utilizzo dei fondi nazionali e per la determinazione delle quote di riparto dei fondi.

Attività di coordinamento: attività di coordinamento nei settori di competenza: promozione, coordinamento e sviluppo di progetti sperimentali in accordo con le regioni, gli enti locali e le formazioni sociali; esame e trattazione del contenzioso; analisi e ricerche.

Attività di supporto nell'ambito del PNRR: supporto, relativamente alle materie di propria competenza, nell'attuazione delle azioni di competenza della Direzione generale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con riferimento agli interventi di cui alla Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 2 - Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: *a)* Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; *b)* Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; *c)* Investimento 1.3 - *Housing* temporaneo e stazioni di posta.

Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della Direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Art. 11.

Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Attività di supporto alla Direzione generale. Risorse umane, finanziarie e ottimizzazione dei processi.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché alla gestione delle risorse, nazionali e comunitarie, assegnate alla Direzione: programmazione integrata, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla Direzione, e delle risorse finanziarie per le politiche migratorie, incluse quelle provenienti da fondi comunitari; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della Direzione generale e adempimenti connessi al relativo *software*; adempimenti connessi alla valutazione della performance dei dirigenti della Direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto alla Direzione generale per la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi, attraverso l'analisi dei requisiti amministrativi espressi dagli uffici competenti, anche in vista della transizione al digitale; coordinamento e supporto all'attività di comunicazione della Direzione generale; questioni di carattere generale della Direzione generale.

Divisione II - Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri.

Integrazione socio-lavorativa dei migranti: promozione e coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini migranti ed implementazione dei relativi programmi e strumenti; programmazione e coordinamento delle iniziative afferenti le politiche attive del lavoro ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei cittadini migranti, sentita la Direzione generale delle politiche attive del lavoro; raccordo con regioni, enti locali e parti sociali per l'attivazione delle connesse misure di accompagnamento; promozione delle iniziative di contrasto del fenomeno del razzismo; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; attività di comunicazione e sensibilizzazione in materia di immigrazione ed integrazione, nonché aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della intranet dell'amministrazione, per le materie di competenza della Direzione generale.

Tutela dei minori stranieri: coordinamento delle attività relative al sistema di protezione dei minori stranieri; censimento e monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano - attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47 - e dei minori stranieri accolti temporaneamente.

Promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero.

Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della divisione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Divisione III - Politiche per l'immigrazione e per il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato.

Politiche per l'immigrazione, programmazione e vigilanza flussi: analisi del mercato del lavoro ai fini dell'attività di programmazione dei flussi migratori per ragioni di lavoro e di formazione professiona-

le; gestione e monitoraggio delle quote di ingresso di cittadini stranieri non comunitari per motivi di lavoro, ivi incluso il lavoro stagionale; determinazione del contingente triennale di ingressi per motivi di studio/formazione professionale e di tirocinio formativo; attuazione della disciplina dell'immigrazione per ragioni di lavoro in raccordo con le altre PP.AA. competenti in materia di immigrazione, ivi incluso l'Ispettorato nazionale del lavoro; vigilanza sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; gestione e sviluppo dell'anagrafe informatizzata dei lavoratori stranieri ed interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione.
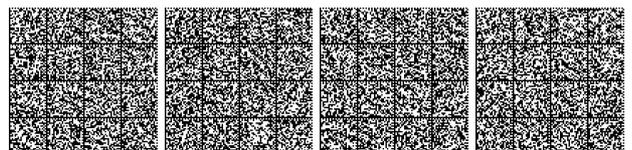
Contrasto al caporalato: esercizio delle funzioni di segreteria del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito dall'art. 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; monitoraggio degli interventi finanziati in attuazione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato.

Attività di analisi e strumenti conoscitivi: cura ed aggiornamento della reportistica relativa al mercato del lavoro degli stranieri in Italia, anche con riferimento alle principali comunità migranti presenti sul territorio nazionale.

Cooperazione internazionale e bilaterale in materia di flussi migratori per ragioni di lavoro.

Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della divisione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Art. 12.

Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

1. La Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Attività di supporto alla Direzione generale. Risorse umane, finanziarie e ottimizzazione dei processi. Gestione del contributo del 5 per mille. Promozione e rafforzamento dell'economia sociale.

Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla Direzione: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla Direzione, ad eccezione di quelli attribuiti ad altre Divisioni; progettazione e realizzazione degli interventi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari per iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro di competenza della Direzione, con particolare riferimento al rafforzamento dell'economia sociale; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della Direzione generale e adempimenti connessi al relativo *software*; adempimenti connessi alla valutazione della performance dei dirigenti della Direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della Direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della Direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto alla Direzione generale per la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi, attraverso l'analisi dei requisiti amministrativi espressi dagli uffici competenti, anche in vista della transizione al digitale; supporto all'attività di comunicazione della Direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della intranet dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale della Direzione generale.

Consiglio nazionale del Terzo settore: coordinamento e supporto delle attività del Consiglio nazionale del Terzo settore in raccordo con le altre divisioni per le materie di competenza.

Gestione del 5 per mille IRPEF: attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti agli enti del Terzo settore previste dalla legislazione vigente, inclusi i rapporti con l'Agenzia delle entrate; controllo dei rendiconti relativi al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti agli enti del Terzo settore e attivazione delle relative procedure di recupero.

Trasferimento di competenze dall'*ex* Agenzia per il Terzo settore: gestione residua delle materie trasferite alla Direzione a seguito della soppressione dell'*ex* Agenzia per il Terzo settore.

Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali, in raccordo con le altre divisioni, per le materie di competenza della Direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Rapporti con altre amministrazioni centrali e locali.

Contenzioso nelle materie di competenza.
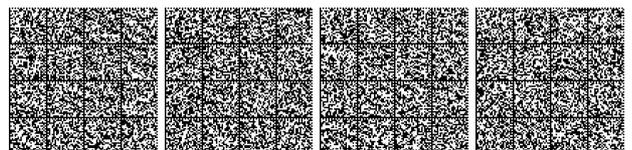
Divisione II - Registro unico nazionale del Terzo settore. Impresa sociale. Attività di controllo e vigilanza.

Registro unico nazionale del Terzo settore: tenuta del registro unico nazionale del Terzo settore in coordinamento con le regioni e le province autonome; attività di verifica del funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli sugli stessi; gestione residua del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale fino al completamento della riforma della disciplina del Terzo settore.

Impresa sociale: promozione e sviluppo delle attività di sostegno all'impresa sociale, inclusa l'attuazione della normativa di riferimento; vigilanza, anche attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, sulle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperative.

Attività di controllo e vigilanza: attività di verifica amministrativo-contabile, anche attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, finalizzate ad accertare il corretto impiego delle risorse finanziarie attribuite dalla Direzione generale agli enti del Terzo settore; vigilanza sull'Organismo nazionale di controllo sui Centri di servizio per il volontariato (ONC), sulla Fondazione Italia sociale e sugli enti di cui all'art. 95, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività di controllo sugli enti del Terzo settore, di cui all'art. 93, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 117 del 2017 , e all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017.

Rapporti con altre amministrazioni centrali e locali.

Contenzioso nelle materie di competenza.

Divisione III - Promozione, sviluppo e sostegno degli enti del Terzo settore e del volontariato.

Attività di informazione, promozione e sviluppo: diffusione dell'informazione in materia di Terzo settore; promozione e sviluppo degli enti del Terzo settore e della cultura del volontariato; promozione delle attività di indagine, studio e monitoraggio degli enti del Terzo settore, anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali, con le imprese e con gli enti di ricerca.

Sostegno alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore: gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie destinate al sostegno degli enti del Terzo settore; monitoraggio degli interventi finanziati; attività di supporto e accompagnamento degli enti del Terzo settore nella realizzazione di iniziative e progetti.

Responsabilità sociale d'impresa (CSR): promozione, sviluppo e coordinamento delle politiche, delle iniziative e delle attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR).

Rapporti con altre amministrazioni centrali e locali.

Contenzioso nelle materie di competenza.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 25 gennaio 2022

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 299

22A01428

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 8 febbraio 2022.

Istituzione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Considerato l'art. 32, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito dalla legge 4 novembre 2003, n. 326, il quale dispone che «Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio.»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni;
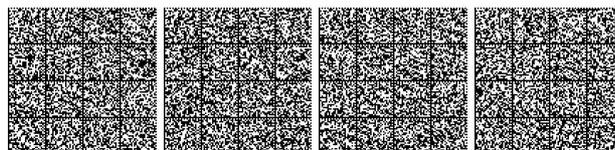
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto l'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale «Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.»;

Visto l'art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale «Al fine dell'attuazione del comma 26 è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con cui sono stati definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, con cui è stata operata la «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»;

Considerato che le risorse previste dal suddetto art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono iscritte sul capitolo 1636, pag. 2, «Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», in particolare l'art. 1, comma 1;

Vista la direttiva generale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 31 marzo 2021, n. 127, concernente gli «Indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per il 2021»;

Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'art. 1, commi 26 e 27, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla istituzione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio;

Considerata altresì l'esigenza di disporre di idonei elementi per una appropriata conoscenza del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per l'individuazione delle priorità di intervento, anche al fine di garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili;

Preso atto dell'informativa rep. atti n. 12/CU, resa nella seduta della Conferenza unificata del 2 febbraio 2022, nei termini ivi indicati;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di seguito denominata BDNAE.

2. La BDNAE è alimentata dagli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, definiti all'art. 1, comma 27, della legge n. 205 del 2017, i quali condividono e/o trasmettono esclusivamente tramite il sistema informatico di cui al presente decreto le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.

3. La BDNAE è strutturata sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, per le finalità di cui all'art. 1, commi 26 e 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Il contenuto informativo minimo della BDNAE è costituito dalle segnalazioni relative agli immobili e alle opere realizzati abusivamente inviate dai comuni per il tramite dell'Ufficio territoriale del Governo ai sensi dell'art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
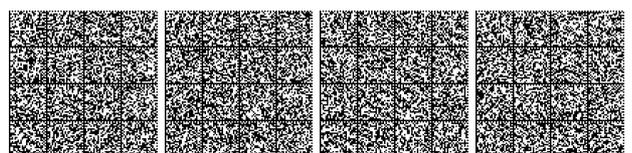
Art. 2.

Finalità

La BDNAE è sviluppata con le seguenti finalità:

a) censire i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale per tutelare la corretta gestione, la sicurezza e la riqualificazione del territorio;

b) rendere disponibili i dati per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio;

c) integrare ed omogeneizzare le informazioni e i dati anche territoriali disponibili presso le amministrazioni competenti;

d) agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei comuni e la gestione del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 3.

Contenuto informativo e funzionamento della BDNAE

1. In fase di prima applicazione la BDNAE è alimentata con i dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamente oggetto delle segnalazioni di cui art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (*ex* Direzione generale per la condizione abitativa), con la collaborazione della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, avvia la ricognizione delle informazioni per la strutturazione della BDNAE con i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente articolo e, in particolare, con il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero della cultura, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate, nonché con le regioni e i comuni, rispettivamente attraverso il coordinamento delle regioni in Conferenza unificata e l'ANCI.

3. La ricognizione di cui al comma precedente e la definizione delle procedure organizzative ed operative finalizzate alla condivisione e alla trasmissione alla BDNAE dei dati e delle informazioni relativi agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi avviene mediante tavoli congiunti ed apposite convenzioni.

4. La condivisione delle informazioni è avviata entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle convenzioni di cui al comma precedente.

5. Il direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (*ex* Direzione generale per la condizione abitativa) e il direttore generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, all'esito delle attività illustrate nei precedenti commi, congiuntamente adottano il provvedimento amministrativo per:

a) definire in modo strutturato l'insieme dei dati che dovrà comporre tale sistema informativo, in accordo con le finalità descritte all'art. 2 del presente decreto ed al contenuto informativo minimo per le segnalazioni ai sensi dell'art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

b) definire gli organi competenti per ciascun territorio, esplicitandone i relativi ambiti di competenza;

c) definire le modalità di accreditamento ed i criteri di abilitazione relativi ai singoli utenti afferenti a ciascun organo competente;

d) definire l'insieme di dati minimo e la relativa struttura che:

deve comporre la trasmissione di una segnalazione relativa ad un illecito accertato e/o provvedimento emesso;

deve comporre la trasmissione di un'operazione di censimento di ciascun manufatto abusivo da parte di ciascun organo competente;

e) definire i criteri di validazione delle informazioni trasmesse dagli organi competenti;

f) definire i criteri e le modalità di aggiornamento delle informazioni fornite da ciascun organo competente per ciascun elemento trasmesso;

g) definire con quali modalità dovrà essere dato riscontro a ciascun organo competente a seguito della ricezione e dell'avvenuta validazione di una trasmissione;

h) definire gli indicatori da produrre in base ai dati di cui al punto *a)*, che costituiranno la base dati alimentata dagli organi competenti;

i) definire i criteri di visibilità e l'insieme dei dati da esporre per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio;

j) stabilire le eventuali necessità di integrazione con le banche dati nazionali.

6. Il direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (*ex* Direzione generale per la condizione abitativa) congiuntamente al direttore generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, riferisce annualmente al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sullo stato di attuazione e sull'aggiornamento della banca dati.

Art. 4.

Disponibilità dei dati e modalità di accesso alla banca dati

1. Le informazioni confluite nella BDNAE sono rese disponibili alle amministrazioni statali, regionali e comunali, agli uffici giudiziari, agli enti e agli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonché all'ANCI.

2. L'accesso alla BDNAE avviene tramite Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID), per tutti i soggetti che debbano accedere ai servizi fruibili tramite l'interfaccia utente messa a disposizione dalla BDNAE.
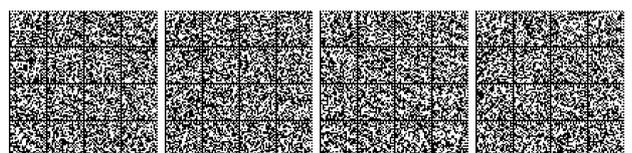
Art. 5.

Gestione e monitoraggio del finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1. Nella banca dati di cui al presente decreto è istituita una apposita sezione per il monitoraggio degli interventi di demolizione di opere abusive a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. La sezione è alimentata con cadenza trimestrale dai soggetti responsabili degli interventi finanziati di cui al comma 1 con i dati relativi all'attuazione degli stessi.

Art. 6.

Trattamento e sicurezza dei dati

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è il titolare del trattamento dei dati conservati nella BDNAE, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ne assicura la gestione tecnica e informatica.

2. I dati e documenti resi disponibili e accessibili, inseriti nella BDNAE dai soggetti di cui all'art. 4, restano nella titolarità, responsabilità e gestione degli stessi, che ne assicurano la storicizzazione, l'aggiornamento e la qualità e ne rendono possibile la fruizione in ottemperanza ai propri criteri di riservatezza e sicurezza.

3. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto del «Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016» e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 7.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, iscritte sul capitolo 1636, pg. 2, «Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 8.

Entrata in vigore

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 8 febbraio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 252

22A01572

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 gennaio 2022.

Modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 3 8, recante «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della citata legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto legislativo 29 marzo 2004, che stabilisce che i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi siano stabiliti con decreto del Ministro;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»;*

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n. 204/01, ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», ed in particolare gli articoli 13, 15 e 17, inerenti le verifiche relative agli aiuti di Stato e le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, n. 30151, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti

dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;

Considerata in particolare la lettera *b)*, dell'allegato B, del citato decreto 12 gennaio 2015, che definisce gli elementi del Piano assicurativo individuale, propedeutico alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e, in particolare, il punto 3, lettere *c)* «Strutture» e *d)* «Zootecnia»;

Considerato inoltre l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio 2015, che stabilisce che la domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all'art. 13, comma 3, lettera *c)*, del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale può delegare l'Organismo pagatore alla ricezione della stessa;

Considerato in particolare l'art. 17 del citato decreto 12 gennaio 2015, che dispone che, con decreto direttoriale, possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati al medesimo decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema per gestione dei rischi, nonché per l'individuazione di soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso;

Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2015, n. 15757, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del citato decreto 29 dicembre 2014 coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 aprile 2020, n. 3687, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 che stabilisce, tra l'altro, produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedi bi l i e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonché, le modalità di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 febbraio 2020, n. 1210, 6 marzo 2020, n. 2486, 20 maggio 2020 n. 5647, 23 luglio 2020 n. 9021184 e 26 novembre 2020, n. 9342178, recanti, tra l'altro, individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole e dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2020;

Visto il decreto direttoriale 10 febbraio 2021, n. 66198, recante individuazione dei prezzi di mercato del periodo luglio-settembre 2020 dei prodotti con codice H10-frumento duro e H11-frumento tenero per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevole con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2020;

Vista la circolare dell'Autorità di gestione del PSRN 2014-2020 del 21 dicembre 2016, n. 31251, recante chiarimenti in materia di titolarità soggettiva per la presentazione della domanda di aiuto per il settore allevamenti della misura assicurativa a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» coordinata ed aggiornata, da ultimo, dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recando disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Tenuto conto della necessità di procedere all'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, con particolare riferimento alla campagna assicurativa 2020;

Visto il decreto 27 novembre 2017, n. 30356, con il quale sono state delegate all'organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di aiuto;

Visto il decreto 3 giugno 2020, n. 17750, di revisione della delega di cui al decreto 27 novembre 2017, con il quale l'organismo pagatore AGEA è delegato, tra l'altro, all'approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi e all'autorizzazione al pagamento;

Vista la legge di Bilancio 2020 del 27 dicembre 2019, che alla tabella E prevede uno stanziamento di euro 13.000.000,00 per il 2020 per gli incentivi assicurativi;

Visto il decreto 8 luglio 2020, n. 25093, con il quale è stata impegnata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 12.598.248,28 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2020 e precedenti;

Visto il decreto 10 dicembre 2020, n. 9368557, con il quale è stata impegnata ed erogata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 55.414,62 quale ulteriore anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2020 e precedenti;

Visto il decreto 26 maggio 2021, n. 243859, con il quale è stata impegnata ed erogata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 44.995.911,43 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2021 e precedenti;

Visto inoltre il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ritenuto di dover disciplinare l'attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'annualità 2020 in conformità alle citate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, individuando i termini, le modalità e le procedure di erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi in conformità alle disposizioni di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 24 luglio 2015, nonché ai dettami del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 1307/2013, persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo dei suoi membri;

b) «Imprenditore agricolo»: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto 12 gennaio 2015, chi esercita almeno una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

c) «Polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate con la compagnia di assicurazione dall'organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, con la compagnia di assicurazione;

d) «Avversità atmosferica»: evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

e) «Calamità naturale»: evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;

f) «Costo di smaltimento»: costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione, delle carcasse di animali morti;

g) «Soccida»: contratto a carattere associativo in un'impresa agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli utili che ne derivano;

h) «Piano»: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, riferito al «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020». Questo strumento stabilisce, tra l'altro, l'entità dell'aiuto pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel Piano sono
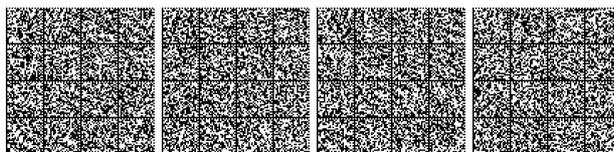
stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa; area territoriale; calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche; garanzia; tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture. Nel Piano sono disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

i) «Sistema informativo integrato Sistema gestione del rischio (SGR)»: istituito ai sensi del Capo III del decreto 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

j) «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall'allegato B, lettera *b)*, del decreto 12 gennaio 2015;

k) «Polizze ricavo»: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale perdita di ricavo è data dalla combinazione tra la riduzione della resa a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1.2 del Piano e la riduzione del prezzo di mercato;

l) «Polizze indicizzate»: o polizze *index based,* si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;

m) «Polizze sperimentali»: si intende l'insieme delle polizze ricavo e delle polizze indicizzate;

n) «Andamento climatico avverso»: indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici;

o) «PMT»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;

p) «Riduzione di prezzo»: differenza tra il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, e dell'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato;

q) «Domanda di aiuto»: domanda presentata da un richiedente per il percepimento dell'aiuto;

r) «Data di presentazione domanda di aiuto»: data di presentazione all'organismo pagatore AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;

s) «Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;

t) «Codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite sms sul cellulare del medesimo utente.

Art. 3.

Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere titolari di fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12 gennaio 2015.

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l'inammissibilità, al momento della sottoscrizione della polizza.

3. Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda di aiuto deve indicare se è proprietario o conduttore dell'allevamento. Secondo le disposizioni della circolare del 21 dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell'aiuto, nonché l'incasso di eventuali risarcimenti, è individuata nel soccidario, ossia in colui che nell'ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.

4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto:

a) Le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 702/2014;

b) Le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'art. 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

c) I soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del regolamento (UE) n. 702/2014.
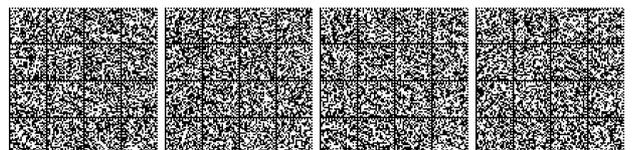
Art. 4.

Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli relativi alla stipula di polizze sperimentali.

2. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli organismi collettivi di difesa, nonché le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

3. Gli interventi oggetto di aiuto devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

i. intestazione della compagnia assicurativa;

ii. codice identificativo della compagnia assicurativa;

iii. intestazione dell'assicurato;

iv. CUAA;

v. campagna assicurativa 2020;

vi. tipologia di polizza;

vii. numero della polizza;

viii. prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;

ix. varietà con eventuale Id da decreto prezzi;

x. avversità assicurate (solo per strutture e polizze ricavo);

xi. garanzie assicurate;

xii. valore assicurato;

xiii. quantità assicurata (quintali/numero capi/metri quadri assicurati);

xiv. tariffa applicata;

xv. importo del premio;

xvi. soglia di danno e/o la franchigia;

xvii. data di entrata in copertura;

xviii. data di fine copertura, (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'organismo collettivo di difesa e la compagnia assicurativa);

xix. nome dell'organismo collettivo di difesa contraente (in caso di adesione a polizza collettiva);

b) La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura/allevamento, qualora di durata inferiore all'anno solare;

c) Per i costi di ripristino delle strutture aziendali e per i costi di smaltimento delle carcasse animali, le polizze per essere ammissibili all'agevolazione devono riferirsi alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici, di cui all'allegato 1, punti A.1 e B.1 del presente avviso pubblico. L'entrata in copertura delle polizze non può avere decorrenza antecedente al 1° gennaio 2020 e non deve terminare oltre il 31 dicembre dello stesso anno;

d) Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie, di cui all'allegato 1, punto A.2 del presente avviso pubblico, a cui possono aggiungersi quelle facoltative;

e) I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie di cui all'allegato 1, punto B.2-1.1 del presente avviso pubblico, sempre che non risarciti da altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause;

f) Nel contratto assicurativo per lo smaltimento delle carcasse animali il numero di capi assicurati deve trovare rispondenza nell'Anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale. Per le strutture la localizzazione delle medesime deve trovare rispondenza con le informazioni presenti nel fascicolo aziendale;

g) Per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e per le polizze sperimentali, la polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR;

h) Le polizze ricavo, per essere ammissibili all'agevolazione, devono riferirsi alle sole colture di frumento duro generico e frumento tenero generico, di cui all'allegato 1, punto C.1 del presente avviso pubblico, e coprire esclusivamente i rischi riportati al punto C.2 secondo le combinazioni di cui al punto C.3 del medesimo allegato. Inoltre, devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2019 al 31 maggio 2020;

i) Le polizze ricavo devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 20% per l'accesso al risarcimento, da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per comune del prodotto frumento;

j) Relativamente alle polizze ricavo, sono ammissibili soltanto quelle che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali che sia formalmente riconosciuta dalle autorità nazionali. Il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia assicurativa di stimare il danno, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia arrecato danni alle strutture aziendali o alle colture. Per le polizze indicizzate la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo di indici biologici e/o metereologici;

k) Le polizze indicizzate, per essere ammissibili all'agevolazione, devono riferirsi alle sole produzioni di cereali, foraggere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee ed olive, di cui all'allegato 1, punto D.1 del presente avviso pubblico, e coprire esclusivamente i rischi riportati al punto D.2 secondo le combinazioni di cui al
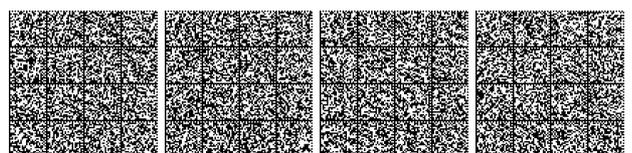
punto D.3 del medesimo allegato. Inoltre, devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2019 e entro le scadenze riportate al punto D.4 del medesimo allegato;

l) Le polizze indicizzate devono prevedere una soglia minima del danno superiore al 30% per l'accesso al risarcimento, da applicare sull'intera produzione assicurata per comune;

m) Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti ai sensi dell'articolo 1895 del codice civile o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati;

n) Per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non è consentita la stipula di più polizze. Per ogni polizza è ammesso l'abbinamento ad un solo PAI;

o) Per ogni polizza è ammesso l'abbinamento ad una sola domanda di aiuto, ad eccezione delle polizze a copertura dei rischi negli allevamenti animali, per le quali la parte mancato reddito e abbattimento forzoso è a carico dei fondi FEASR;

p) Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Art. 5.

Impegni e altri obblighi

1. Il prezzo unitario assicurato per le produzioni di cereali, foraggere, oleaginose, pomodoro, agrumi, cucurbitacee ed olive, per il frumento tenero generico e frumento duro generico, il costo unitario assicurato di ripristino delle strutture aziendali e dello smaltimento per le carcasse animali, non possono superare i prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, approvati con i decreti ministeriali relativi alla campagna assicurativa 2020.

2. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso l'organismo collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonché il pagamento all'organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore.

3. In caso di polizza collettiva, per quanto riguarda le polizze strutture e smaltimento carcasse, qualora il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da parte dell'organismo collettivo di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto può autorizzare il pagamento del contributo direttamente all'organismo collettivo di difesa interessato.

4. Gli organismi collettivi di difesa che intendono incassare le quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale anagrafico, nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari.

5. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio alla compagnia assicurativa, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore.

6. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte le dichiarazioni riportate nel modello di domanda di aiuto di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali.

2. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Nuovo codice degli appalti».

Art. 7.

Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto

1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto è necessario che il richiedente abbia:

a) costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile (art. 14, comma 2, del decreto 12 gennaio 2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (art. 4 del medesimo decreto) e alla verifica della validità del documento di identità; in particolare, per gli allevamenti, le serre e gli ombrai, riguardanti imprese in attività al momento della presentazione della domanda, dovrà provvedere ad aggiornare la destinazione d'uso della superficie dove insiste la struttura o, nel caso di polizze smaltimento carcasse animali, aggiornare i dati dell'allevamento, qualora il fascicolo aziendale non risulti aggiornato nel 2020;

b) provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica del l'avvenuta informatizzazione da parte dell'organismo collettivo cui aderisce.
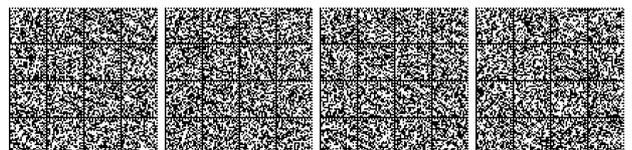
Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda di aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente. L'organismo pagatore AGEA è responsabile della ricezione delle domande di aiuto.

2. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 2 al presente avviso pubblico, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA.

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di utente qualificato, può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

3. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali il PAI è un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello stesso protocollo.

4. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 30 giugno 2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

5. L'organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, in caso di impossibilità di compilazione e rilascio della domanda di aiuto sul sistema informativo SIAN, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima data, può estendere il termine di cui al precedente comma.

6. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a) il PAI;

b) la polizza;

c) la documentazione attestante la spesa sostenuta, opportunamente quietanzata, e la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative secondo le modalità indicate al comma 7. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia assicurativa all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza;

d) copia del documento di identità in corso di validità.

7. I documenti di cui al comma 6 sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

8. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalità disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di cui al comma 6, lettera *b)* e *c)*, ovvero deve utilizzare le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato e la documentazione di cui al comma 6, lettera *c)*.

9. Il termine ultimo del procedimento di informatizzazione delle polizze stipulate di cui al comma 8 è fissato alla medesima scadenza di cui al comma 4.

10. In sede di compilazione della domanda il richiedente deve indicare l'indirizzo PEC valido per le finalità di cui all'art. 14 del presente decreto.

11. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto.

12. La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie assicurative, per ciascuna modalità di pagamento ammessa, è riportata nell'allegato 3 al presente decreto. Il pagamento in contanti non è consentito.

13. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di aiuto sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Art. 9.

Istruttoria delle domande di aiuto

1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilità e di ammissibilità atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. I controlli sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA.

2. La verifica di ricevibilità delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 8 e la validità della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di aiuto.

3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4, il rispetto degli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5, la conformità della polizza stipulata con quella presentata. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di aiuto.

4. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione delle quantità assicurate nei limiti fissati nel PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti ministeriali adottati per la campagna assicurativa 2020.
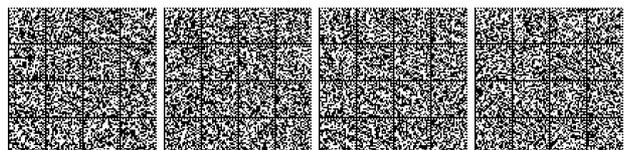
5. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4, e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nel Piano.

6. Per le sole polizze ricavo, in fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «de minimis», ai sensi dell'art. 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013.

7. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati.

8. Controlli in loco per verificare la conformità delle operazioni realizzate con la normativa applicabile inclusi i requisiti di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'organismo pagatore, determinata in seguito ai citati controlli amministrativi. La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di aiuto ed in base ad un fattore casuale. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

9. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

10. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.

11. In caso di esito positivo dell'istruttoria la comunicazione avverrà esclusivamente mediante pubblicazione su sito internet del Ministero e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che determini la non ammissibilità totale della domanda o in caso di riduzione proporzionale dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantità e prezzo), la comunicazione al richiedente degli esiti istruttori avverrà via PEC, con la quale, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, verranno fornite anche le istruzioni per la presentazione dell'istanza di riesame secondo le modalità indicate all'art. 10.

12. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

13. Per le colture riferite alle polizze sperimentali a fronte delle quali sono stati presentati altri PAI per la presentazione delle domande ai sensi della sottomisura 17.1 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, ai fini della verifica in capo al richiedente del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera produzione per territorio comunale, si procede all'istruttoria tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per prodotto/comune.

Art. 10.

Istanza di riesame

1. Entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della comunicazione via PEC delle modalità per visualizzare le risultanze istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il richiedente può manifestare interesse a presentare istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nel precedente art. 8.

2. Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente ha manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso riceverà via PEC le istruzioni operative per procedere alla predetta presentazione.

3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Art. 11.

Approvazione delle domande ed erogazione del contributo

1. L'organismo pagatore AGEA, provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto, sono comunicati al Ministero e certificati negli specifici decreti di pagamento dell'Agenzia.

2. L'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto è reso disponibile in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del Ministero.

3. L'organismo pagatore AGEA provvede all'erogazione dell'aiuto spettante, anche in più soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dai beneficiari all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

4. Al fine di garantire una più rapida erogazione dell'aiuto, in linea con le necessità delle parti, l'organismo pagatore AGEA può erogare un acconto fino al quaranta percento della spesa premi sostenuta sottoponendo il pagamento anticipato a clausola risolutiva.

Art. 12.

Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'organismo pagatore AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state ri-

scontrate inadempienze nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.
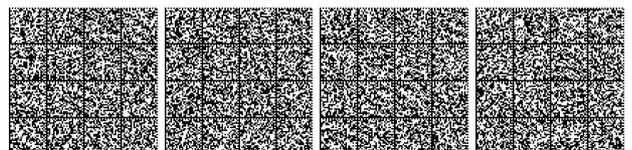
2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

3. Le modalità operative per il ritiro delle domande di aiuto e di altre dichiarazioni e documentazione, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

4. Le domande di aiuto e i documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

5. L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

6. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'organismo pagatore AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto.

7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Art. 13.

Cessione di aziende

1. Per cessione d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate».

2. L'aiuto può essere concesso ed erogato al cessionario, in relazione all'azienda ceduta, qualora la cessione d'azienda nella sua totalità sia avvenuta dopo la sottoscrizione della polizza ma prima del pagamento del premio assicurativo e qualora:

a) il cessionario provveda ad informare l'autorità competente dell'avvenuta cessione in domanda di aiuto e a chiedere la concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione probante l'avvenuta cessione. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;

b) il cessionario presenti tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto;

c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto;

d) il cessionario abbia pagato il premio.

3. Nei casi di cui al comma 2, la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto è svolta avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del cedente. L'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente decreto, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno 2020.

4. L'aiuto può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, qualora la cessione d'azienda sia avvenuta successivamente al pagamento del premio e qualora:

a) il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente al pagamento del premio e che nulla è dovuto al cessionario;

b) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto.

5. Qualora la titolarità di un'azienda venga trasferita nella sua totalità, a seguito di successione mortis causa, l'aiuto è erogato all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti al comma 2, compresa, se del caso, la lettera *d)*. In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. Il controllo dei requisiti verrà effettuato a seconda del momento del verificarsi dell'evento successorio:

a) Nel caso in cui l'evento morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza e al pagamento del relativo premio, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 è svolta pertanto con riferimento al solo de cuius. Nel caso in cui l'evento morte si sia verificato dopo la presentazione della domanda di aiuto l'erede dovrà provvedere esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa al l'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo contributo;

b) Qualora invece l'evento morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata dal de cuius ma prima della data di fine copertura della stessa e prima del pagamento del relativo premio, i controlli degli atti amministrativi saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda sia del de cuius che del relativo trasferimento in capo all'erede a far data dall'evento successorio.

6. Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

7. Le modalità attuative per la gestione del fascicolo aziendale sono definite da AGEA coordinamento con proprio provvedimento.

Art. 14.

Modalità di gestione della comunicazione con i richiedenti

1. Gli indirizzi dei richiedenti sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, tel. 06/46651; sito internet: www.politicheagricole.it; PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it;
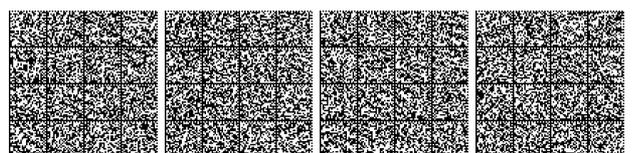
Organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma, tel. 06/494991; sito internet: www.agea.gov.it; PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

2. Tutte le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di aiuto avverranno attraverso PEC.

3. In caso di mancato recapito della comunicazione via PEC, sarà pubblicato sul sito internet del Ministero e sul portale SIAN l'elenco delle domande interessate, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Art. 15.

Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

1. La misura del contributo pubblico calcolato sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di aiuto di cui all'art. 9 del presente decreto è fino al:

a) 50% per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

b) 65% per le polizze sperimentali.

Art. 16.

Dotazione finanziaria

1. Per l'attuazione del presente decreto è assegnato un importo di risorse in termini di spesa pubblica di euro 12.000.000,00, oltre ad eventuali economie risultanti da precedenti assegnazioni.

2. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate sulla base delle disponibilità di bilancio nazionale.

3. Eventuali economie risultanti al termine dei pagamenti di cui al presente avviso, potranno essere utilizzate a copertura dei fabbisogni di annualità successive.

Art. 17.

Norme di rinvio

1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del Ministero i cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della citata legge. I termini indicati nella suddetta tabella devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

2. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito della suddetta tabella.

3. Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente decreto è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71 modificato con legge n. 69/2009.

4. In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

5. Per quanto non previsto nel presente decreto si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

Art. 18.

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

2. Responsabile del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale nominato dal Ministero titolare del trattamento delle domande di aiuto. La sede di AGEA è in via Palestro n. 81 - 00187 Roma. Il sito web istituzionale dell'Agenzia è il seguente: www.agea.gov.it

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 27 gennaio 2022

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 162

ALLEGATO 1

Strutture aziendali, allevamenti zootecnici, produzioni, rischi assicurabili e loro combinazioni

A. POLIZZE A COPERTURA DEI COSTI DI RIPRISTINO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

A.1 - STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
SERRE PER FUNGICOLTURA - strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
IMPIANTI ANTIBRINA
RETI MONOFILARE ANTINSETTO

A.2 - RISCHI ASSICURABILI

Obbligatorie:
GRANDINE
TROMBA D'ARIA
ECCESSO DI NEVE
VENTO FORTE
URAGANO
FULMINE
ECCESSO DI PIOGGIA
GELO (solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)
Facoltative:
PIOGGE ALLUVIONALI
SICCITÀ (solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

A.3 - COMBINAZIONI DI RISCHI ASSICURABILI

Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie di cui al punto A.2, a cui possono aggiungersi le avversità facoltative.

B. POLIZZE A COPERTURA DEI COSTI DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANIMALI

B.1 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVINI
CAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI
CAMELIDI

B.2 - RISCHI ASSICURABILI

1.1 Epizoozie assicurabili

Epizoozie di cui all'Allegato 1, punti da 1.7.1 a 1.7.7, del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2020.

1.2 Altri rischi assicurabili

Qualunque altra causa di morte.
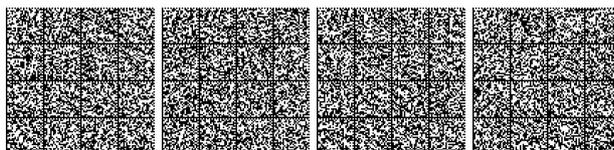
C. POLIZZE SPERIMENTALI A COPERTURA DEI RICAVI

C.1 - PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

FRUMENTO (FRUMENTO DURO GENERICO codice H10, ID varietà 1)
FRUMENTO (FRUMENTO TENERO GENERICO codice H11, ID varietà 2)

C.2 - RISCHI ASSICURABILI

1.1 Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITÀ
GELO E BRINA

1.2 Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.3 Avversità accessorie

COLPO DI SOLE, VENTO CALDO, E ONDATA DI CALORE
SBALZI TERMICI

1.4 Prezzo a garanzia del ricavo

RIDUZIONE DI PREZZO

C.3 - COMBINAZIONI DI RISCHI ASSICURABILI

Polizze che coprono l'insieme dei rischi elencati al punto C.2.

D. POLIZZE SPERIMENTALI INDICIZZATE

D.1 - PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI	FORAGGERE	ORTICOLE	AGRUMI	OLIVICOLE	OLEAGINOSE
AVENA	ERBA MEDICA	CETRIOLI	ARANCE	OLIVE DA OLIO	COLZA
FARRO	ERBAI	COCOMERI	BERGAMOTTO	OLIVE DA TAVOLA	SENAPE BIANCA
FRUMENTO	FAVINO	MELONI	CEDRO		GIRASOLE
GRANO SARACENO	LOIETTO	POMODORI	KUMQUAT		SOIA
MAIS	LUPINELLA	ZUCCA	LIMONI		
MIGLIO	SULLA	ZUCCHINE	MANDARANCE		
ORZO	TRIFOGLIO		MANDARINI		
RISO	VECCIA		POMPELMI		
SEGALE	FORAGGERE DA SEME		SATSUMA		
SORGO	PRATI E PRATI PASCOLO				
TRITICALE	PASCOLO				

D.2 - RISCHI ASSICURABILI

1.1 Avversità catastrofali
ALLUVIONE
SICCITÀ
GELO E BRINA
1.2 Avversità di frequenza
ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI
1.3 Avversità accessorie
COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI
1.4 Andamento climatico avverso
ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO

D.3 - COMBINAZIONI DI RISCHI ASSICURABILI

Polizze che coprono i rischi dovuti dall'andamento climatico avverso, di cui al punto D.2 - 1.4, a cui possono essere aggiunti gli altri rischi secondo le diverse combinazioni previste dal Piano:

PACCHETTO A	Avversità catastrofali + Avversità di frequenza + Avversità accessorie
PACCHETTO B	Avversità catastrofali + almeno una Avversità di frequenza
PACCHETTO C	Almeno tre delle Avversità di frequenza/accessorie
PACCHETTO D	Avversità catastrofali
PACCHETTO F	Due Avversità di frequenza

D.4 - TERMINI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE POLIZZE

Le polizze indicizzate per essere ammissibili devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2019 ed entro le scadenze riportate all'articolo 8 del Piano.

ALLEGATO 2a - Modello di domanda di aiuto Strutture aziendali

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii.
POLIZZE STRUTTURE AZIENDALI (D.M. 12 Gennaio 2015 n.162 e ss.mm.ii. - D.M. 24 luglio 2015 n. 15757)
Domanda di aiuto/PAI per l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà nazionale (FSN)
Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020, n. **XXX** del **XXX** pubblicato su G.U.R.I. **XXX**.
CAMPAGNA ASSICURATIVA 2020

AUTORITA' COMPETENTI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ORGANISMO PAGATORE
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE
CODICE A BARRE

NUMERO IN CHIARO

COMPILATO PER IL TRAMITE DI
CODICE CAA | SIGLA PROVINCIA | PROGR. UFFICIO | OPERATORE

DOMANDA:
INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐ In modifica della domanda numero:
DI SUBENTRO (ai sensi dell'art. 13 del Decreto) ☐

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE)

SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i. SI NO

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) @ | NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT (Comune, Provincia) | COMUNE | PROVINCIA | C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

SEZIONE II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO

☐ Il pagamento deve essere effettuato al richiedente

☐ Autorizzo l'Organismo Pagatore AGEA ad effettuare il pagamento all'Organismo collettivo di difesa (solo se Polizza collettiva e in presenza di flag su Anticipo consortile - vedi quadro C e Allegato Polizza):

CUAA (CODICE FISCALE)

RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente/OCD - il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con l'Istituto di Credito del richiedente/OCD: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice BIC-IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali) | IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro)

ISTITUTO

AGENZIA | COMUNE | PROVINCIA | C.A.P.

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

DATA DI VALIDAZIONE

NUMERO DI VALIDAZIONE

ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI ORGANISMO DI DIFESA A CUI SI ADERISCE (obbligatorio per l'adesione alle polizze collettive)

CODICE ORGANISMO

ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA

QUADRO C - DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

SEZIONE I - RIFERIMENTI ALLA POLIZZA

COMPAGNIA ASSICURATRICE — codice — denominazione

NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA (se Polizza collettiva)

MODALITA' PAGAMENTO

IMPORTO PAGATO (EURO) — DATA DEL PAGAMENTO

QUADRO D - DATI RELATIVI ALL'AIUTO RICHIESTO

SEZIONE I - RIFERIMENTI ALL'AIUTO RICHIESTO

AIUTO RICHIESTO (EURO) — (PARI AL 50 % DEL PREMIO DI POLIZZA)

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO E - PAI

SEZIONE I - SUPERFICIE MASSIMA ASSICURABILE PER LA DOMANDA DI AIUTO

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		PRODOTTO (da DM Prezzi)	SUPERFICIE			PREZZO UNITARIO MASSIMO	VALORE MASSIMO DA ASSICURARE
					ETTARI	ARE	CA		

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

Il sottoscritto :

ai sensi del Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020, chiede l'erogazione del contributo pubblico previsto dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii.

A tal fine dichiara assumendone la responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- di essere una PMI, di cui all'articolo 2, punto 2) del Reg. (UE) n. 702/2014;
- di non essere un'impresa in difficoltà, così come definita dall'art. 2, par. 1, punto (14) del Reg. (UE) n. 702/2014;
- di non essere un soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- che l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal Decreto con particolare riferimento agli interventi ammissibili di cui all'art. 4 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di aiuto non ha ottenuto né richiesto, anche tramite gli organismi collettivi di difesa di appartenenza, contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che la presente operazione è oggetto di intervento integrativo da parte dell'Ente ______________________ a carico di fondi __________;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 comma 1 lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76 comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- che nel caso di imprese in attività al momento della presentazione della domanda si provvederà ad aggiornare la destinazione d'uso della superficie in cui insiste la struttura qualora il Fascicolo aziendale non risulti aggiornato nel 2020.

Dichiara, agli stessi effetti, inoltre:
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di aiuto e che disciplinano il settore dell'assicurazione agricola agevolata;
- di essere a conoscenza del decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020, sulle polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020;
- di essere a conoscenza che l'entrata in copertura della polizza non può essere antecedente al 1° gennaio 2020 e che deve terminare entro il 31 dicembre dello stesso anno;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione anno/prodotto/avversità assicurabili relativamente alle strutture aziendali;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del D.Lgs. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
  a) conformità agli strumenti urbanistici e norme di settore;
  b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
  c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzionalità istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonchè a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca dell'aiuto richiesto;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'Organismo pagatore, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e dell'aiuto concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata, ed, in particolare, che in caso di esito completamente positivo dell'istruttoria, la comunicazione avverrà solo mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN;
- di essere consapevole che il contributo pubblico massimo erogabile, calcolato sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria della presente domanda di aiuto, è pari al 50% per le polizze/certificati a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, in funzione della disponibilità finanziaria di cui all'avviso pubblico.
- di essere □ non essere □ soggetto all'applicazione del DURC

Si impegna, inoltre:
- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Autorizza:
- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le attività istruttorie ai fini del trattamento dei dati per la domanda di aiuto, nonchè per le finalità istituzionali contenute nell' Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva (in caso di pagamento effettuato al richiedente).

Con riferimento alla documentazione necessaria alla richiesta della certificazione antimafia, qualora prevista sulla base dell'importo del contributo richiesto:

1 |___| dichiara che i documenti necessari sono stati messi a disposizione dell'Amministrazione

2 |___| dichiara di essere un Ente Pubblico esonerato dall'obbligo della certificazione antimafia

Dichiara, infine, di essere consapevole che, apponendo la firma nello spazio sottostante, si assume la piena responsabilità che quanto esposto nella presente domanda - incluse le dichiarazioni sopra riportate che si intendono qui integralmente assunte - risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: ________________________________ il: __________

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: ______________ N° __________ Data scadenza: ____________
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE ________________________________

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO G - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA:		**UFFICIO:**	

ATTESTAZIONI A CURA DELL'UFFICIO

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;

2) Il produttore ha firmato la domanda;

3) la domanda e gli eventuali allegati presenti sono stati archiviati presso questo ufficio;

4) la domanda contiene gli allegati sopra indicati.

Data : ____________________

Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda:

____

Il sottoscritto in qualità di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA ____,
dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA

(o del responsabile di livello superiore)

In qualità di Responsabile di Sede

____

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DELLA DOMANDA

QUADRO H - ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO - INFORMATIZZAZIONE POLIZZA STIPULATA

PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA	
POLIZZA INDIVIDUALE	

ANTICIPO CONSORTILE	
DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO	

NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA	COD. COMPAGNIA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		PRODOTTO (da DM Prezzi)	SPECIFICA DI PRODOTTO (da DM prezzi)	AVVERSITA'	SUPERFICIE ASSICURATA	PREZZO UNITARIO	VALORE ASSICURATO	TASSO	PREMIO	DATA INIZIO COPERTURA	DATA FINE COPERTURA
		CODICE	DESCRIZIONE										
						TOTALI:							

SOGGETTI PUBBLICI O RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SI NO

DICHIARA E ALLEGA:

1. espletamento diretto della procedura di gara per l'individuazione della Compagnia di assicurazione:
Provvedimento di aggiudicazione alla Compagnia di assicurazione;

2. conferimento dell'attività di individuazione della Compagnia di assicurazione ad un Organismo collettivo di difesa:
Provvedimento autorizzatorio all'adesione al citato Organismo collettivo di difesa o **Provvedimento di affidamento del servizio assicurativo all'Organismo collettivo per l'annata assicurativa di riferimento.**

DATA DELL'ATTO

PROTOCOLLO DELL'ATTO (facoltativo)

CIG relativo alla procedura di gara

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO L - SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 13 DEL DECRETO

SEZIONE I - CESSIONE DI AZIENDE

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)	DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
h ☐ Cessione di azienda	1 ☐ copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

SEZIONE II - SUCCESSIONE ***"MORTIS CAUSA"***

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
a ☐ decesso del beneficiario (successione mortis causa)	**A. Successione legittima** 1 ☐ dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare *unitamente a:* copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante 2 ☐ scrittura notarile indicante la linea ereditaria ***oppure*** 3 ☐ dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria *unitamente a:* copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente **inoltre, nel caso di coeredi:** 4 ☐ delega/consenso di tutti i coeredi al *unitamente a:* documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti ***oppure*** 5 ☐ nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi *unitamente a:* documento di identità in corso di validità del dichiarante **In caso di costituzione della comunione ereditaria:** 6 ☐ dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita **B. Successione testamentaria** 7 ☐ dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione *unitamente a:* copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

ALLEGATO 2b - Modello di domanda di aiuto Smaltimento carcasse

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii.
POLIZZE SMALTIMENTO CARCASSE (D.M. 12 Gennaio 2015 n.162 e ss.mm.ii. - D.M. 24 luglio 2015 n. 15757)
Domanda di aiuto per l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) - Reg. (UE) 702/2014 - SA.49425(2017/XA)
Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020, n. **XXX** del **XXX** pubblicato su G.U.R.I. **XXX**.
CAMPAGNA 2020

AUTORITA' COMPETENTI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ORGANISMO PAGATORE
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE
CODICE A BARRE

NUMERO IN CHIARO

COMPILATO PER IL TRAMITE DI
CODICE CAA | SIGLA PROVINCIA | PROGR. UFFICIO | OPERATORE

DOMANDA:
INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐ In modifica della domanda numero:
DI SUBENTRO (ai sensi dell'art. 13 del Decreto) ☐

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE)
SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i. SI NO
(Se barrato SI, valorizzare automaticamente il check Conduttore)
CONTRATTO DI SOCCIDA SI NO ☐ CONDUTTORE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) @ | NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | NUMERO TELEFONO
CODICE ISTAT (Comune, Provincia) | COMUNE | PROVINCIA | C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE
CUAA (CODICE FISCALE)
COGNOME | NOME
DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

SEZIONE II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO

☐ Il pagamento deve essere effettuato al richiedente

☐ Autorizzo l'Organismo Pagatore AGEA ad effettuare il pagamento all'Organismo collettivo di difesa (solo se Polizza collettiva e in presenza di flag su Anticipo consortile - vedi quadro C e Allegato Polizza):

CUAA (CODICE FISCALE)
RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE
CUAA (CODICE FISCALE)
COGNOME | NOME
DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente/OCD - il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con l'Istituto di Credito del richiedente/OCD: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice BIC-IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali) | IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro)

ISTITUTO

AGENZIA | COMUNE | PROVINCIA | C.A.P.

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
		65390000000

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

DATA DI VALIDAZIONE

NUMERO DI VALIDAZIONE

ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE

NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ORGANISMO DI DIFESA A CUI SI ADERISCE (obbligatorio per l'adesione alle polizze collettive)

CODICE ORGANISMO

ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA

QUADRO C - DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

SEZIONE I - RIFERIMENTI ALLA POLIZZA

COMPAGNIA ASSICURATRICE — codice — denominazione

NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA (se Polizza collettiva)

MODALITA' PAGAMENTO

IMPORTO PAGATO (EURO)

DATA DEL PAGAMENTO

SEZIONE II - RIFERIMENTI ALL'AIUTO RICHIESTO

AIUTO RICHIESTO (EURO)

(PARI AL 50 % DEL PREMIO DI POLIZZA)

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO D - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

ai sensi del Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020, chiede l'erogazione del contributo pubblico previsto dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii.

A tal fine dichiara assumendone la responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- di non essere un soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illeggittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- che l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal Decreto con particolare riferimento agli interventi ammissibili di cui all'art. 4 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di aiuto non ha ottenuto né richiesto, anche tramite gli organismi collettivi di difesa di appartenenza, contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che la presente operazione è oggetto di intervento integrativo da parte dell'Ente __________________________ a carico di fondi ____________ ;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 comma 1 lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art. 76 comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- che nel caso di imprese in attività al momento della presentazione della domanda si provvederà ad aggiornare il Fascicolo aziendale con i dati relativi all'allevamento qualora non risulti aggiornato nel 2020.

Dichiara, agli stessi effetti, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di aiuto e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere a conoscenza del decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020, sulle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020;
- di essere a conoscenza che l'entrata in copertura della polizza non può essere antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e che deve terminare entro il 31 dicembre dello stesso anno;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione anno/provincia/allevamento/garanzia di polizza relativamente allo smaltimento carcasse;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del D.Lgs. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
  a) la consistenza zootecnica dichiarata nel Piano Assicurativo Individuale;
  b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
  c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo di difesa nel caso di polizze collettive;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzionalità istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli allevamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonchè a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca dell'aiuto richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni e movimentazioni di animali è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'Organismo pagatore, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e dell'aiuto concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata, ed, in particolare, che in caso di esito completamente positivo dell'istruttoria, la comunicazione avverrà solo mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN;
- di essere consapevole che il contributo pubblico massimo erogabile, calcolato sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria della presente domanda di aiuto, è pari al 50% per le polizze/certificati a copertura dei costi per lo smaltimento carcasse, in funzione della disponibilità finanziaria di cui all'avviso pubblico.
- di essere □ non essere □ soggetto all'applicazionne del DURC

Si impegna, inoltre:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo PEC;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le attività istruttorie ai fini del trattamento dei dati per la domanda di aiuto, nonchè per le finalità istituzionali contenute nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 ;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva (in caso di pagamento effettuato al richiedente).

Con riferimento alla documentazione necessaria alla richiesta della certificazione antimafia, qualora prevista sulla base dell'importo del contributo richiesto:

1 |___| dichiara che i documenti necessari sono stati messi a disposizione dell'Amministrazione
2 |___| dichiara di essere un Ente Pubblico esonerato dall'obbligo della certificazione antimafia

Dichiara, infine, di essere consapevole che, apponendo la firma nello spazio sottostante, si assume la piena responsabilità che quanto esposto nella presente domanda - incluse le dichiarazioni sopra riportate che si intendono qui integralmente assunte - risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: ______________________________ il: ______________

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: ____________________ N° ________________ Data scadenza: ______________
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE ______________________________

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO E - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA:		UFFICIO:	

ATTESTAZIONI A CURA DELL'UFFICIO

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;

2) Il produttore ha firmato la domanda;

3) la domanda e gli eventuali allegati presenti sono stati archiviati presso questo ufficio;

4) la domanda contiene gli allegati sopra indicati.

Data : ____________________

Firmа dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda:

____

Il sottoscritto in qualità di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA ____, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA

(o del responsabile di livello superiore)

In qualità di Responsabile di Sede

____

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO F - ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO - INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA STIPULATA

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PAI	DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO	NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA	
POLIZZA INDIVIDUALE	

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	ORGANISMO DI DIFESA CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA	COMPAGNIA ASSICURATIVA

ANTICIPO CONSORTILE	
CODICE COMPAGNIA	

CORRISPONDENZA PAI - PRODUZIONI E VALORI ASSICURATI

DATI DEL PAI

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		ALLEVAMENTO (CODICE ASL)	SPECIE	TIPOLOGIA PRODUTTIVA	PRODOTTO (DM PREZZI)	N. CICLI PRODUTTIVI (A)	BENI ASSICURATI (B)		PRODUZIONE UNITARIA (C)		QUANTITA' MASSIMA ASSICURATA (A*B*C)	
		CODICE	DESCRIZIONE						U.M.	QTA	U.M.	QTA	U.M.	QTA

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA

SPECIFICA DI PRODOTTO PREZZO MASSIMO (DM PREZZI)	N. CICLI PRODUTTIVI (A)	BENI ASSICURATI (B)		PRODUZIONE UNITARIA (C)		PREZZO UNITARIO €/Kg (D)	VALORE ASSICURATO (A*B*C*D)	TASSO (E)	PREMIO (A*B*C*D*E)	DATA INIZIO COPERTURA	DATA FINE COPERTURA
		U.M.	QTA	U.M.	QTA						

USUFRUIBILITA' MAGGIORAZIONE CARCASSE (DM PREZZI):	

SOGGETTI PUBBLICI O RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SI NO

DICHIARA E ALLEGA:

1. espletamento diretto della procedura di gara per l'individuazione della Compagnia di assicurazione:
Provvedimento di aggiudicazione alla Compagnia di assicurazione;

2. conferimento dell'attività di individuazione della Compagnia di assicurazione ad un Organismo collettivo di difesa:
Provvedimento autorizzatorio all'adesione al citato Organismo collettivo di difesa o **Provvedimento di affidamento del servizio assicurativo all'Organismo collettivo per l'annata assicurativa di riferimento.**

DATA DELL'ATTO

PROTOCOLLO DELL'ATTO (facoltativo)

CIG relativo alla procedura di gara

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ALLEGATO 2c - Modello di domanda di aiuto Polizze sperimentali

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii.
POLIZZE SPERIMENTALI (D.M. 12 Gennaio 2015 n.162 e ss.mm.ii.)
Domanda di aiuto per l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà nazionale (FSN)
Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020, n. **XXX** del **XXX** pubblicato su G.U.R.I. **XXX**.
CAMPAGNA 2020

AUTORITA' COMPETENTI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ORGANISMO PAGATORE
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE
CODICE A BARRE

NUMERO IN CHIARO

COMPILATO PER IL TRAMITE DI
CODICE CAA | SIGLA PROVINCIA | PROGR. UFFICIO | OPERATORE

DOMANDA:
INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐ In modifica della domanda numero:
DI SUBENTRO (ai sensi dell'art. 13 del Decreto) ☐

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE)

SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 e s.m.i. SI NO

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) @ | NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO | NUMERO TELEFONO

CODICE ISTAT (Comune, Provincia) | COMUNE | PROVINCIA | C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

SEZIONE II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO

☐ Il pagamento deve essere effettuato al richiedente

☐ Autorizzo l'Organismo Pagatore AGEA ad effettuare il pagamento all'Organismo collettivo di difesa (solo se Polizza collettiva e in presenza di flag su Anticipo consortile - vedi quadro C e Allegato Polizza):

CUAA (CODICE FISCALE)

RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) | SESSO M F | COMUNE DI NASCITA | PROVINCIA

N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente/OCD - il codice BIC-IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con l'Istituto di Credito del richiedente/OCD: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore AGEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice BIC-IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE (obbligatorio nel caso di transazioni internazionali) | IBAN - COORDINATE BANCARIE (riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro)

ISTITUTO

AGENZIA | COMUNE | PROVINCIA | C.A.P.

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
		65390000000

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

DATA DI VALIDAZIONE

NUMERO DI VALIDAZIONE

ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE

NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ORGANISMO DI DIFESA A CUI SI ADERISCE (obbligatorio per l'adesione alle polizze collettive)

CODICE ORGANISMO

ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA

QUADRO C - DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA

SEZIONE I - RIFERIMENTI ALLA POLIZZA

COMPAGNIA ASSICURATRICE codice denominazione

NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA (se Polizza collettiva)

MODALITA' PAGAMENTO

IMPORTO PAGATO (EURO)

DATA DEL PAGAMENTO

SEZIONE II - RIFERIMENTI ALL'AIUTO RICHIESTO

AIUTO RICHIESTO (EURO)

(PARI AL 65 % DEL PREMIO DI POLIZZA)

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO D - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto : ______________________

ai sensi del Decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020, chiede l'erogazione del contributo pubblico previsto dal D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102. e ss.mm.ii.

A tal fine dichiara assumendone la responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- di essere una PMI, di cui all'articolo 2, punto 2, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- di non essere un'impresa in difficoltà, così come definita dall'art. 2, comma 1, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- di non essere un soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 5, del Reg. (UE) n. 702/2014;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda di aiuto non ha ottenuto né richiesto, anche tramite gli organismi collettivi di difesa di appartenenza, contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che la presente operazione è oggetto di intervento integrativo da parte dell'Ente ______________________ a carico di fondi ______________________;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 comma 1 lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76 comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Dichiara, agli stessi effetti, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di aiuto e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere a conoscenza dei decreti recanti modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020 sulle polizze sperimentali (polizze ricavo e polizze indicizzate);
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel decreto recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020;
- di essere a conoscenza che le polizze devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre del 2019 e tener conto delle relative scadenze riportate nel PGRA 2020;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste nel "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione anno/comune/prodotto/garanzia di polizza relativamente alle polizze sperimentali indicizzate;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del D.Lgs. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
  a) le produzioni annuali dichiarate nel PAI;
  b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
  c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo di difesa nel caso di polizze collettive;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa nazionale in
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzionalità istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonchè a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca dell'aiuto richiesto;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'Organismo Pagatore, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e dell'aiuto concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf e sul sito di Agea, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata, ed, in particolare, che in caso di esito completamente positivo dell'istruttoria, la comunicazione avverrà solo mediante pubblicazione su sito internet del Mipaaf e mediante portale SIAN;
- di essere consapevole che il contributo pubblico massimo erogabile, calcolato sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria della presente domanda di aiuto, è pari al 65% per le polizze sperimentali, in funzione della disponibilità finanziaria di cui all'avviso pubblico.
- di essere □ non essere □ soggetto all'applicazione del DURC

Si impegna, inoltre:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le attività istruttorie ai fini del trattamento dei dati per la domanda di aiuto, nonchè per le finalità istituzionali contenute nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva (in caso di pagamento effettuato al richiedente).

Con riferimento alla documentazione necessaria alla richiesta della certificazione antimafia, qualora prevista sulla base dell'importo del contributo richiesto:

1 |___| dichiara che i documenti necessari sono stati messi a disposizione dell'Amministrazione

2 |___| dichiara di essere un Ente Pubblico esonerato dall'obbligo della certificazione antimafia

Dichiara, infine, di essere consapevole che, apponendo la firma nello spazio sottostante, si assume la piena responsabilità che quanto esposto nella presente domanda - incluse le dichiarazioni sopra riportate che si intendono qui integralmente assunte - risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Fatto a: ______________________ il: ______________________

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO Tipo documento: ______________________ N° ______________ Data scadenza: ______________
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE

____

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO E - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA:		UFFICIO:	

ATTESTAZIONI A CURA DELL'UFFICIO

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;

2) Il produttore ha firmato la domanda;

3) la domanda e gli eventuali allegati presenti sono stati archiviati presso questo ufficio;

4) la domanda contiene gli allegati sopra indicati.

Data : ____________________

Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda:

____

Il sottoscritto in qualità di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA ____, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA

(o del responsabile di livello superiore)

In qualità di Responsabile di Sede

____

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO F - ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AIUTO - INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA STIPULATA

NUMERO IDENTIFICATIVO PAI

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO

ANTICIPO CONSORTILE [ ]

PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA [ ]

POLIZZA INDIVIDUALE [ ]

ORGANISMO COLLETTIVO DI DIFESA CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA

DATA STIPULA POLIZZA/CERTIFICATO	NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO

COD. COMPAGN	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CORRISPONDENZA PAI - VALORI ASSICURATI

DATI DEL PAI										
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE		PRODOTTO (da DM prezzi)	SUPERFICIE			PRODUZIONE DA ASSICURARE (*)		PRODUZ. BIOLOGICA SI/NO
		CODICE	DESCRIZIONE		HA	ARE	CA	U.M.	Q.TA	

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA								
SPECIFICA DI PRODOTTO (da DM prezzi)	SUPERFICIE ASSICURATA	QUANTITA' ASSICURATA	PREZZO UNITARIO	VALORE ASSICURATO	TASSO	PREMIO	DATA INIZIO COPERTURA	DATA FINE COPERTURA
cod. varietà 1								
cod. varietà 2								
TOTALI:								

(*) QUANTITA' MASSIMA ASSICURABILE COMPATIBILE CON L'AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO

AVVERSITA'

COMBINAZIONE DI RISCHI ASSICURATI: ____________________

SOGGETTI PUBBLICI O RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SI NO

DICHIARA E ALLEGA:

1. espletamento diretto della procedura di gara per l'individuazione della Compagnia di assicurazione:
Provvedimento di aggiudicazione alla Compagnia di assicurazione;

2. conferimento dell'attività di individuazione della Compagnia di assicurazione ad un Organismo collettivo di difesa:
Provvedimento autorizzatorio all'adesione al citato Organismo collettivo di difesa o **Provvedimento di affidamento del servizio assicurativo all'Organismo collettivo per l'annata assicurativa di riferimento.**

DATA DELL'ATTO

PROTOCOLLO DELL'ATTO (facoltativo)

CIG relativo alla procedura di gara

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

ALLEGATO 3

Documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie assicurative

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "*home banking*", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita.

- Assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "*non trasferibile*" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento.

- Carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale.

- Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale.

22A01570

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 febbraio 2022.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel territorio della Regione Basilicata interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6076. (Ordinanza n. 865).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata, nonché le delibere del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017 e del 24 luglio 2018 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 467 del 14 luglio 2017 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata», nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 508 del 23 febbraio 2018 con cui è stato disposto il trasferimento delle risorse regionali, pari ad euro 2.000.000,00, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 572 del 30 gennaio 2019 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata» con cui si è provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentire l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi i quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui si dispone che: «Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Considerato che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4, del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge n. 125/2020;

Vista la nota della Regione Basilicata dell'8 settembre 2021, con cui è stato tra l'altro trasmesso un prospetto recante gli interventi attualmente finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con relativi Codici unici di progetto (CUP);

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Acquisita l'intesa della Regione Basilicata con nota del 26 gennaio 2022;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il dirigente dell'Ufficio protezione civile della Regione Basilicata, già nominato soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 572 del 30 gennaio 2019, prosegue, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto responsabile provvede alle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 467 del 14 luglio 2017, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Basilicata nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6076, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 467 del 14 luglio 2017, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, ovvero con
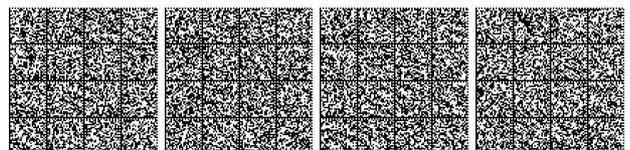
esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 1, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all'uopo trasferite nel bilancio regionale.

5. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, disponibili sulla contabilità speciale n. 6076 che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla predetta contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all'ultimo periodo comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni

1. All'esito di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1 il soggetto responsabile provvede alla chiusura della contabilità speciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01602

ORDINANZA 24 febbraio 2022.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel territorio della Regione Basilicata interessato dall'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6082. (Ordinanza n. 864).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 507 del 16 febbraio 2018, recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 609 del 16 ottobre 2019 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera», con cui si è provveduto a regolare la prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, ed è stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il Piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentine l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi i quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui si dispone che: «Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa verifica del cronoprogramma dei pa-

gamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Considerato che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-*undevicies* del decreto-legge n. 125/2020;

Vista la nota della Regione Basilicata dell'8 settembre 2021, con cui è stato tra l'altro trasmesso un prospetto recante gli interventi attualmente finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con relativi Codici unici di progetto (CUP);

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con cui consentire senza soluzione di continuità la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Acquisita l'intesa della Regione Basilicata con nota del 27 gennaio 2022;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Dirigente dell'ufficio protezione civile della Regione Basilicata, già soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 609 del 16 ottobre 2019, prosegue, nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il soggetto responsabile provvede alle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 507 del 16 febbraio 2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Basilicata nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Alla fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6082, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 507 del 16 febbraio 2018, che è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di cui al comma 2, alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora dalle stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente non sia possibile disporre delle informazioni necessarie al monitoraggio richiesto, per gli interventi di cui trattasi dispone con propri provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto previsto dal successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere sulle risorse all'uopo trasferite nel bilancio regionale.

5. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie

e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

6. Le risorse finanziarie relative agli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, disponibili sulla contabilità speciale n. 6082 che, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2022 ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui al comma 4, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla predetta contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

7. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile trasferiti alla gestione ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 4 per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di dodici mesi dal predetto trasferimento, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento a tal data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all'ultimo periodo comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. Il soggetto responsabile è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7, realizzati dopo il trasferimento al bilancio regionale conseguente alla scadenza dei termini previsti dal comma 4.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

11. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilità speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio regionale per il completamento dei Piani approvati dal Capo del Dipartimento.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni

1. All'esito di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, il soggetto responsabile provvede alla chiusura della contabilità speciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01603

ORDINANZA 4 marzo 2022.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 872).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;

Considerato che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

Considerato che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Considerata l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto-legge n. 16/2022;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dispone:

Art. 1.

Coordinamento nazionale degli interventi

1. Il Dipartimento della protezione civile, assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nei termini previsti dalla presente ordinanza.

2. Le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui articoli 2, 3 e 4.

3. Per assicurare il più efficace raccordo tra i diversi livelli operativi nello svolgimento delle attività di cui al presente contesto emergenziale, è istituto un comitato composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dal segretario generale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

Art. 2.

Nomina dei commissari delegati e coordinamento territoriale

1. I Presidenti delle regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:

a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le regioni e province autonome ne siano provvisti;

b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;

c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;

d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i commissari delegati e le province autonome operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture - Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022 trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4. Ove non disponibili le strutture di cui al precedente periodo, per le medesime finalità, le regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio, ovvero avvalersi degli enti locali in qualità di soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della presente ordinanza.

4. All'attuazione delle attività e degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 6.
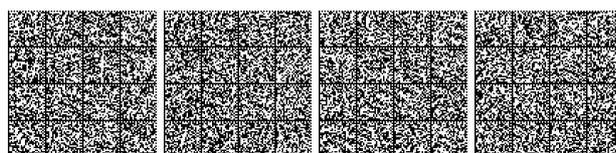
Art. 3.

Attività di accoglienza di competenza del Ministero dell'interno sul territorio e supporto alla medesima

1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo provvedono, assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati, a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli art. 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16.

2. Per le finalità di accoglienza di cui al comma 1, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con decreto ministeriale del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Per le medesime esigenze le Prefetture - Uffici territoriali del Governo si raccordano con i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2, per ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Le specifiche esigenze di supporto di cui al comma 2 sono formulate dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle forme di coordinamento di cui al comma 2 del precedente art. 2, unitamente alla comunicazione delle attività di competenza di cui al comma 1.

4. Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo possono rappresentare specifiche esigenze ai commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 4.

Nomina dei soggetti attuatori dei commissari delegati e disposizioni in materia di gestione contabile

1. Per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, i commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento.

2. Per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1 da lui individuato.

3. I soggetti intestatari delle contabilità speciali di cui al comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione «protezione civile» della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali di cui al comma 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.

4. Per l'attuazione delle misure previste dalla presente ordinanza a cura dei commissari delegati e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere concesse anticipazioni.

5. Al fine di garantire l'efficace coordinamento e attuazione delle attività di cui agli articoli 2 e 5, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono conferire incarichi dirigenziali in deroga all'art. 19, comma 2, limitatamente alla durata minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, di durata non superiore allo stato di emergenza, per la copertura dei relativi posti vacanti delle strutture regionali di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci regionali.

Art. 5.

Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego del Volontariato organizzato di protezione civile nelle attività previste dall'art. 2 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo art. 6. Per l'impiego delle organizzazioni iscritte nei rispettivi elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istruttoria delle relative istanze di rimborso per la successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 4.

2. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 6.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza posti in essere dai commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai soggetti attuatori da essi nominati, si provvede nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei ministri in relazione al presente contesto emergenziale.
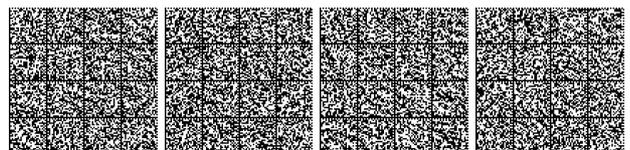
Art. 7.

Disposizioni in materia di lavoro

1. Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

Misure per l'accelerazione delle procedure di attivazione dei posti del Sistema di accoglienza e integrazione

1. I posti in accoglienza nell'ambito del Sistema di accoglienza ed integrazione, di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono attivati dagli enti locali titolari di finanziamento con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

2. L'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), per l'attivazione dei posti di cui al comma 1 è consentito anche in deroga agli articoli 7, comma 2, 8, comma 4, 9, comma 2 e 11, comma 2, art. 19, comma 1, lettera *k)* e delle linee guida allegate al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, recante «Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati».

3. Ai fini dell'attivazione dei posti di cui al comma 1 non si applica l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni 18 dicembre 2020, n. 173.

Art. 9.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di permettere ai comuni di andare in deroga per le somme urgenze ai tempi stringenti relativi alla copertura di spesa di fine anno;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, i commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, fino all'importo di euro 214.900,00 IVA esclusa per le forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.

3. I commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, è consentita nei limiti di euro 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
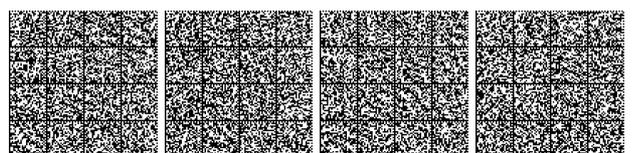
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a dieci;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Al di fuori delle procedure espletate in via ordinaria ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 10.

Clausola di salvaguardia delle regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano i poteri dei commissari delegati di cui alla presente ordinanza sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale.

3. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, le risorse finanziarie assegnate sono trasferite con vincolo di destinazione per gli interventi previsti dalla presente ordinanza al bilancio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a titolo di rimborso spese già sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale per le finalità della presente ordinanza. Le medesime risorse sono erogate secondo modalità concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la singola provincia interessata con accredito sul conto, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato e rendicontate ai sensi delle leggi provinciali di contabilità di cui all'art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01667
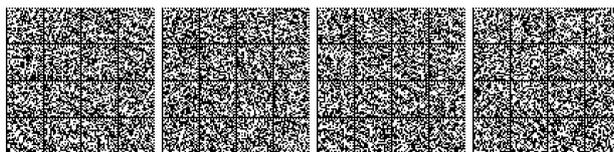
ORDINANZA 6 marzo 2022.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 873).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Considerato che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione interessata;

Considerato che l'intervento militare nel citato territorio, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Considerata l'esigenza di garantire con tempestività, nell'ambito del coordinamento dell'Unione europea, ogni forma necessaria di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», ed in particolare l'art. 9-*quater*;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, recante «Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45;

Vista la circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022, della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, contente «Crisi Ucraina – Prime indicazioni per Aziende sanitarie locali»;

Ravvisata la necessità di assicurare il necessario coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone l'opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza recate dal richiamato decreto legge n. 16 del 2022;

Ravvisata la necessità di consentire che le persone che provengono dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto possano raggiungere tempestivamente, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale, le strutture di cura e o assistenza sanitaria, il domicilio o altro luogo di accoglienza, nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche utilizzando a tal fine i mezzi di trasporto di cui all'art. 9-*quater* del decreto legge n. 52 del 2021;

Ravvisata la necessità di assicurare il tempestivo accesso all'assistenza sanitaria nei riguardi delle persone sopra citate, con particolare riferimento ai percorsi di vaccinazione da COVID-19 nonché alle ulteriori misure di profilassi necessarie, preservando altresì le misure di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 e le attività di sorveglianza, prevenzione e profilassi vaccinale anche in relazione ad altre patologie;

Dato atto degli esiti della riunione di coordinamento svoltasi in data 5 marzo 2022 cui hanno partecipato rappresentanti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota prot. n. 3990 del 6 marzo 2022 del Ministero della salute;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dispone:

Art. 1.

Modello operativo

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 872/2022 citata in premessa mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento nazionale con sede presso il Diparti-

mento della protezione civile in Roma. Nella struttura di coordinamento nazionale, articolata in funzioni di supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
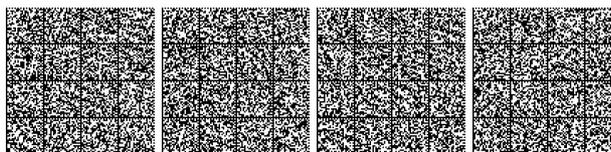
2. La struttura di coordinamento nazionale promuove l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

Disposizioni di carattere sanitario

1. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un *test* molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall'ingresso, in coerenza con quanto previsto nella circolare del Ministero della salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo 2022 citata in premessa. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.

2. Fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, in conformità a quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022 e dalla circolare del medesimo Ministero indicate in premessa, possono utilizzare i mezzi di trasporto di cui all'art. 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per raggiungere le strutture di cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle settantadue ore antecedenti a un *test* molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle quarantotto ore antecedenti a un *test* antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone di cui al comma 1, se negativo. I cittadini e soggetti di cui al presente comma hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto. I citati dispostivi devono essere forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2.

3. Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall'ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite.

4. Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 3, è necessario procedere tempestivamente all'offerta del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al *test* di *screening* per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni previste dalla circolare sopracitata e la necessità di completare i cicli vaccinali dell'infanzia.

5. Le vaccinazioni vengono erogate tramite l'iscrizione al regime di «straniero temporaneamente presente» (codice «STP»), con successiva circolare del Ministero della salute verranno identificate le modalità di tracciatura delle prestazioni erogate.

6. Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato verde cosiddetto rafforzato di cui all'art. 9, comma 1, lettera a-*ter*) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione.

7. I commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, assicurano il tempestivo accesso delle persone di cui al comma 1 ai percorsi disciplinati dal presente art. oltre ad eventuali ulteriori misure di profilassi successivamente individuate dal Ministero della salute.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01666

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 13 agosto 2021.

Interventi di ricostruzione di scuole, della sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo. (Ordinanza n. 22).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
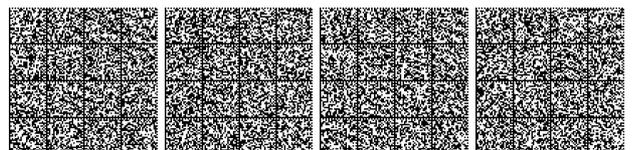
ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il subcommissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione.

Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci (o altri Soggetti Attuatori) per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» - l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la nota prot. 13017/2021 del 22 giugno 2021 con cui il Presidente della Provincia di Teramo ha richiesto l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza;

Vista, la nota prot. n. 170 del 22 giugno 2021 con cui del Presidente della ASP - Azienda Speciale per i servizi alla persona n. 1 di Teramo, ha richiesto l'attivazione dei poteri speciali relativamente alla ricostruzione degli edifici di proprietà dell'Ente, danneggiati dal sisma, per via della strategica importanza che la fruizione di queste strutture riveste nell'ambito dell'offerta dei servizi di istruzione, sociali e culturali dei minori più bisognosi dell'intero territorio provinciale;

Vista la nota della ASL di Teramo, prot. n. 98213/21 del 14 luglio 2021, con cui è stata richiesta l'attivazione in via di urgenza dei poteri speciali relativamente alla ricostruzione degli edifici di proprietà dell'Ente danneggiati dal sisma, per via della strategica importanza che la fruizione di queste strutture riveste nell'ambito dell'offerta dei servizi sanitari e sociali tipici delle attività esercitate dalla ASL;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici della Provincia di Teramo, da quelli della ASP 1 di Teramo, della ASL di Teramo, dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo – di seguito USR – e dalla struttura del Sub Commissario come risultante dalla relazione del sub-Commissario allegata;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) è urgente l'avvio dei lavori di adeguamento sismico dell'edificio adibito a sede della Prefettura di Teramo, per il valore simbolico che riveste, quale organismo di primo intervento in caso di calamità naturali o antropiche e al fine di renderla pienamente operativa e allocata nella sede storica, associando al recupero di funzionalità pubblica il recupero del valore identitario e simbolico della sede;

b) l'impossibilità di disporre di idonei spazi per l'attività didattica e per l'assistenza socio-sanitaria sta determinando un grave disagio alla popolazione scolastica e alle persone con disabilità ospitate negli edifici di proprietà della ASP 1 di Teramo e alle rispettive famiglie, ai funzionari pubblici e alla cittadinanza e si rende pertanto necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attività svolte negli edifici scolastici e negli uffici pubblici attraverso la disponibilità di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di ripristinare le condizioni di normalità preesistenti al sisma;

c) la ricostruzione delle scuole riveste carattere di urgenza per consentire la rinascita della città, per la funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale, derivanti dalla situazione pandemica, rendendosi necessario garantire agli studenti, ai docenti e al personale della scuola condizioni funzionali operative e di vivibilità in linea con le responsabilità delle attività che vi si svolgono;

d) gli edifici pubblici oggetto della presente ordinanza sono, in diversi dei casi, mantenuti in stato di sicurezza attraverso interventi di carattere provvisionale con conseguente rischio di ulteriore danneggiamento degli edifici e pericolo per la pubblica incolumità;

e) la ricostruzione degli edifici pubblici, scolastici e della sede della Prefettura di Teramo rivestono carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo anche in considerazione del vincolo gravante su alcuni degli edifici ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004 in quanto costruiti da oltre settanta anni;

Considerato che in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi sugli edifici sede di uffici pubblici o di istituzioni scolastiche e sulla sede della Prefettura, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le interazioni tra gli edifici interessati, al fine di consentire la ripresa dell'attività che vi si svolgono nel minor tempo possibile ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, biblioteche e altro;

Considerato che gli Uffici Territoriali del Governo o «Prefetture» figurano tra gli uffici «strategici» di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» la cui funzionalità deve essere assicurata in ogni condizione di necessità per il ruolo centrale degli uffici che in essi vi sono ubicati;

Considerato che, pur essendosi proceduto per l'edificio scolastico sede del Comi Succursale e per il Centro Polifunzionale di Piazza Dante a Teramo ad una immediata riparazione per via dei danni minori, occorre procedere ad effettuare lavori di adeguamento/miglioramento sismico degli stessi, a seguito dei quali l'indice di vulnerabilità sismica possa essere portato a livelli tali da rendere l'edificio utilizzabile con un elevato grado di sicurezza per studenti o fruitori;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione edifici pubblici, scolastici e della sede della Prefettura di Teramo si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

Considerato che sono inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 complessivamente gli interventi riferiti ai seguenti edifici, con annessi gli importi presuntivi indicati:

1) Edificio sede della Prefettura di Teramo per un importo di euro 9.141.546,88;

2) Istituto tecnico commerciale programmatori «B. Pascal» per un importo di euro 5.379.345,00;

3) Istituto tecnico commerciale «V. Comi» per un importo di euro 2.881.777,50;

4) Liceo artistico «Montauti» per un importo di euro 4.927.365,00;

5) Centro polifunzionale provinciale «Casa del mutilato» per un importo di euro 450.000,00;

Considerato che la Provincia di Teramo, sentito l'USR, ha altresì espresso la necessità di realizzare un ulteriore intervento, non compreso nell'allegato 1 all'ordinanza 109 del 2020 e relativo alla riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio sito in Teramo, al Largo San Matteo, già sede di propri Uffici strategici, come la Polizia Provinciale e l'Ufficio provinciale scolastico, per un costo stimato pari a euro 4.449.815,61, in quanto ritenuto essenziale ai fini dell'erogazione complessiva dei servizi forniti alla cittadinanza;

Considerato, che dalla relazione del sub-Commissario risulta indifferibile e urgente ripristinare i seguenti edifici di proprietà dell'Azienda per i Servizi alla Persona ASP 1 di Teramo, per gli importi presuntivi stimati indicati a fianco di ciascuno di essi, risultati inagibili o ulteriormente danneggiati a seguito del sisma 2016, tutti adibiti ad usi scolastici e culturali, oltre che ricreativi e sociali, al fine di consentire il ritorno alle normali condizioni di vita in carenza di strutture alternative:

1) Scuola per l'infanzia Gemma Marconi, importo presuntivo stimato 877.500,00 euro;
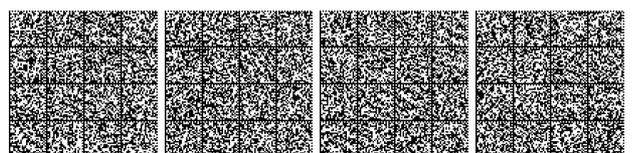
2) Istituto della Fondazione Regina Margherita, importo presuntivo stimato 8.816.000,00 euro;

3) Istituto Ottavia Caraciotti, importo presuntivo stimato 4.730.000,00 euro;

Considerato che gli importi relativi agli edifici di proprietà dell'Azienda per i servizi alla persona ASP 1 di Teramo sono stati individuati, come risulta dalla relazione di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza sulla base di una stima parametrica secondo i criteri di cui all'ordinanza n. 116/2021, relativa al recupero di beni di particolare pregio storico ed architettonico, nonché dei costi parametrici indicati nell'ordinanza commissariale n. 19/2017 per gli edifici privi di vincolo;

Considerato che dall'istruttoria congiunta di cui alla citata relazione del sub Commissario emerge la necessità di effettuare i seguenti interventi urgenti non inseriti nell'allegato 1 all'ordinanza n. 109/2020, su edifici e strutture di proprietà della ASL di Teramo e che risultano di estrema importanza per la ripresa delle normali attività da parte dell'Azienda sanitaria e per l'erogazione dei connessi servizi:

1) Edificio «Ex Ravasco» Collegio femminile, importo presuntivo stimato 3.030.000,00 euro;

2) ERP - Edilizia residenziale pubblica in via Getulio a Teramo, importo presuntivo stimato 400.000,00 euro;

Considerato, che dall'istruttoria congiunta di cui alla citata relazione del sub Commissario emerge la necessità di effettuare un ulteriore intervento di adeguamento sismico non compreso nell'allegato 1 all'ordinanza n. 109/2020 relativo all'edificio «Casa dello Sport» in via Taraschi a Teramo, i proprietà della Regione Abruzzo, per un importo stimato di euro 2.089.500,00 in quanto edificio strategico, prima del sisma del 2016 adibito a Centro per l'impego ed ora indispensabile per dotare il vicino liceo classico di una palestra per il completamento dell'offerta formativa e lo svolgimento delle attività didattico-sportive e fornire alla cittadinanza una idonea struttura per allenamenti di pallacanestro e pallavolo di diverse squadre dilettantistiche e minorili della Città di Teramo, rimaste prive di un luogo in cui allenarsi, e che tale intervento è indispensabile alla ripresa della normale vita sociale ed economica della intera Provincia;

Considerato che, dall'istruttoria di cui sopra, è emersa la necessità di includere nel programma di recupero unitario interventi non compresi nell'allegato all'ordinanza n. 109/ 2020, come meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per un importo totale previsionale stimato di euro 25.392.815,61;

Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi sugli edifici di proprietà della Provincia di Teramo, della ASP-1 di Teramo, della ASL di Teramo e della Regione Abruzzo è stimato un importo complessivo pari a euro 48.172.849,99, di cui euro 22.780.034,38 trovano copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020, e l'importo previsionale stimato di euro 25.392.815,61 per gli interventi non inclusi nella citata ordinanza n. 109/2020 e, in particolare: importo previsionale stimato euro 4.449.815,61 euro per il miglioramento sismico dell'edificio sede dell'Ufficio provinciale scolastico di proprietà della Provincia di Teramo; importo previsionale stimato euro 14.423.500,00 per l'adeguamento/miglioramento sismico degli edifici di proprietà della ASP 1 di Teramo individuati in: Scuola per l'infanzia Gemma Marconi, importo previsionale stimato euro 877.500,00, Istituto della Fondazione Regina Margherita, importo previsionale stimato euro 8.816.000,00 e Istituto Ottavia Caraciotti, importo previsionale stimato euro 4.730.000,00; importo previsionale stimato euro 4.430.000,00 per l'adeguamento/miglioramento sismico degli edifici di proprietà della ASL di Teramo individuati in: Edificio «Ex Ravasco» Collegio femminile, importo previsionale stimato euro 3.030.000,00 e ERP - Edilizia residenziale pubblica in via Getulio a Teramo, importo previsionale stimato euro 1.400.000,00; importo previsionale stimato euro 2.089.500,00 per il miglioramento sismico della Casa dello Sport di Teramo di proprietà della Regione Abruzzo, fermo restando che l'importo da finanziare per singolo intervento sarà determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 secondo cui «Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da parte di soggetti pubblici o privati, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel quadro economico dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i quali non possono essere comunque superiori al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.»;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 2020, laddove si stabilisce che nel quadro economico delle opere in oggetto possa essere inserita una percentuale pari «al 10% per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche; le relative spese sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale»;

Considerato che dalla citata relazione del sub-Commissario emerge che la ricostruzione degli edifici adibiti a sede della Prefettura di Teramo, degli uffici pubblici e degli istituti scolastici necessita di una pianificazione logistica per spostare i dipendenti pubblici e gli studenti in parallelo alla ricostruzione nel minor tempo possibile e che, a tale scopo, la Provincia ha dichiarato che non sono disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche ed ha pertanto individuato un edificio disponibile che sarà inizialmente riconvertito a sede temporanea della Prefettura, in grado di ospitare il personale degli edifici oggetto;

Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logistica, poter disporre, nei limiti previsti dagli articoli 13 dell'ordinanza n. 95/2020 e 12 dell'ordinanza n. 109/2020 delle risorse da destinare, rispettivamente, alla individuazione di una sede temporanea della Prefettura e delle sedi scolastiche temporanee nonché alle connesse spese logistiche, in un periodo antecedente l'effettivo avvio dei
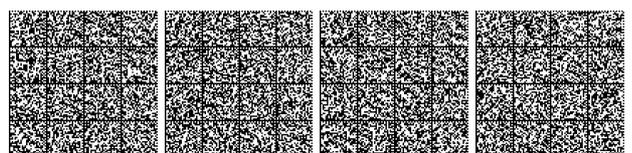
lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi di ricostruzione/adeguamento nel minor tempo possibile, in modalità compatibili con la gestione dell'attuale livello di vulnerabilità degli edifici stessi e secondo la più efficace programmazione della gestione delle attività scolastiche;

Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di recupero degli edifici di proprietà della Provincia di Teramo, della Regione Abruzzo, della ASL di Teramo e della ASP 1 di Teramo meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 49.172.849,99, di cui euro 22.780.034,38 trovano copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020, ed euro 25.392.815,61 a valere sulle risorse della contabilità speciale attribuita al Commissario straordinario per la ricostruzione per gli interventi di cui all'art. 4 comma 3 del decreto-legge n. 189/2016, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie;

Ritenuto di individuare, per l'intervento unitario di ricostruzione di cui alla presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale *sub* Commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati e per ragioni di continuità e connessione con gli interventi già avviati, individuare l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo, il quale presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi di cui alla presente ordinanza ad eccezione di quelli relativi alla ricostruzione delle scuole e degli immobili di proprietà della ASL Teramo, per i motivi di seguito indicati, e ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio;

Vista la nota n. 106284 del 5 agosto 2021 della ASL di Teramo che ha attestato di disporre di una organizzazione interna composta da ventisette unità, articolata anche con settori tecnici e professionalità preposte alla gestione degli appalti e di aver eseguito negli ultimi tre anni appalti di lavori per un importo non inferiore a euro 12.000.000,00;

Ritenuto inoltre opportuno, in ragione della specificità degli interventi, individuare quali idonei soggetti attuatori per gli interventi di recupero delle scuole di proprietà della provincia e degli edifici del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo, rispettivamente la Provincia di Teramo e la ASL di Teramo;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere, altresì, supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. - di seguito GSE, di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici di fornitura di servizi tecnici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, anche l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici del patrimonio edilizio della Provincia di Teramo;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95 e 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi di derogare le procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione delle scuole di Teramo;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale che attesta la necessaria disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 6 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma il complesso degli interventi di adeguamento e ricostruzione dell'edificio adibito a sede della Prefettura di Teramo, degli edifici adibiti a sede di istituti scolastici di secondo grado e di uffici pubblici del patrimonio della Provincia di Teramo, degli edifici di proprietà della ASP 1 di Teramo e della ASL di Teramo, nonché la Casa dello Sport di proprietà della Regione Abruzzo nel territorio della Regione Abruzzo, interessato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Gli interventi in oggetto sono meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

A – Edifici di proprietà della Provincia di Teramo.

1. Edificio sede della Prefettura di Teramo per un importo previsionale stimato di euro 9.141.546,88 già finanziato dall'ordinanza n. 109/2020

2. Istituto tecnico commerciale programmatori «B. Pascal» - corpo B2 per un importo previsionale stimato di euro 5.379.345.00, già finanziato dall'ordinanza n. 109/2020.

3. Istituto tecnico commerciale «V. Comi» per un importo previsionale stimato di euro 2.881.777,50 già finanziato dall'ordinanza n. 109/2020.

4. Liceo artistico «Montauti» per un importo previsionale stimato di euro 4.927.365,00 già finanziato dall'ordinanza n. 109/2020.

5. Centro polifunzionale «casa del mutilato» di Piazza Dante per un importo previsionale stimato di euro 450.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 109/2020.

6. Edificio già sede dell'Ufficio provinciale scolastico e della Polizia provinciale, sito in Largo San Matteo per un importo previsionale stimato di euro 4.449.815,61.

B – Edifici di proprietà dell'Azienda per i servizi alla persona di Teramo ASP 1.

7. Edificio sede della Scuola infanzia Gemma Marconi, per un importo previsionale stimato di euro 877.500,00.
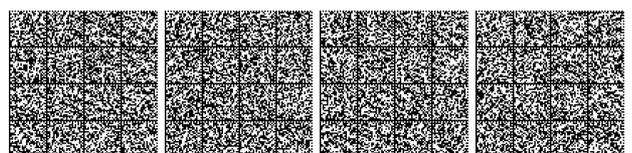
8. Edificio sede della Fondazione «Regina Margherita» per un importo previsionale stimato di euro 8.816.000,00.

9. Edificio sede dell'Istituto Ottavia Caraciotti per un importo previsionale stimato di euro 4.730.000,00.

C – Edifici di proprietà della Azienda sanitaria locale di Teramo.

10. Edificio «Ex Ravasco» Collegio femminile, per un importo previsionale stimato di euro 3.030.000,00.

11. ERP – Edilizia residenziale pubblica, via Getulio a Teramo, per un importo previsionale stimato di euro 1.400.000,0.

D – Edificio di proprietà della Regione Abruzzo.

12. Edificio Casa dello Sport via Taraschi Teramo, per un importo previsionale stimato di euro 2.089.500,00.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta da parte della Provincia di Teramo, ASL ASP 1 e dell'USR, in quanto:

a) riguardano edifici ubicati per la maggior parte nel centro storico della città di Teramo la cui ricostruzione è urgente e indispensabile al fine del recupero coordinato e unitario del tessuto urbano;

b) la ricostruzione degli edifici non ubicati nel centro storico è relativa ad una scuola materna e ad una RSA la cui ricostruzione, anche avuto riguardo all'attuale situazione epidemiologica, è urgente;

c) riguardano edifici per i quali è necessario un adeguamento sismico a seguito delle prime riparazioni urgenti ed è in atto un crescente progressivo ammaloramento degli edifici, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento, che rischia di compromettere la stabilità delle singole strutture e il loro stato di conservazione, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose;

d) l'impossibilità di disporre di idonei spazi sta determinando gravi pregiudizi alle attività didattiche e al regolare svolgimento, di talché si rende necessario garantire quanto prima al recupero pieno della disponibilità di spazi per le attività scolastiche, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

e) la collocazione provvisoria degli uffici della Prefettura, di RSA e degli altri uffici pubblici in una pluralità di sedi distaccate temporanee crea disorientamento e disagi alla cittadinanza per la frammentazione dei servizi resi al cittadino e grava l'amministrazione dei costi di locazione delle sedi sostitutive, oltre a costituire per la collettività una perdita del valore identitario e simbolico delle sedi storiche;

f) la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 riveste carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per la ripresa delle normali condizioni di vita in quanto adibiti a sede di pubblici uffici, residenze per anziani, istituti scolastici e della Prefettura di Teramo, per il numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni e interazioni nella ricostruzione di alcuni edifici di cui alla presente ordinanza con altri edifici, pubblici e privati, per il numero di soggetti coinvolti.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti della Provincia di Teramo, ASP1 di Teramo, ASL di Teramo, dell'USR e del sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in ragione della unitarietà degli interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo è individuato quale soggetto attuatore idoneo per gli interventi indicati in Allegato n. 1, fermo restando quanto previsto al comma 2.

2. In ragione della specificità degli interventi sono altresì individuati come idonei soggetti attuatori:

a) per le opere riguardanti gli Istituti scolastici di secondo grado e il Centro polifunzionale di Piazza Dante (individuati all'art. 1 - lettera A, numeri da 1 a 4), la Provincia di Teramo;

b) per i lavori di miglioramento/adeguamento sismico degli edifici di proprietà della ASL 4 di Teramo (individuati all'art. 1 - lettera C, numeri da 10 e 11) la ASL di Teramo.

3. Ai fini di cui al comma 2, la Provincia di Teramo è considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa e per ragioni di continuità, in quanto ha attestato di avere all'interno della propria organizzazione amministrativo/funzionale un'apposita struttura dedicata specificamente all'edilizia scolastica, nonché una struttu-

ra dedita alla gestione delle procedure di affidamento di lavori e servizi di cui al decreto legislativo n. 50/2016. La ASL 4 è considerato idoneo soggetto attuatore in quanto attestato di avere al suo interno e nell'ambito della propria dotazione organica, un apposito ufficio composto da ventisette unità e di aver gestito negli ultimi tre anni lavori per un importo non inferiore a euro 12.000.000,00.
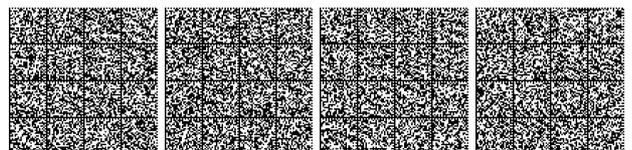
4. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

2. Le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020 possono essere individuate dal sub-Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalità semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito in deroga all'art. 36 comma 2 lettera *a)* del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;

b) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai fini di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilità informale da parte del mercato negoziando successivamente con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in deroga all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale in deroga all'art. 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

5. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino del patrimonio edilizio di cui alla presente ordinanza, possono essere

oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

7. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 20 giorni dall'avvio delle procedure.

8. In deroga al termine di cui all'art. 1 comma 3 del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

9. Il soggetto attuatore può ricorrere all'adesione dei protocolli energetico ambientali per le opere di particolare valore e agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63.

13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza.

16. Per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica e delle funzioni pubbliche, nelle more della riparazione o ricostruzione di edifici pubblici adibiti a tali usi danneggiati dal sisma, nel caso in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche, nel quadro economico delle opere in oggetto può essere inserita una percentuale pari, rispettivamente, al 10% per gli edifici scolastici e al 3% per gli edifici pubblici, dell'importo dei lavori.

17. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali.

18. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. La Provincia di Teramo, la ASL di Teramo e l'USR, sentito il sub Commissario, individuano prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite euro 48.172.849,99. La spesa per gli interventi di cui ai punti di cui all'art. 1 - lettera A, numeri da 1 a 5 della presente ordinanza, per un totale di euro 22.780.034,38, trova copertura all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; gli interventi di cui al medesimo art. 1 - lettera A, numero 6; lettera B, lettera C e lettera D, di importo stimato pari a euro 25.392.815,61, e l'ulteriore spesa per l'intervento di cui all'art. 4, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'eventuale ulteriore spesa per i suddetti interventi come da importo risultante in fase progettuale sarà determinata all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
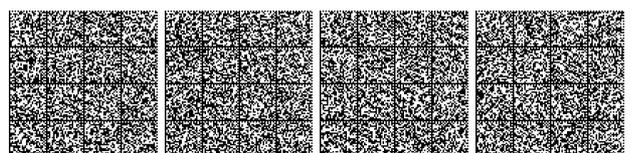
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali economie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza i soggetti attuatori, a seconda dei casi, all'utilizzo delle predette economie;

b) per il completamento di uno degli altri interventi tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta dell'Ente proprietario dell'edificio e, quindi, Provincia di Teramo, ASP 1 di Teramo, ASL di Teramo o Regione, a seconda dei casi.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 13 agosto 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2151

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A01564

ORDINANZA 13 agosto 2021.

Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016. (Ordinanza speciale n. 23).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legi-

slativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,

che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

l'ordinanza n. 64 del 6 settembre 2018 recante «Approvazione del 1° Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la convenzione del 24 ottobre 2019 per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso compresi nelle ordinanze n. 37/20187 e n. 64/2019 stipulata tra l'Ufficio speciale della Regione Marche e il Consorzio di bonifica delle Marche;

Vista la legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 e, in particolare l'art. 5 che definisce il consorzio di bonifica delle Marche, come «ente pubblico economico di natura associativa dotato di autonomia statutaria, funzionale e contabile, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità ed equilibrio di bilancio.» e lo assoggetta alla vigilanza della regione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 recante «Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale»;

Dato atto che l'USR Marche, con cui è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui alla presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, dal Consorzio di bonifica Marche e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) i tratti dei corsi d'acqua richiedono interventi urgenti di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico rispetto ai versanti del bacino idrografico;

b) gli interventi sono critici per la stretta interdipendenza che le opere in questione hanno rispetto alla ricostruzione pubblica e privata dei tre comuni interessati in quanto i corsi d'acqua interessati si intrecciano con i tessuti urbani dei centri creando un'interferenza tra i cantieri potenziali difficile da gestire;

c) è necessario e urgente ripristinare la funzionalità idraulica della briglia esistente, ma attualmente aggirata dal filone della corrente riducendo l'accelerazione del fenomeno di allentamento degli ammassi rocciosi e di rilascio di detriti e/o di scivolamento di materiali sconnessi lungo i versanti e il conseguente intasamento degli alvei e le traverse abbassando la loro capacità di accumulo e quindi diminuendo la loro efficienza come opere di difesa;
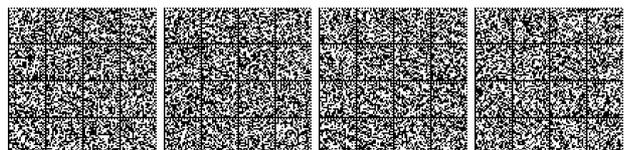
Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi di mitigazione del rischio idraulico si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità;

Considerato che l'intervento relativo alle opere di mitigazione del rischio idraulico R4 area Valruscio - Ussita, è inserito nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017;

Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 all'ordinanza n. 64 del 2018 i seguenti interventi:

a) nel Comune di Visso: fiume Nera a Visso, a valle derivazione ERG; fiume Nera a Visso, da centro storico a traversa derivazione ERG; fossi minori fiume Nera (Cardosa, Valle di Norcia, Vallopa); fiume Nera a monte abitato Visso; torrente Ussita a monte confluenza fiume Nera;

b) nel Comune di Castelsantangelo sul Nera: fiume Nera tratto Castelsantangelo e Visso; fosso delle Brecce - Nocria; fiume Nera tratto Castelsantangelo - Vallinfante; fosso Ravarro - Vallinfante; *debris-flow* versante M. Porche; fosso S.Angelo - Castelsantangelo; fosso Capo di Nera - Nocelleto; fosso Capo di Nera - Rapegna; fosso di Corveto - Rapegna/Nocelleto; fosso di Varogna - Nocelleto/Rapegna;

c) nel Comune di Ussita: versante e asta fluviale S. Cataldo/Capovallazza; torrente Ussita a monte dell'abitato; fossi minori Ussita - Capovallazza; fosso il Vallone - Casali;

Considerato che le citate ordinanze n. 37 e n. 64 per la realizzazione degli interventi sui dissesti idrogeologici, ivi compresi quelli di cui alla presente ordinanza, nei territori colpiti dal sisma assegnano, complessivamente e indistintamente, un importo pari a euro 62.457.160,00, in favore della Regione Marche;

Visto l'art. 2 della citata convenzione del 24 ottobre 2019 stipulata tra l'Ufficio speciale della Regione Marche e il Consorzio di bonifica delle Marche che individua, per ciascun intervento ricompreso nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso l'importo stimato per un onere complessivo pari a euro 43.021.463,00;

Considerato che a valere sull'importo originariamente individuato, pari complessivamente ad euro 43.021.463,00 la Regione Marche ha effettuato ulteriori interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico di tipo gravitativo, realizzati dai comuni interessati come soggetti attuatori e dal PF. Tutela del territorio di Ascoli Piceno, per un importo pari a euro 4.631.310,26 e, pertanto, l'importo disponibile a valere sulle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 64 del 2018 residuano risorse pari ad euro 38.390.152,74;

Considerato che dall'istruttoria compiuta di cui alla citata relazione del sub Commissario è emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in oggetto, l'esigenza di eseguire attività propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi negli alvei più gravemente interessati da dissesti idrogeologici quali lo sfalcio della vegetazione, la sghiaiatura, la rimozione di materiale detritico, la pulizia degli alvei, la riprofilatura degli argini, il pristino degli incisi, le opere di contenimento strettamente necessarie, la segnaletica, l'interdizione di strade e aree nonché quant'altro necessario a rimuovere il pericolo e che l'onere per tali attività possa essere stimato in euro 3.500.000,00 e pertanto per la progettazione ed esecuzione delle opere l'importo massimo complessivo possa essere stimato in euro 39.521.463,00, fermo restando che l'importo da finanziare per singolo intervento sarà determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto;

Considerato che sono state adottate le ordinanze speciali n. 14 e 16 del 2021 relative, rispettivamente agli interventi di ricostruzione del Comune di Castelsantangelo sul Nera e agli interventi di ricostruzione del Comune di Ussita, e che il Comune di Visso con nota del 17 luglio 2021 ha richiesto l'attivazione dei poteri speciali ed è in corso l'adozione della relativa ordinanza speciale, risultando pertanto necessario e urgente disciplinare gli interventi sui dissesti idrogeologico nei citati comuni in quando strettamente interconnessi con gli interventi di cui alle citate ordinanze al fine di completare gli interventi accelerandone l'attuazione;

Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi sui dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso è stimato un importo pari a euro 3.500.000,00 per le attività propedeutiche ed euro 39.521.463,00 per gli interventi definitivi, per un importo complessivo pari ad euro 43.021.463,00 che trova copertura quanto a euro 38.390.152,74 nelle somme stanziate per tali interventi dalle ordinanze n. 37 e n. 64 e quanto a euro 4.631.310,26 a valere sulla contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto di approvare il Piano degli interventi come da allegato n. 1 alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 43.021.463,00;

Ritenuto di individuare, per l'intervento unitario sui dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Consorzio di bonifica Marche è un ente pubblico economico istituito con delibera dalla giunta regionale delle Marche nel dicembre 2013 ai sensi della legge regionale n. 13 del 17 giugno 2013 e che ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 13/2013 la regione può altresì avvalersi del consorzio medesimo ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità previste dalla medesima legge e per l'individuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici;

Dato atto che l'USR Marche richiede di individuare come soggetto attuatore della progettazione e della realizzazione delle opere sui dissesti nei Comuni di Castelsantangelo, Ussita e Visso, il Consorzio di bonifica per ragioni di continuità con le attività già intraprese ai sensi della citata convezione del 24 ottobre 2019 definendo, al contempo, i compiti e le responsabilità degli altri soggetti coinvolti;
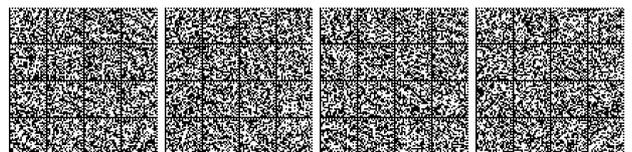
Considerato che il Consorzio di bonifica ha una consolidata esperienza in tema di progettazione ed esecuzione di interventi di riduzione di rischio idrogeologico e dispone di una struttura dedicata a tali interventi;

Ritenuto, per ragioni di continuità e semplificazione, individuare nel Consorzio di bonifica Marche il soggetto attuatore per la gli interventi definitivi sui dissesti idrogeologici;

Ritenuto di individuare nell'USR Marche il soggetto attuatore per le attività propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi sui dissesti maggiormente significativi in termini di pericolosità e, in particolare per gli interventi relativi a fiume Nera tratto Castelsantangelo-Visso: opere difesa spondale, nuove arginature; t. Ussita a monte dell'abitato: rifacimento traverse, muri d'argine, rimozione ostruzioni d'alveo, manutenzioni idraulico-forestali, opere di consolidamento; fiume Ussita centro abitato a monte confluenza; fiume Nera -intervento a monte del centro abitato del Comune di Visso;

Considerato altresì che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte dei soggetti attuatori, potendo il Consorzio di bonifica anche utilizzare la propria società *in house*, «Bonifica Marche Engineering S.r.l.», rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalità esterne di complemento;

Visti l'art. 1, commi 162-170 della legge n. 145 del 2018 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2019 relativi all'istituzione presso l'Agenzia del demanio della «Struttura per la progettazione»;

Ritenuto di potersi eventualmente avvalere, mediante stipula di apposita convenzione, della «Struttura per la progettazione» istituita presso l'Agenzia del demanio, per tutti i servizi tecnici necessari alla realizzazione degli interventi sui dissesti per le attività progettuali;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico - amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, anche l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della sistemazione dei dissesti idrogeologici e ripristino del corso delle acque cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, di derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo al soggetto attuatore USR Marche di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilità tecnico-economica per le sole opere propedeutiche finalizzate all'immediata riduzione dei rischi ai fini delle lavorazioni successive, fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori;

Considerato necessario, al fine del più corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Vista la delibera ANAC n. 483 del 23 maggio 2018 in merito all'applicazione dell'accordo-quadro, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti di lavori anche di nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo a quelli di manutenzione come previsto dalla legislazione previgente;

Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini di flessibilità, abbattimento dei tempi procedurali, consentire, ove ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo quadro con uno o più operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare;

Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto di dover derogare al termine previsto all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, consentendo l'impiego del sistema cd. «di inversione procedimentale» anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi sui dissesti idrogeologici di cui alla presente ordinanza;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Vista l'attestazione della Direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi sui dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso nel territorio della Regione Marche, meglio descritti nella relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza, contenente anche il cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Gli interventi sono così riassuntivamente indicati con la relativa stima previsionale delle spese:

a) interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera:

1. fiume Nera tratto Castelsantangelo e Visso, importo previsionale stimato euro 3.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

2. fosso delle Brecce - Nocria importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

3. fiume Nera tratto Castelsantangelo - Vallinfante importo previsionale stimato euro 4.500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

4. fosso Ravarro - Vallinfante importo previsionale stimato euro 500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

5. *debris-flow* versante M. Porche importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

6. fosso S.Angelo - Castelsantangelo importo previsionale stimato euro 500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

7. fosso Capo di Nera - Nocelleto importo previsionale stimato euro 1.800.00,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

8. fosso Capo di Nera - Rapegna importo previsionale stimato euro 1.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

9. fosso di Corveto - Rapegna/Nocelleto importo previsionale stimato euro 500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

10. fosso di Varogna - Nocelleto/Rapegna importo previsionale stimato euro 1.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

b) interventi nel Comune di Ussita:

11. versante e asta fluviale S. Cataldo/Capovallazza importo previsionale stimato euro 3.300.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

12. torrente Ussita a monte dell'abitato importo previsionale stimato euro 4.000.000,00, già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

13. fossi minori Ussita - Capovallazza importo previsionale stimato euro 1.800.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;
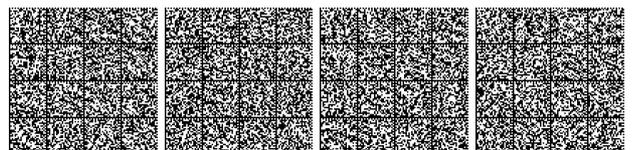
14. fosso il Vallone - Casali importo previsionale stimato euro 2.700.00,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

15. opere di mitigazione del rischio idraulico R4 area Valruscio importo previsionale stimato euro 3.821.463,00 già finanziato dall'ordinanza n. 37 del 2017;

c) interventi nel Comune di Visso:

16. fiume Nera a Visso, a valle derivazione ERG importo previsionale stimato euro 500.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

17. fiume Nera a Visso, da centro storico a traversa derivazione ERG importo previsionale stimato euro 3.800.00,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

18. fossi minori fiume Nera (Cardosa, Valle di Norcia, Vallopa) importo previsionale stimato euro 2.700.00,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

19. fiume Nera a monte abitato Visso importo previsionale stimato euro 2.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

20. torrente Ussita a monte confluenza fiume Nera importo previsionale stimato euro 2.000.000,00 già finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018;

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si articola nelle seguenti attività:

a) attività propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi negli alvei più gravemente interessata dai dissesti, per una spesa stimata pari a euro 3.500.000,00;

b) progettazione ed esecuzione degli interventi nonché espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative connesse per una spesa stimata pari a euro 39.521.463,00.

3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere critici e di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'USR e il Consorzio di bonifica Marche:

a) i tratti dei corsi d'acqua richiedono interventi urgenti di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico rispetto ai versanti del bacino idrografico;

b) gli interventi sono critici per la stretta interdipendenza che le opere in questione hanno rispetto alla ricostruzione pubblica e privata dei tre comuni in quanto i corsi d'acqua interessati si intrecciano con i tessuti urbani dei centri creando un'interferenza tra i cantieri potenziali difficile da gestire;

c) è necessario e urgente ripristinare la funzionalità idraulica della briglia esistente, ma attualmente aggirata dal filone della corrente riducendo l'accelerazione del fenomeno di allentamento degli ammassi rocciosi e di rilascio di detriti o di scivolamento di materiali sconnessi lungo i versanti e il conseguente intasamento degli alvei e le traverse abbassando la loro capacità di accumulo e quindi diminuendo la loro efficienza come opere di difesa.

4. In relazione alla criticità degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli interventi di cui alla presente ordinanza, nonché tra questi e gli interventi di ricostruzione pubblica a privata, al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile. L'intervento unitario contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti, dell'USR del Consorzio di bonifica Marche e il sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche ed alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi e per ragioni di continuità con le attività già avviate, il Consorzio di bonifica delle Marche, ente pubblico economico di natura associativa vigilato dalla Regione Marche secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13, è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi relativi alla progettazione ed esecuzione degli interventi e all'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative connesse, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*.

2. L'USR Marche, in quanto dotato anche dei necessari poteri espropriativi ed amministrativi, è individuato quale idoneo soggetto attuatore per le attività propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei rischi negli alvei più gravemente interessati dai dissesti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può
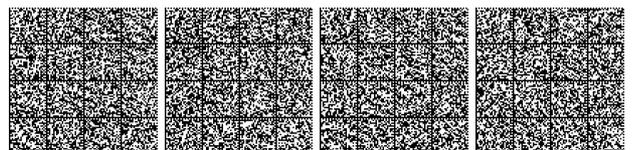
avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Per l'espletamento da parte del Consorzio di bonifica delle Marche delle attività di stazione appaltante, è ammesso, previa motivata richiesta un rimborso spese forfettario non superiore al 2% dell'importo dei lavori, a valere sui quadri economici degli interventi.

Art. 4.

Coordinamento degli interventi

1. Fermi restando i compiti e i poteri del sub Commissario di cui all'art. 2, in ragione della stretta interconnessione tra gli interventi sui dissesti idrogeologici di cui alla presente ordinanza e gli altri interventi pubblici e privati nei territori dei comuni dell'Alto Nera, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, sentito il sub Commissario, attua ogni necessaria attività volta alla definizione di indirizzi ed al coordinamento degli interventi tenendo conto del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche e private.

Art. 5.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, alla tutela ambientale e paesaggistica, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

2. Le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi a operatori economici;

a) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 6.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e n. 110 del 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;

b) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ai fini di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilità informale da parte del mercato negoziando successivamente con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. Il soggetto attuatore USR-Marche in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo o di fattibilità tecnico economica. Nei casi di cui al presente comma, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

5. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico alveo per rendere il corso delle acque parzialmente regolare in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

7. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.

8. In deroga al termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

9. Il soggetto attuatore, al fine di accelerare gli interventi può procedere, dandone motivazione ed evidenza nelle procedure di gara, all'accorpamento degli interventi in specifici lotti funzionali in deroga all'art. 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 50, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63.

13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza.

16. Nell'ambito dei lavori di rispristino dell'officiosità dei corsi d'acqua il soggetto attuatore può, con provvedimenti motivati previa adeguata istruttoria tecnica e acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge, prevedere la cessione dei materiali litoidi e vegetali risultanti dalle lavorazioni di ripristino anche eventualmente alle imprese aggiudicatarie degli interventi stessi.

17. Nell'esecuzione della risagomatura delle sponde fluviali in caso di irregolarità geometriche o per favorire la regolare ricostruzione privata possono essere consentite modifiche minime della sponda nel limite del 2% rispetto alla precedente sagomatura.

18. Il soggetto attuatore, ove necessario, può individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti e previa acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento.

19. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza, il soggetto attuatore USR-Marche può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge

previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

20. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

21. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali.

Art. 7.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 8.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. I soggetti attuatori, sentito il sub Commissario, individuano prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
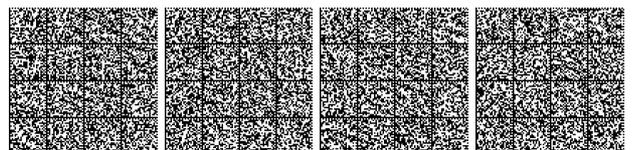
Art. 9.

Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione degli stessi, in ragione delle strette interconnessioni tra gli stessi e la ricostruzione pubblica e privata è istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da:

sub Commissario;

presidente della Regione Marche, o un suo delegato;

sindaci dei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso o loro delegati;

direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche o suo delegato;

un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali e paesaggistici;

l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.

2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attività di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 43.021.463,00 che trova copertura quanto a euro 38.390.152,74 nelle somme stanziate per tali interventi dalle ordinanze n. 37 e n. 64 e quanto a euro 4.631.310,26 a valere sulla contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta le necessarie disponibilità. In particolare per la realizzazione degli interventi sui dissesti idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso è stimato un importo pari a 3.500.000,00 per le attività propedeutiche ed euro 39.521.463,00 per gli interventi definitivi.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri dissesti tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singole opere derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 13 agosto 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2152

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A01565
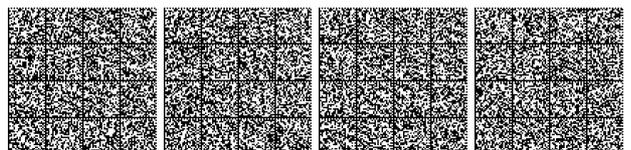
ORDINANZA 13 agosto 2021.

Interventi di ricostruzione degli immobili della Provincia di Macerata. (Ordinanza speciale n. 24).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la nota prot. n. 24382-A del 23 luglio 2021 del Presidente della Provincia di Macerata, con la quale è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici della Provincia di Macerata e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario Allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) gli eventi sismici del 2016 hanno determinato l'inagibilità di porzioni significative di alcuni edifici della Provincia di Macerata compresi in un unico complesso immobiliare sito in Macerata - piazza della Libertà n. 15 - ma suddivisibile in n. 5 unità strutturali (di seguito US) meglio individuate nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, e specificamente:

1) edificio della Prefettura (US 1 e US 3) o Palazzo del Governo, CUP: F83C0000880001, soggetto a vincolo storico artistico notificato il 9 aprile 1915;

2) Loggia dei Mercanti (US 2), soggetta a vincolo storico artistico notificato il 9 aprile 1915;

3) edificio del Provveditorato (US 4), soggetto a vincolo storico artistico *ope legis* ai sensi dell'art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 42 del 2004, CUP: F81B21005390001;
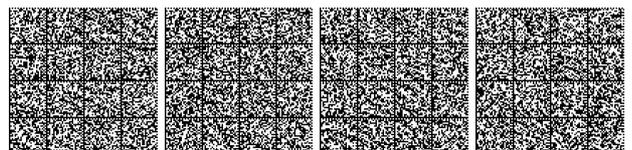
4) edificio della Questura (US 5), CUP: F81B21005380001;

b) gli interventi relativi agli immobili di cui alla lettera *a)* risultano di particolare criticità e urgenza ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi:

tardiva ammissione a finanziamento dell'intervento relativo all'edificio della Prefettura, avvenuta solo con l'ordinanza commissariale n. 109 del 21 novembre 2020, e mancanza di finanziamenti per gli interventi relativi alle restanti US;

importanza e rappresentatività degli edifici interessati, tutti destinati a funzioni pubbliche dello Stato dotate di carattere strategico;

necessità di garantire la continuità di esercizio delle funzioni ospitate negli edifici interessati, segnatamente servizi essenziali legati all'istruzione (Provveditorato agli studi) e alla sicurezza pubblica (Questura e Prefettura), con riferimento alla gestione delle attività sia ordinarie, sia emergenziali, tra cui eventuali eventi sismici e calamitosi;

valore simbolico ed identitario degli edifici interessati per la comunità locale;

valore storico artistico degli edifici della Prefettura, del Provveditorato e della Loggia dei Mercanti ai sensi del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio e conseguente necessità di rispettare il relativo regime normativo di tutela, adottando soluzioni conservative che presentano profili di rilevante complessità;

progressivo ammaloramento degli edifici, ivi compresi quelli storici, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento approntate per rendere agibili gli immobili dopo i danneggiamenti sismici, con il conseguente rischio di compromissione della stabilità delle singole strutture e del loro stato di conservazione e di danni irrimediabili a persone e cose, e in particolare di crolli sulle pubbliche vie circostanti gli edifici interessati;

necessità di un intervento unitario e coordinato, che la Provincia di Macerata intende realizzare attraverso tre progetti autonomi e indipendenti, da gestire in parallelo, riferiti rispettivamente alla US 4, alle US 1-2-3 e alla US 5, al fine di semplificare e accelerare la riparazione dei danni ed il miglioramento/adeguamento sismico delle diverse US;

intenzione della provincia di avviare in via urgente e prioritaria il ripristino con miglioramento sismico dell'edificio del Provveditorato, realizzabile in tempi molto contenuti in ragione di un minor livello di danno rispetto agli altri edifici e della possibilità di delocalizzare temporaneamente gli uffici. Tale intervento è propedeutico alla realizzazione degli altri interventi in quanto consentirebbe di ospitare successivamente le funzioni della Prefettura e della Questura che, invece, subiranno lavori importanti che richiedono la previa completa liberazione di tutti i locali, per cui si rendono necessarie misure acceleratorie specifiche;

elevato numero di soggetti coinvolti, interconnessioni tra i diversi edifici e le attività ivi collocate, nonchè interazioni funzionali tra i diversi interventi di recupero;

c) tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare immobili destinati a funzioni strategiche e in gran parte costituenti patrimonio architettonico vincolato, rendendoli sicuri e pienamente utilizzabili per le loro funzioni istituzionali;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione degli immobili in oggetto della Provincia di Macerata;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di recupero degli edifici sopra indicati della Provincia di Macerata e meglio dettagliati nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che l'intervento relativo al Palazzo della Prefettura risulta inserito nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa complessivamente pari a euro 11.788.741,37, poi rivalutato in aumento da apposita CIR validata dall'USR Marche in euro 13.336.000,00, così che si rende necessaria l'integrazione del contributo originariamente stimato per euro 1.547.258,63;

Considerato che per i restanti interventi si rende altresì necessario stanziare i seguenti importi, stimati in base al quadro economico di prima fattibilità redatto, in forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi tra Provincia di Macerata, USR delle Marche e struttura sub commissariale, come meglio illustrati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza:

Questura, per un importo presuntivo stimato in euro 3.817.000,00;

Provveditorato, per un importo presuntivo stimato in euro 2.520.000,00;

Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi è stimato un importo complessivo pari a euro 19.673.000,00, di cui euro 11.788.741,37 trovano copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro 7.884.258,63 nella presente ordinanza sulla base delle valutazioni di cui sopra;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie e di semplificazione delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'Allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che la Provincia di Macerata ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, dotata di adeguato organico tecnico e di esperienza in interventi di importo anche superiore a quelli di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere alla Provincia di Macerata la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del gestore dei Servizi Energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

Ritenuto che le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 possano essere applicate come linee guida non cogenti;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuità dei cantieri, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto, al fine di favorire l'espletamento delle funzioni istituzionali, che sia possibile far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti delle attività istituzionali in sedi temporanee, iscrivendo le stesse nel Quadro tecnico economico di progetto nel limite del 5% dell'importo dei lavori;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorra specificarne la disciplina;

Ritenuto, al fine di rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma e le interazioni tra gli interventi, che sia necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione di eventuali controversie e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla necessità della programmazione triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi;

Ritenuto altresì necessario, in considerazione della connessione tra gli interventi oggetto della presente ordinanza, nelle more delle variazioni di bilancio finalizzate a recepire i finanziamenti per gli interventi relativi agli edifici del Provveditorato e della Questura, consentire l'imputazione provvisoria delle relative spese urgenti e propedeutiche alla realizzazione degli interventi allo stanziamento previsto per l'intervento relativo al Palazzo della Prefettura;

Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 6 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli edifici della Provincia di Macerata, siti in Macerata e compresi nel complesso immobiliare di piazza della Libertà n. 15 - suddivisibile in n. 5 unità strutturali (di seguito US), meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

a) edificio della Prefettura (US 1 e US 3) o Palazzo del Governo e Loggia dei Mercanti (US 2), CUP: F83C20000880001, inserito nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa complessiva pari a euro 11.788.741,37, rivalutato in aumento da apposita CIR validata dall'USR Marche in euro 13.336.000,00, che rende necessaria l'integrazione del contributo stimato per euro 1.547.258,63;

b) edificio del Provveditorato (US 4), CUP: F81B21005390001, per un importo presuntivo stimato in euro 2.520.000,00;

c) edificio della Questura (US 5), CUP: F81B21005380001, per un importo presuntivo stimato in euro 3.817.000,00;

2. Gli importi degli interventi di cui al comma 1, lettera *b)* e *c)* sono stati stimati in base al quadro economico di prima fattibilità redatto, in forza di valutazioni parametriche, secondo criteri condivisi tra Provincia di Macerata, USR delle Marche e struttura sub commissariale, come meglio illustrati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con la Provincia di Macerata:

a) tardiva ammissione a finanziamento dell'intervento relativo all'edificio della Prefettura, avvenuta solo con l'ordinanza commissariale n. 109 del 21 novembre 2020, e mancanza di finanziamenti per gli interventi relativi alle restanti US;

b) importanza e rappresentatività degli edifici interessati, tutti destinati a funzioni pubbliche dello Stato dotate di carattere strategico;

c) necessità di garantire la continuità di esercizio delle funzioni ospitate negli edifici interessati, segnatamente servizi essenziali legati all'istruzione (Provveditorato agli studi) e alla sicurezza pubblica (Questura e Prefettura), con riferimento alla gestione delle attività sia ordinarie, sia emergenziali, tra cui eventuali eventi sismici e calamitosi;
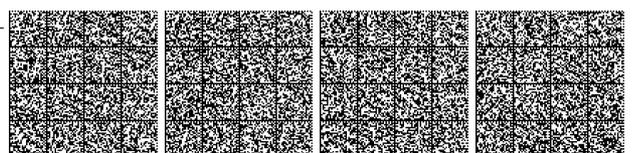
d) valore simbolico ed identitario degli edifici interessati per la comunità locale;

e) valore storico artistico degli edifici della Prefettura, del Provveditorato e della Loggia dei Mercanti ai sensi del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio e conseguente necessità di rispettare il relativo regime normativo di tutela, adottando soluzioni conservative che presentano profili di rilevante complessità;

f) progressivo ammaloramento degli edifici, ivi compresi quelli storici, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento approntate per rendere agibili gli immobili dopo i danneggiamenti sismici, con il conseguente rischio di compromissione della stabilità delle singole strutture e del loro stato di conservazione e di danni irrimediabili a persone e cose, e in particolare di crolli sulle pubbliche vie circostanti gli edifici interessati;

g) necessità di un intervento unitario e coordinato, che la Provincia di Macerata intende realizzare attraverso tre progetti autonomi e indipendenti, da gestire in parallelo, riferiti rispettivamente alla US 4, alle US 1-2-3 e alla US 5, al fine di semplificare e accelerare la riparazione dei danni ed il miglioramento/adeguamento sismico delle diverse US;

h) intenzione della provincia di avviare in via urgente e prioritaria il ripristino con miglioramento sismico dell'edificio del Provveditorato, realizzabile in tempi molto contenuti in ragione di un minor livello di danno rispetto agli altri edifici e della possibilità di delocalizzare temporaneamente gli uffici. Tale intervento è propedeutico alla realizzazione degli altri interventi in quanto consente di ospitare successivamente le funzioni della Prefettura e della Questura che, invece, subiranno lavori importanti che richiedono la previa completa liberazione di tutti i locali, per cui si rendono necessarie misure acceleratorie specifiche;

i) elevato numero di soggetti coinvolti, interconnessioni tra i diversi edifici e le attività ivi collocate, nonchè interazioni funzionali tra i diversi interventi di recupero.

4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, la Provincia di Macerata è individuata quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Provincia di Macerata è considerata idonea ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori e l'USR Marche, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate al comma 1 del presente articolo.

7. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori ed assicurare la continuità dei cantieri, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

13. Al fine di favorire l'espletamento delle funzioni istituzionali è possibile far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti delle attività istituzionali in sedi temporanee iscrivendo le stesse nel Quadro tecnico economico di progetto nel limite del 5% dell'importo dei lavori.

14. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

15. Ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, è consentito derogare all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla necessità della programmazione triennale dei lavori pubblici e del programma biennale di forniture e servizi.

16. In considerazione della connessione tra gli interventi oggetto della presente ordinanza, nelle more delle variazioni di bilancio finalizzate a recepire i finanziamenti per gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 1, è consentita l'imputazione provvisoria delle relative spese urgenti e propedeutiche alla realizzazione degli interventi allo stanziamento previsto per l'intervento di cui alla lettera *a)* del medesimo comma.

17. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ove applicabili e più favorevoli.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La Conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76/2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. La Provincia di Macerata, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 19.673.000,00 che trovano copertura quanto ad euro 11.788.741,37 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 7.884.258,63, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza.

1. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

2. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza la Provincia di Macerata all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta della Provincia di Macerata.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 2:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

4. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

5. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 4, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

6. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 13 agosto 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2153

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A01566

ORDINANZA 13 agosto 2021.

Interventi di ricostruzione dell'Università di Macerata. (Ordinanza n. 25).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DEL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli

esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il subcommissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 1+10 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto l'art. 14, comma 3.1 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale che «tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

Vista la nota prot. n. CGRTS-0023931-A-20/07/2021 del rettore dell'Università degli studi di Macerata, con la quale è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici dell'Università degli studi di Macerata e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) gli eventi sismici del 2016 hanno determinato l'inagibilità di porzioni significative di alcuni edifici dell'Università degli studi di Macerata, tutti collocati nel centro storico della città e, specificamente:

Dipartimento di giurisprudenza (*ex* collegio dei Barnabiti), sede dell'aula magna dell'Ateneo, dell'Antica biblioteca, dell'Antica sagrestia (aula Mortati), dell'Istituto di medicina legale e di alcuni uffici del Dipartimento di giurisprudenza. Le attività strategiche, direzionali e gestionali, dell'Ateneo, che antecedentemente al sisma si svolgevano nelle sale in oggetto, attualmente si svolgono in spazi acquisiti in locazione e meno rappresentativi oltreché collocati in luoghi più marginali della città;

Palazzo Ugolini, corso Cavour n. 2, sede di spazi bibliotecari e di ricerca del Dipartimento di studi umanistici. Parte significativa delle attività che antecedentemente al sisma si svolgevano nell'edificio in oggetto, attualmente si svolgono in altri plessi di proprietà dell'Ateneo e in un immobile acquisito in locazione, con la conseguente frammentazione del servizio bibliotecario, che depotenzia sia l'attività di studio sia quella di ricerca;

Palazzo Ciccolini, via XX settembre n. 5, sede degli uffici dell'amministrazione centrale dell'Università, del senato e del Consiglio di amministrazione dell'Università. Le attività che antecedentemente al sisma si svolgevano nelle sale in oggetto, attualmente si svolgono nell'immobile *ex* Banca Marche, ora Bper, in coabitazione con il personale di tale istituto bancario, con inevitabili disagi per lo svolgimento dell'attività amministrativa;

Palazzo *ex* Tribunale, via Garibaldi n. 20, sede di spazi didattici e bibliotecari e di ricerca del Dipartimento di studi umanistici. Tramite un intervento di messa in sicurezza è stata provvisoriamente riacquisita l'agibilità di tali spazi senza tuttavia intervenire sulle vulnerabilità dell'edificio, la cui funzionalità risulta pertanto limitata;

Dipartimento di economia e diritto, via Crescimbeni n. 20, sede di spazi didattici e scientifici. A seguito del sisma tutte le attività che vi si svolgevano sono state trasferite in spazi presi in locazione che risultano meno idonei e che sono decentrati in luoghi più marginali della città, depotenziando l'attività svolta dal Dipartimento;

b) i danneggiamenti di cui al punto *a)* hanno determinato gravi disagi allo svolgimento dell'ordinaria attività didattica e di ricerca, a danno degli studenti e del corpo docente e amministrativo, così che si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attività accademiche amministrative e di didattica, ricerca, trasferimento tecnologico, ospitalità di studenti e docenti dell'Università, molti dei quali provenienti da fuori sede, attraverso il recupero della disponibilità di adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

c) i gravi ritardi negli interventi hanno determinato un crescente progressivo ammaloramento degli edifici dell'Ateneo, ivi compresi quelli storici, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio di compromissione della stabilità delle singole strutture e del loro stato di conservazione e di danni irrimediabili a persone e cose;

d) la diminuita capacità attrattiva dell'Ateneo discendente dall'indisponibilità degli immobili inagibili ha contribuito a una forte riduzione dei flussi diretti verso il centro storico della Città di Macerata, con conseguenti processi di trasferimento fuori dal centro storico delle attività commerciali e di servizio usualmente alimentate dall'utenza universitaria;

e) gli edifici lesionati dal sisma e oggetto della presente ordinanza posseggono tutti un riconosciuto valore storico culturale ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, e pertanto risultano tutelati ai sensi del successivo art. 12, comma 1 con la conseguenza che il loro ripristino, oltreché consentire il reinserimento delle attività istituzionali pubbliche dell'Università, costituisce un'azione di salvaguardia dei valori culturali, architettonici e artistici da essi posseduti;

f) tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di recuperare un importante patrimonio architettonico, rendendolo sicuro e pienamente fruibile sia sotto l'aspetto sismico, sia in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, restituendolo all'ordinaria attività istituzionale e favorendo la rivitalizzazione della città e, in particolare delle attività commerciali e di servizi del centro storico collegati all'attività accademica;

g) la ricostruzione degli edifici dell'Università di Macerata riveste altresì carattere di criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti, per l'impatto della presenza dell'Università sulle attività imprenditoriali ed economiche ad essa connesse o comunque collegate, nonchè per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, particolarmente complesse in relazione alle loro caratteristiche storiche e architettoniche;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli edifici interessati;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione delle sopracitate sedi dell'Università degli studi di Macerata;
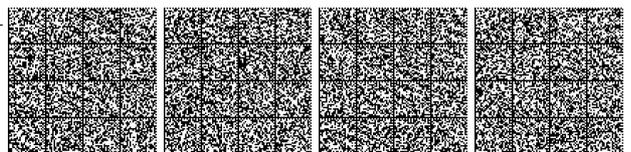
Ritenuto pertanto di approvare gli interventi di recupero degli edifici sopra indicati dell'Università degli studi di Macerata e meglio dettagliati da allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che l'intervento relativo al Dipartimento di giurisprudenza (*ex* collegio dei Barnabiti) risulta inserito nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 per un importo presuntivo di spesa complessiva pari a euro 8.688.160,00, somma poi rivalutata in diminuzione da apposita C.I.R. validata dall'USR Marche in euro 4.802.883,66;

Considerato che per i restanti interventi si rende altresì necessario stanziare i seguenti importi valutati e confermati dalla struttura sub Commissariale nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, sulla base del quadro economico di prima fattibilità redatto, in forza di valutazioni parametriche, dall'area servizi tecnici e infrastrutture dell'Università degli studi di Macerata;

Palazzo Ugolini, per un importo presuntivo stimato in euro 3.470.040,00;

Palazzo Ciccolini, per un importo presuntivo stimato in euro 994.194,00;

Palazzo *ex* Tribunale, per un importo presuntivo stimato in euro 2.660.040,00;

Dipartimento di economia e diritto, per un importo presuntivo stimato in euro 2.057.238,00;

Considerato, per quanto sopra, che per la realizzazione degli interventi è stimato un importo complessivo pari a euro 13.984.395,66, di cui euro euro 4.802.883,66 trovano copertura nelle somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed euro euro 9.181.512,00 nella presente ordinanza sulla base delle valutazioni di cui sopra;

Considerato che l'edificio «Dipartimento di giurisprudenza» ha ottenuto dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR) un cofinanziamento per l'attuazione di un intervento di efficientamento energetico e messa a norma antincendio nell'ambito del decreto ministeriale 5 dicembre 2019, n. 1121 recante «Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033», per un importo complessivo pari a euro 1.998.036,00 (decreto ministeriale n. 566 del 30 aprile 2021), che verrà finanziato dal MUR nella misura del 50% e dall'Università degli studi di Macerata per il restante 50% (delibera del CDA del 28 maggio 2021, punto 11.1);

Considerato che il Palazzo «*ex* Tribunale» ha ottenuto dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR) un cofinanziamento per l'attuazione di un intervento di efficientamento energetico e messa a norma antincendio nell'ambito del decreto ministeriale 5 dicembre 2019, n. 1121 recante «Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033», per un importo complessivo pari ad euro 1.198.460,00 (decreto ministeriale n. 566 del 30 aprile 2021), che verrà finanziato dal MUR nella misura del 50% e dall'Università degli studi di Macerata per il restante 50% (delibera del CDA del 28 maggio 2021, punto 11.1);

Considerato che l'Università degli studi di Macerata intende finanziare con fondi propri il recupero del locale seminterrato sito nel cortile interno di Palazzo Ciccolini, destinato ad ospitare un'aula universitaria, per un importo presuntivo di euro 400.000,00;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che l'Università degli studi di Macerata ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, articolata in un ufficio progettazione e direzione lavori, un ufficio contratti acquisti e appalti, un ufficio sicurezza e impianti e un ufficio manutenzione e patrimonio, tutti dotati di adeguato organico tecnico e di esperienza in interventi di importo anche superiore a quelli di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere all'Università degli studi di Macerata la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate da-

gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Ritenuto altresì di riconoscere all'Università degli studi di Macerata la possibilità di fare ricorso agli operatori economici aggiudicatari dell'«Accordo quadro servizi» espletato direttamente dall'Ateneo *ex* art. 54, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e aggiudicato il 22 giugno 2021, prot. 73337, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto altresì di riconoscere all'Università degli studi di Macerata la possibilità di fare ricorso, per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto anche ricorrendo agli operatori economici aggiudicatari di eventuale «Accordo quadro lavori» espletato medio tempore direttamente dall'Università di Macerata e fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, nel riconoscere particolare rilevanza, tra gli altri, al settore dell'edilizia scolastica prevede che «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge» rafforzando pertanto in tali casi la possibilità di derogare alle procedure ordinarie;

Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
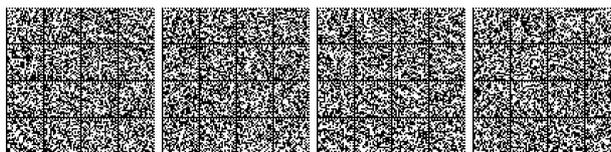
Ritenuto che al fine di favorire l'espletamento delle funzioni universitarie è possibile far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti delle attività didattiche e di ricerca in sedi temporanee iscrivendo le stesse nel Quadro tecnico economico di progetto nel limite del 10% dell'importo dei lavori;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento 6 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli edifici dell'Università degli studi di Macerata danneggiati dagli eventi sismici, meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

a) Dipartimento di giurisprudenza (*ex* collegio dei Barnabiti), per un importo presunto di spesa complessiva inserito nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 pari a euro 8.688.160,00, somma poi rivalutata in diminuzione da apposita C.I.R. validata dall'USR Marche in euro 4.802.883,66;

b) Palazzo Ugolini, per un importo presunto stimato in euro 3.470.040,00;

c) Palazzo Ciccolini, per un importo presunto stimato in euro 994.194,00;

d) Palazzo *ex* Tribunale, per un importo presunto stimato in euro 2.660.040,00;

e) Dipartimento di economia e diritto, per un importo presunto stimato in euro 2.057.238,00.

2. Gli importi degli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, *c)*, *d)*, *e)* sono stati stimati in base al quadro economico di prima fattibilità redatto, in forza di valutazioni parametriche, dall'area servizi tecnici e infrastrutture dell'Università degli studi di Macerata, come confermato dalla struttura sub Commissariale nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza.

3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Università degli studi di Macerata:

a) i danneggiamenti determinano gravi disagi allo svolgimento dell'ordinaria attività didattica e di ricerca, a danno degli studenti e del corpo docente e amministrativo, così che si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle attività accademiche e amministrative attraverso il recupero della disponibilità di spazi adeguati e sicuri sia sotto l'aspetto sismico, sia in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

b) i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un progressivo ammaloramento degli edifici storici dell'Ateneo, nonché delle opere provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio di compromissione della stabilità delle singole strutture e del loro stato di conservazione e di danni irrimediabili a persone e cose;

c) la diminuita capacità attrattiva dell'Ateneo discendente dall'indisponibilità degli immobili inagibili sta contribuendo a una forte riduzione dei flussi diretti verso il centro storico della città di Macerata, con conseguenti processi di trasferimento fuori dal centro storico delle attività commerciali e di servizio usualmente alimentate dall'utenza universitaria;

d) gli edifici inagibili posseggono, oltre a un ruolo simbolico nel tessuto sociale della città, anche un riconosciuto valore storico culturale tutelato ai sensi del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio e pertanto il loro ripristino, oltreché consentire il reinserimento delle attività istituzionali e pubbliche dell'Università, costituisce un'azione di salvaguardia dei valori culturali, architettonici e artistici da essi posseduti;

e) la ricostruzione degli edifici oggetto della presente ordinanza determina il coinvolgimento di diversi soggetti in relazione alle loro caratteristiche storiche e architettoniche e presenta interconnessioni e interazioni funzionali che richiedono forme di coordinamento e accelerazione.

4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi, l'Università degli studi di Macerata è individuata quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Università degli studi di Macerata è considerata idonea ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di un'idonea struttura organizzativa per la gestione degli appalti, con adeguato organico tecnico, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori e l'USR Marche, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto anche ricorrendo agli operatori economici aggiudicatari dell'«Accordo quadro servizi» espletato direttamente dall'Università di Macerata *ex* art. 54, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicato il 22 giugno 2021, prot. 73337 e fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque

operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto anche ricorrendo agli operatori economici aggiudicatari di eventuale «Accordo quadro lavori» espletato medio tempore direttamente dall'Università di Macerata e fermo restando il rispetto del principio di rotazione.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo.

7. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

9. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

10. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

11. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

12. Al fine di favorire l'espletamento delle funzioni universitarie, è possibile far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti delle attività didattiche e di ricerca in sedi temporanee iscrivendo le stesse nel quadro tecnico economico di progetto nel limite del 10% dell'importo dei lavori.

13. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

14. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e più favorevoli.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La Conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76/2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. L'Università degli studi di Macerata, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 13.984.395,66 che trovano copertura quanto ad euro 4.802.883,66 all'interno delle risorse già stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 e quanto ad euro 9.181.512,00, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza l'Università di Macerata all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta della Università degli studi di Macerata.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 13 agosto 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2154

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A01567

ORDINANZA 13 agosto 2021.

Interventi di ricostruzione del capoluogo del Comune di Visso e frazioni. (Ordinanza n. 26).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto

delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, recante la disciplina del collegio consultivo tecnico;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 (Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) e, in particolare, l'art. 16, relativo alla disciplina degli aggregati nei centri storici;

l'ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

l'ordinanza n. 101 del 2020 e, in particolare, l'art. 1 relativo all'elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici;

l'ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto;

l'ordinanza n. 111 del 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;

l'ordinanza n. 112 del 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 (Disposizioni integrative in materia dei poteri in deroga di cui all'ordinanza n. 110 del 2020) e 3 (Istituzione del fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76);

Considerato che il Comune di Visso è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020;

Vista la nota del 19 luglio 2021, prot. n. 23729 del sindaco di Visso e relativo allegato, con cui è stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza, sulla base della documentazione necessaria a valutare la capacità organizzativa dell'ente in relazione alle funzioni di soggetto attuatore, la definizione di spesa degli interventi, i cronoprogrammi relativi alle procedure e alla fasi di progettazione e realizzazione dei singoli interventi, l'evidenza del quadro esigenziale e conseguente proposta di misure derogatorie finalizzate a comprimere il ciclo di esecuzione degli interventi;

Vista la delibera del consiglio comunale n. 28 del 29 luglio 2021 con la quale il Comune di Visso ha espresso le seguenti linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi di ricostruzione da avviare con la massima urgenza nella fase che precede l'approvazione del P.S.R.:

intervento unitario isolato di San Francesco nel capoluogo;

realizzazione delle linee elettriche provvisorie di Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio;

demolizioni e messa in sicurezza edifici pericolanti del capoluogo, Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio;

viabilità provvisoria di cantiere, creazione aree di stoccaggio, occupazioni temporanee di suolo privato nel capoluogo;

Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonché le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata;

Considerato che il centro storico del capoluogo ha subito danni ingenti al tessuto urbanistico che risulta in larga parte irrimediabilmente danneggiato. L'accesso nel capoluogo è ostacolato dalla presenza di edifici pericolanti da demolire e per la presenza di macerie che, in alcuni tratti, rendono impossibile il passaggio carrabile;

Considerato che, pertanto, in un contesto già attivo con la ricostruzione pubblica e privata, si rende ora necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato del centro storico di Visso, borgo antico con forte connotazione di carattere storico culturale a vocazione turistica;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Visso e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub-Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza, che esamina la priorità delle opere segnalate dall'amministrazione comunale e prende atto della spesa complessiva di intervento, con la collaborazione dell'USR Marche, opera la ricognizione delle opere pubbliche il cui ripristino in termini di criticità ed urgenza è tale da renderle prioritarie nell'ambito della programmazione delle attività di ricostruzione del territorio e traccia il quadro derogatorio idoneo a sopperire alle criticità e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attività e l'assegnazione delle risorse finanziarie;
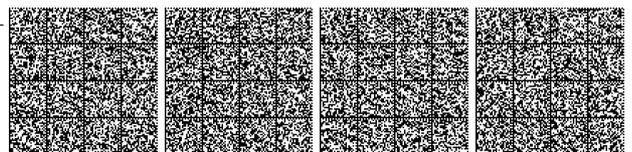
Considerato che dalla suddetta relazione emerge che sulla base degli obiettivi contenuti nelle linee di indirizzo adottate da parte del consiglio comunale di Visso, si rende necessario identificare il seguente quadro complessivo degli interventi prioritari e urgenti, che presentano profili di particolare criticità:

a) recupero e restauro dell'intervento unitario su isolato sito nella piazza S. Francesco, nel capoluogo, costituito dalla Chiesa del SS. Crocifisso, dalla Porta Ponte Lato, edificio ecclesiastico di proprietà dell'istituto Divino Amore, dalla Chiesa di San Francesco, dalla sede del Parco nazionale dei Monti Sibillini e da un fabbricato di proprietà privata;

b) realizzazione di sistemi di accesso necessari per l'accantieramento della ricostruzione privata del capoluogo di Visso, di Valle Sant'Antonio e Borgo San Giovanni, tramite interventi di occupazione di aree private e pubbliche, individuazione di aree di stoccaggio e assi di avvicinamento, interventi di allacci e linee elettriche provvisorie, interventi di messa in sicurezza e demolizioni di alcuni edifici;

Considerato che tutti gli interventi sopra indicati presentano i requisiti e i presupposti di urgenza e di particolare criticità previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'ordinanza n. 110 del 2020;

Considerato che gli effetti dei diversi eventi sismici hanno provocato un grave danneggiamento all'edificato del capoluogo e dei borghi limitrofi, che ha portato alla inagibilità pressoché totale dell'intero centro storico, e che quindi si rende necessaria la ricostruzione mantenendo le caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, allo stesso tempo tenendo conto delle esigenze e delle concezioni tecniche attuali, realizzando le condizioni affinché, a seguito della ricostruzione, possa realizzarsi un modello di borgo in grado di garantire un'elevata qualità di vita;

Considerato che la complessa e compatta morfologia urbana, segnata dagli accessi attraverso le porte urbiche gravemente danneggiate e con puntellature provvisorie che restringono notevolmente i varchi di passaggio, nonché i ponti di attraversamento del torrente Ussita e del fiume Nera con portate massime limitate, gli edifici privati pericolanti e non ancora demoliti, le opere provvisorie di puntellamento degli edifici principali che restringono le vie, condizionano negativamente e limitano drasticamente la partenza della ricostruzione privata perché inibiscono rispettivamente sia l'accesso in sicurezza degli addetti ai lavori che la regolare cantierizzazione;

Considerato che, di conseguenza, per porre rimedio ai suindicati inconvenienti, che gravemente pregiudicano il concreto e fattivo avvio della ricostruzione sia pubblica che privata, i tecnici impegnati nell'elaborazione della proposta di PSR, i tecnici del Comune di Visso, i tecnici dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche (USR) e la Soprintendenza sono impegnati in un proficuo lavoro congiunto diretto a individuare aree di cantiere comuni a più unità strutturali o aggregati, di pubblico interesse e al servizio di una pluralità di cantieri privati;

Considerato che, al fine di rendere possibile l'ingresso in sicurezza all'interno del capoluogo e allestire gli spazi per la cantierizzazione degli operatori edili, privati e pubblici, si rende necessario settorializzarlo in ambiti funzionali unitari di cantierizzazione;

Considerato che, pertanto, la ricostruzione del centro storico di Visso risulta di particolare complessità e necessita quindi di strumenti tecnici e giuridici innovativi;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Visso, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del medesimo sub Commissario;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) la ricostruzione del capoluogo di Visso è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto;

b) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della città e per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalità e che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico;

c) gli interventi di accantieramento, così come quelli di demolizione e realizzazione delle linee elettriche provvisorie, rivestono carattere di urgenza in quanto propedeutici e necessari alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati dei centri;

d) la ricostruzione dell'aggregato di San Francesco riveste carattere di urgenza e criticità in quanto l'edificio assolve ad una funzione pubblica di elevata rilevanza essendo sede principale dei servizi di pubblica utilità per la città, rivestendo in tal modo un elevato valore simbolico ed identitario per la comunità;

Ritenuto che risulta necessario includere nell'elenco unico dei programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza, e che si rende altresì necessario, alla luce di quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario nel contesto più ampio della sua globalità, al fine di assicurare ogni utile e opportuno coordinamento rispetto agli interventi di ricostruzione privata;

Considerato, in particolare, che, al fine di realizzare in maniera efficace ed efficiente la ricostruzione della città di Visso, è necessario procedere in modo coordinato alla ricostruzione delle strutture e infrastrutture pubbliche e private ricadenti negli ambiti, come individuati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, armonizzando e raccordando l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi;

Considerato che il carattere di permeabilità e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, rende necessario intervenire anche sulle modalità di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il
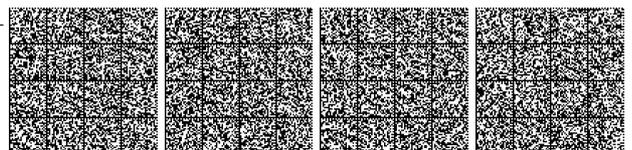
recupero della zona storica della città e determinare altresì le modalità di individuazione per la ricostruzione degli immobili di proprietà in parte pubblica e in parte privata a prevalenza di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato necessario coordinare le attività dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e all'elenco delle priorità, rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

Considerato che la ricostruzione del capoluogo di Visso e dei suoi borghi, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano l'architettura dei centri, comporta implicazioni sul piano del diritto di proprietà ed urbanistico con riferimento alla rimozione delle macerie degli edifici privati, realizzazione del tracciato viario di cantiere, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, alla predisposizione di impianti elettrici provvisori, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettività ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino dei luoghi e salvaguardia della incolumità pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

Considerato che è necessario coinvolgere la Regione Marche, che ha gestito in qualità di soggetto attuatore nel periodo emergenziale gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche, sia per quanto concerne la rimozione delle macerie che riguardo alla messa in sicurezza dei manufatti, approvvigionando materie e risorse con propria autonomia;

Considerato che è necessario coinvolgere l'USR - Marche, per l'attuazione degli interventi di accantieramento e realizzazione delle linee elettriche provvisorie finalizzate alla rapida attivazione dei cantieri di ricostruzione pubblica e privata nei centri coinvolti;

Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101 del 2020, così come quelli di accantieramento, consistenti nella realizzazione delle linee elettriche provvisorie e di realizzazione della viabilità di cantiere, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticità», ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiché riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico, anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;

Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del centro storico di Visso e comportano necessariamente, per quello che concerne le demolizioni, anche lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;

Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici di valore storico e artistico, anche tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;

Ritenuto, altresì, anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi, che tali interventi preparatori non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilità dei singoli proprietari privati che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione e alla preparazione dei cantieri e in una seconda fase dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, determinandosi in tal modo un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione;

Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio nel novero della disciplina degli appalti pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilità speciale, ai sensi dell'art. 4, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con ciò realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala;

Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi da parte del competente Comune di Visso, con delibera consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche al fine delle indicazioni di natura programmatica necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è

stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione del centro storico di Visso si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticità e, trattandosi di centro storico ai sensi dell'ordinanza 101 del 2020, è necessario adottare le misure per l'accelerazione della ricostruzione;

Ritenuto, tenuto conto delle competenze professionali, di individuare per l'intervento di ricostruzione del centro storico di Visso, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Gianluca Loffredo;

Ritenuto opportuno individuare i seguenti soggetti attuatori che presentano i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore:

il Comune di Visso per l'intervento unitario isolato di San Francesco nel capoluogo;

la Regione Marche per le demolizioni e messa in sicurezza edifici pericolanti del capoluogo di Visso, Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio;

l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche per la realizzazione delle linee elettriche provvisorie di Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio, e viabilità provvisoria di cantiere con creazione aree di stoccaggio e occupazioni temporanee di suolo privato nel capoluogo di Visso;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;

Considerato che per la realizzazione degli interventi individuati nell'allegato n. 1 e di quelli privati sono individuate le tempistiche e modalità coordinate di attuazione;

Considerato che, ai fini della realizzazione tempestiva degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi pubblici potrà procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli stessi, tra cui in particolare l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che tali attività, essendo funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono essere effettuate con la massima tempestività;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non contrasta con i principi del legislatore eurounitario e con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del centro storico della città di Visso;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilità per l'affidamento dei lavori;

Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Vista l'attestazione della Direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del centro storico di Visso e dei borghi limitrofi di Villa Sant'Antonio e Borgo San Giovanni.

2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata, in una visione coerente e unitaria.

3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e da assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

4. La ricostruzione del centro storico di Visso è realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub-Commissario, la Regione Marche e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerità degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e l'effettività della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.

5. A tali fini il sub-Commissario, la regione e il comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attività dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione tenendo conto delle linee di indirizzo adottate con delibera consiliare del Comune di Visso n. 28/2021 e per rispettare le tempistiche e l'effettività della ricostruzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità di esecuzione dei lavori privati.

6. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di ricostruzione individuati in questa sede si applicano le norme del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali.

7. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 100 del 2020 e dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.

Art. 2.

Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici del Comune di Visso, come meglio descritti nella relazione del sub-Commissario di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ivi incluso il cronoprogramma degli interventi.

2. Gli interventi individuati come opere funzionali indispensabili e propedeutiche anche alla ricostruzione privata, e specificati nelle linee di indirizzo approvate dal comune sono di seguito indicati:

a) intervento unitario relativo all'isolato di San Francesco nel capoluogo: importo previsionale di spesa di euro 11.400.000,00;

b) realizzazione delle linee elettriche provvisorie di Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio: importo previsionale di spesa di euro 756.500,00;

c) demolizioni e messa in sicurezza degli edifici pericolanti del capoluogo, Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio;

d) viabilità provvisoria di cantiere, creazione aree di stoccaggio, occupazioni temporanee di suolo privato nel capoluogo: importo previsionale di spesa di euro 649.000,00.

3. Gli interventi di cui al comma 2 risultano essere di particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Visso e l'USR Marche:

a) costituiscono interventi di particolare valore per la comunità locale perché interessano i centri e borghi storici maggiormente abitati del Comune di Visso e sono interventi prodromici alla ricostruzione privata di tutto il capoluogo, aventi carattere di urgenza per consentire la rinascita della città;
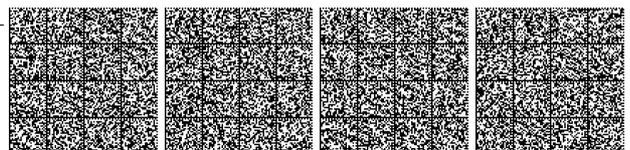
b) la ricostruzione del capoluogo di Visso e dei borghi è di particolare complessità in quanto è necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto;

c) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della città e per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalità e che l'aggravarsi della condizione statica delle singole strutture possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico-architettonico;

d) gli interventi di accantieramento, così come quelli di demolizione e realizzazione delle linee elettriche provvisorie, rivestono carattere di urgenza in quanto propedeutici e necessari alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati dei centri;

e) la rimozione delle macerie e/o degli ostacoli alla circolazione veicolare su strada è necessaria alla funzionalità della circolazione stradale ed assume una elevata importanza nella propedeuticità della ricostruzione;

f) la ricostruzione dell'aggregato di San Francesco riveste carattere di urgenza e criticità in quanto l'edificio assolve ad una funzione pubblica di elevata rilevanza, essendo sede principale di servizi di pubblica utilità per la città, rivestendo in tal modo un elevato valore simbolico ed identitario per la comunità.

4. In relazione alla criticità degli interventi, si rende necessario disporre un programma di recupero unitario e coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli edifici interessati, nonché tra questi e le altre strutture, al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita nel minor tempo possibile. L'intervento unitario di tutti gli edifici contribuisce all'ottimizzazione della cantierizzazione e una riduzione dei tempi di attuazione.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune, dall'USR Marche e dal sub-Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle altre spese tecniche e alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.

Art. 3.

Governance

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Visso, il sub Commissario, l'USR Marche e il comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

2. Il tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 14 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il tavolo permanente garantirà altresì ogni azione di raccordo dei diversi livelli di *governance* della ricostruzione.

3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e gestione spettanti al sub-Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata:

a) l'USR svolge le funzioni di cui all'art. 5 e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato;

b) il comune contribuisce in maniera attiva alla ricostruzione, promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione ed esercita le funzioni e le attività indicate agli articoli 5 e 6 della presente ordinanza;

c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, nell'ambito della ricostruzione pubblica i soggetti attuatori di cui all'art. 5 hanno, ciascuno per gli interventi di propria competenza, il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi medesimi, di stazione appaltante nonché di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Essi si interfacciano con il tavolo permanente di coordinamento per il tramite del sub-Commissario e adeguano le modalità e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub-Commissario.

Art. 4.

Designazione e compiti del sub-Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del centro storico di Visso nella complessità delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi, nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi, assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice e presiede la Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;
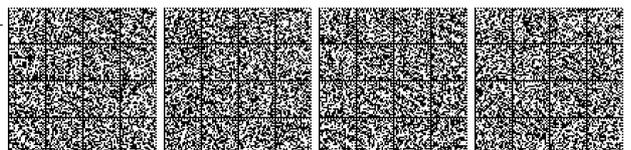
e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;

f) entro trenta giorni dalla prima definizione del cronoprogramma generale della ricostruzione privata di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonché quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili, proposto dai soggetti attuatori di cui all'art. 5, nonché i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale; il cronoprogramma contiene anche il programma operativo di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di messa in sicurezza, nonché di interventi di demolizione volontaria, ove ammissibili, di cui all'art. 9, comma 2;

g) monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e il comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie per la più efficace attuazione degli interventi.

Art. 5.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, il quale presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, è individuato quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *d)*.

2. Per l'intervento relativo al recupero e restauro dell'intervento unitario di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, il Comune di Visso è individuato quale soggetto attuatore in quanto ritenuto idoneo a garantire capacità operativa ed esperienza per l'attuazione dell'intervento.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, la Regione Marche è individuata quale soggetto attuatore in quanto ritenuto idoneo a garantire capacità operativa ed esperienza per l'attuazione dell'intervento.

4. Il sub Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalità, può avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

5. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.

6. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 6.

Interventi su aggregati di proprietà mista pubblico-privato

1. Indipendentemente dal rapporto di prevalenza complessivo tra la proprietà pubblica e privata, in presenza di interventi di cui alla presente ordinanza su aggregati di proprietà mista pubblica e privata, la presentazione dell'istanza per l'erogazione del contributo avviene con le modalità previste per la ricostruzione pubblica.

2. Al fine di assicurare la necessaria unitarietà della progettazione e della realizzazione dei lavori, l'intervento unitario relativo all'isolato di San Francesco nel capoluogo, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, è finanziato e realizzato, in deroga al combinato disposto degli articoli 21 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 7 dell'ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, in applicazione esclusiva della disciplina della ricostruzione pubblica, secondo le norme acceleratorie di cui all'art. 11, a valere sui fondi della ricostruzione pubblica.

3. La disposizione del comma 2 si applica a condizione che i privati proprietari aventi titolo al contributo prestino il loro consenso all'applicazione della procedura ivi indicata mediante un apposito accordo stipulato con il soggetto attuatore e con il sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, con espressa rinuncia a ogni indennizzo per l'occupazione temporanea delle rispettive proprietà e al contributo per la ricostruzione privata che sarebbe loro spettato. Nell'accordo i privati proprietari prestano altresì il loro incondizionato consenso al progetto, per come sarà definito dal soggetto attuatore, ed assumono l'impegno di fornire, anche tramite professionisti di loro fiducia, puntuali indicazioni concernenti le parti del complesso unitario di loro esclusiva proprietà, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che sarà stabilito del soggetto attuatore, d'intesa con il sub-Commissario. Il consenso dei privati proprietari può essere acquisito anche mediante adesione alle condizioni previste dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica», che sarà reso disponibile dal Commissario straordinario.

4. Al termine dell'intervento il sub-Commissario provvede alla riconsegna degli immobili di rispettiva proprietà privata agli aventi titolo, con la medesima consistenza catastale e le medesime dimensioni plano-volumetriche preesistenti, salvo un margine di tolleranza e con eventuali, parziali variazioni non superiori al cinque per cento dei valori originari e fatte salve eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico.

5. L'invarianza complessiva della spesa pubblica relativa all'unitario intervento di ricostruzione di cui al comma 1 è attestata dal progettista e dal RUP sulla base di una stima, desunta dalla documentazione progettuale, degli importi della progettazione e dei lavori riferibili alle parti

private, che non devono superare la stima del contributo che sarebbe stato erogabile ai privati proprietari aventi titolo sulla base dei vigenti criteri di quantificazione di cui alle ordinanze sulla ricostruzione privata.

6. Il maggior esborso gravante sui fondi per la ricostruzione pubblica è compensato mediante il riversamento di un importo corrispondente dal capitolo di bilancio attinente ai fondi per la ricostruzione privata a quello attinente ai fondi per la ricostruzione pubblica, sulla base di un'apposita certificazione fornita dal sub-Commissario.

Art. 7.

Disposizioni per l'accelerazione della ricostruzione privata

1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarietà della ricostruzione.

2. Al fine di superare eventuali criticità connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessità in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 certificano lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione. In mancanza del titolo abilitativo, la certificazione è resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.

3. In mancanza o nell'impossibilità delle certificazioni di cui al comma 2, il comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai professionisti incaricati, prima dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio anche con parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo.

4. Le procedure di cui al comma 3 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con un atto del comune sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione, il comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalità descritte dal medesimo comma 3.

5. Sono altresì oggetto dell'atto di cui al comma 4 eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico.

6. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati, si applicano, in ogni caso, le procedure di semplificazione ed accelerazione disciplinate all'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento, al netto dell'IVA, sia superiore ai limiti previsti dall'art. 3 della medesima ordinanza.

7. Il comune, con il supporto dell'USR, provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ad individuare gli interventi edilizi in aggregato da realizzare unitariamente ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, mediante provvedimento consiliare da adottare nel medesimo termine.

8. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal comune ai sensi del precedente comma, decorsi trenta giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione dei perimetri degli aggregati, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, l'USR ed il comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 9, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile.

9. Il consorzio è validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50% più 1 delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo *quorum*, purché la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici utili complessive degli edifici.

10. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 9, l'azione sostitutiva del comune, di cui al comma 10, dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un Commissario *ad acta*, al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento.

11. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture comuni e di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.

Art. 8.

Disposizioni relative alle opere di accantieramento

1. Per le opere di accantieramento del capoluogo di Visso, consistenti nella realizzazione di viabilità provvisoria di cantiere e nella creazione di aree di stoccaggio, il soggetto attuatore procede, ove necessario, alle occupazioni temporanee di suolo privato ricadente in vuoti urbani preesistenti, quali giardini, corti, orti e vuoti urbani derivanti dal diradamento da demolizioni degli edifici pericolanti.

2. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'allegato n. 1 della presente ordinanza, i soggetti attuatori possono proce-

dere all'occupazione d'urgenza e alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

3. Il soggetto attuatore assicura, al termine degli interventi, il ripristino dello stato dei luoghi per la riconsegna dell'immobile agli aventi diritto.

4. Non è dovuta alcuna indennità di occupazione temporanea nel caso in cui l'area occupata risulti essere, all'atto dell'occupazione, già inagibile e inutilizzabile.

Art. 9.

Disposizioni relative alle demolizioni degli edifici

2. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici nel centro storico che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento, impediscono o ostacolano la ricostruzione del capoluogo, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa allo stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, sono disciplinati dal presente articolo.

3. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del capoluogo, è definito dal sub-Commissario un programma operativo di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di messa in sicurezza, nonché di interventi di demolizione volontaria, ove ammissibili.

4. Per la definizione del programma di cui al comma 3 è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o del pericolo per la pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Il gruppo tecnico di valutazione provvede a presentare al sub Commissario una proposta di programma operativo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub-Commissario, partecipano la Regione Marche, l'USR Marche, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio territorialmente competente e il Comune di Visso. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico, il sub-Commissario sottopone al Comune di Visso il programma di interventi di cui al comma 3, da approvare con delibera del consiglio comunale.

5. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 è la Regione Marche, ai sensi dell'art. 5, comma 3. Il soggetto attuatore cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonché la rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge.

6. Il sub Commissario può avvalersi, per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza.

7. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attività di demolizione e rimozione delle macerie, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui ai commi 3 e 4, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub-Commissario può autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalità dell'intervento.

8. Gli oneri necessari all'attuazione del programma e relative alla demolizione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, sono trasferite alla contabilità speciale del Vice Commissario Regione Marche e trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

9. Gli eventuali contributi già concessi per le attività di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Ove gli edifici vengano demoliti in attuazione della medesima ordinanza non sono concesse maggiorazioni al contributo per gli interventi di ricostruzione privata ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, tabella 7, lettera *e)*.

10. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 4 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.

11. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attività di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 10.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub-Commissario e composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

2. Le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% per cento dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, in caso di affidamento di servizi a operatori economici;

a) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 11.

Disposizioni procedimentali e autorizzative per la realizzazione degli interventi pubblici

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020, dal decreto-legge n. 77 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e n. 110 del 2020, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, secondo le seguenti modalità:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, tramite affidamento diretto;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, riferiti esclusivamente alle opere di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, per l'interazione stretta e l'interdipendenza condizionante l'inizio della ricostruzione privata, è consentito l'affidamento diretto, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) per i contratti di lavori, diversi da quelli di cui alla lettera *b)* del presente comma, di importo fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici al fine di ottenere dati, informazioni su costi, condizioni e disponibilità informale da parte del mercato, negoziando successivamente con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, il soggetto attuatore procede avvalendosi di quanto previsto dall'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016 e, in via residuale, qualora si rendesse necessario, ricorrendo all'affidamento diretto per la realizzazione di specifici interventi.

3. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

4. Al fine di ridurre i tempi di verifica di congruità delle offerte anomale in deroga all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e, per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non aventi carattere transfrontaliero, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui dall'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *d)*, il soggetto attuatore, tenuto conto della estrema urgenza di tali interventi, pregiudiziali rispetto all'avvio degli ulteriori lavori, può procedere, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei contenuti progettuali minimi descritti negli ultravigenti articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
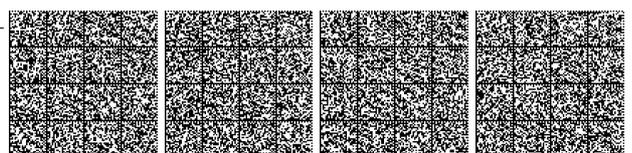
8. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

9. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

10. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.

11. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

12. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

13. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica i soggetti attuatori, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

15. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.

16. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'art. 2, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 50, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63.

17. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46 e della legge della Regione Lazio 6 luglio 1998, n. 24, articoli 7 e 10 in materia di protezione dei corsi delle acque pubbliche e delle aree boscate, nonché in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 12 della presente ordinanza, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione. Il soggetto attuatore può altresì agire in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III.

18. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica di cui al comma 7.

Art. 12.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La Conferenza è indetta dal sub-Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, che possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o

riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, la decisione è comunque adottata.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 2.

Art. 13.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il Comune di Visso, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 14.

Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, è istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del centro storico di Visso, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub-Commissario, e composto da:

a) sub-Commissario;

b) presidente della Regione Marche, o un suo delegato;

c) sindaco di Visso o suo delegato;

d) direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche o suo delegato;

e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali.

2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attività di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza trova copertura all'interno delle risorse si provvede nel limite massimo di euro 12.805.500,00 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze

strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 2, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie disponibili, su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 dell'8 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 2, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 13 agosto 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2155

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A01568

ORDINANZA 14 ottobre 2021.

Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del demanio dislocati nelle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 27).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto

dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»), in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 17-*ter*, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali (...) convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021 n. 108 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 77 del 2021»);

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di "ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, (*Omissis*) gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Per le attività urgenti di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, e per ogni altra attività conseguenziale e connessa, il Commissario straordinario può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, e di ogni altro soggetto pubblico o a partecipazione e controllo pubblico, previa stipulazione di apposita convenzione. Per ogni attività di supporto tecnico, giuridico-amministrativo e di tipo specialistico connessa alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, previa stipulazione di apposita convenzione, di strutture delle amministrazioni centrali, regionali e territoriali, delle loro società in *house* nel rispetto di quanto previsto all'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di professionalità individuate con le convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, della presente ordinanza. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare»;

Visti:

l'ordinanza del Commissario straordinario n. 56 del 2018, che all'art. 1 ha approvato il «secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi far data dal 24 agosto 2016»;

l'allegato 1 della richiamata ordinanza n. 56 del 2018;

l'allegato al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017 dal Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione sisma 2016, dal direttore dell'Agenzia del demanio e dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, finalizzato all'attività di ricostruzione e recupero delle sedi dell'Arma dei carabinieri colpite dal terremoto del centro Italia del 2016 in cui sono stati previsti specifici interventi, per alcuni dei quali, con successive interlocuzioni, il Comando generale dell'Arma ha altresì manifestato la disponibilità a fornire supporto tecnico per la progettazione e le procedure di evidenza pubblica nonché a svolgere le funzioni di soggetto attuatore;

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

la nota prot.n. 12633 del 7 luglio 2021, con la quale l'Agenzia del demanio ha proposto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi individuati «di importanza essenziale» ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis*.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, di cui alla presente ordinanza, in ragione delle peculiarità proprie degli stessi, allo scopo di valorizzarne l'urgenza e le particolari criticità riscontrate, tali da favorirne la realizzazione mediante l'adozione di misure acceleratorie in deroga alla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e nell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020;

i commi da 162 a 170, e 106, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2018, n. 145, che disciplinano la costituzione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, con il quale la suddetta Struttura è stata istituita presso l'Agenzia del demanio;

Ritenuto che la proposta dell'Agenzia del demanio prot.n. 12633 del 7 luglio 2021 integri i presupposti di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare le ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture ivi compresi i servizi di architettura e ingegneria degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora in avanti «decreto legislativo n. 50 del 2016»), anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;

Considerato che gli interventi proposti dall'Agenzia del demanio quali critici ed urgenti sono diversificati e ubicati nelle quattro regioni colpite dagli eventi sismici
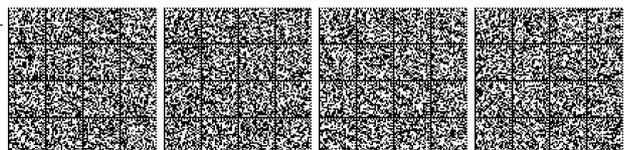
del 2016, Umbria, Marche, Lazio e l'Abruzzo, interessando i Comuni di: Camerino, Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Visso, Castelsantangelo Sul Nera, Ussita, Ascoli Piceno, San Severino Marche, Montemonaco, Castignano, Tolentino, Accumoli, Amatrice, Cittaducale, Serravalle in Chienti, Rieti, Fiuminata, Norcia, Sant'Anatolia di Narco, Spoleto, Cerreto di Spoleto, Montereale, Sulmona, Teramo e Castelli;

Considerato che parte degli interventi, indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 56 del 2018 e meglio esplicitati nel prosieguo, attengono a procedure in corso o già in fase di avvio, mentre altri, indicati nell'elenco dei beni con cui è stato approvato il programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, concernono procedure da avviare in coerenza con le tempistiche della programmazione operata;

Considerato che tra gli immobili interessati dalla richiesta di attivazione di poteri commissariali in deroga ve ne sono taluni sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 anche ubicati nel centro storico, come evincibile al punto 3 della descrizione di ciascun intervento di cui all'Allegato 1;

Considerato che per gli interventi oggetto della presente ordinanza si rende opportuna l'attivazione di poteri speciali in considerazione della rilevanza strategica degli immobili e del rilievo delle funzioni svolte negli stessi;

Considerato che, pertanto, occorre adottare strumenti tecnici e giuridici innovativi in grado di favorire la conclusione degli interventi in corso di esecuzione o già avviati, e nella specie di accelerarne la fase di affidamento dei lavori nonché di assicurare una più rapida e spedita realizzazione, adottando un programma di recupero unitario che preveda specifiche misure derogatorie diversificate in ragione dell'avvenuto avvio o meno degli interventi;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta dall'Agenzia del demanio, come risultante dalla relazione in Allegato 1;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

a) gli interventi oggetto della presente ordinanza assumono un carattere di urgenza per la necessità, relativamente ai Corpi militari ed altre amministrazioni, di garantirne la ricollocazione tenuto conto che gli stessi sono attualmente ospitati in locali provvisori, e relativamente alle altre amministrazioni governative per la necessità di salvaguardarne la funzione strategica svolta;

b) alcuni degli interventi sono di particolare valore per la comunità locale perché interessano il centro storico e concernono edifici storici vincolati o che comunque rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo simbolico e funzionale;

c) gli interventi sono urgenti anche per impedire, in ragione dei cinque anni già trascorsi dal sisma, le criticità derivanti dall'ammaloramento delle opere provvisionali e l'aggravarsi della situazione di inagibilità di alcune singole strutture che rischiano di compromettere il pregio storico architettonico o le condizioni già precarie degli edifici coinvolti;

d) alcuni degli interventi risultano particolarmente critici per le loro interconnessioni con altri edifici oggetto di ricostruzione e per il numero di soggetti coinvolti;

Considerato che tutti gli interventi presentano i requisiti e i presupposti di urgenza e di particolare criticità previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'ordinanza n. 110 del 2020;

Considerato che trattandosi di immobili di proprietà dello Stato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *d)* del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore degli interventi è l'Agenzia del demanio, nelle cui competenze istituzionali rientra la gestione degli immobili di proprietà dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego oltre che di gestire i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

Dato atto che il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con note rispettivamente in data 6 agosto 2021 e 25 settembre 2021, ha manifestato la disponibilità a fornire supporto tecnico per la progettazione e l'appalto degli interventi oggetto della presente ordinanza nonché a svolgere le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi di adeguamento sismico dell'hangar di Rieti e della Caserma del corpo forestale di Fiuminata;

Ritenuto opportuno individuare, in deroga all'art. 15, comma 1, lettera *d)* del decreto-legge n. 189 del 2016, nel Comando generale dell'Arma dei carabinieri il soggetto attuatore per gli interventi di adeguamento sismico dell'*hangar* di Rieti, per consentire all'Arma di poter svolgere contestualmente alla ricostruzione il servizio con elicotteri per situazioni di emergenza e attività di prevenzione dei rischi di origine naturale ed antropica anche prevedendo un diverso ricovero elicotteri e officine, nonché della caserma del Corpo forestale di Fiuminata attesa la necessità di continuare a garantire l'uso istituzionale dell'immobile contestualmente alla messa in sicurezza;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;

Ritenuto di potersi avvalere, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, della Struttura per la progettazione di beni e di edilizia pubblica, incardinata presso l'Agenzia del demanio per tutte le attività di supporto per lo sviluppo e la verifica di progettualità, da attuarsi anche mediante attività di *project management* e di RUP della stazione appaltante e dei necessari supporti, oltre che per la digitalizzazione e il potenziamento delle funzioni tecnico-operative, nonché per l'ufficio di direzione lavori e commissione di collaudo, con l'obiettivo di accelerare le procedure di attuazione degli interventi di ricostruzione, affinché gli stessi siano tempestivamente realizzati;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del gestore dei Servizi energetici S.p.a., di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede

alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il gestore dei Servizi energetici S.p.a. per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Ritenuto opportuno per il numero di soggetti coinvolti istituire un Tavolo di coordinamento al fine di monitorare le attività di ricostruzione e rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto;

Considerato che gli interventi complessivamente intesi, oggetto della richiesta di attivazione dei poteri in deroga, sono elencati, con i relativi importi presuntivi stimati indicati affianco di ciascuno di essi, nella relazione dell'Agenzia del demanio allegata alla presente ordinanza (Allegato 1), per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore euro unitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione;

Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, di poter procedere anche in deroga agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché all'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilità tecnico economica per l'affidamento dei lavori;

Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019 consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria per tutti gli interventi considerati l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di poter procedere anche in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che l'approvazione dei progetti relativi agli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali atti di assenso e i pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 5 della presente ordinanza;

Considerato che per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 si rende opportuno derogare all'art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, riconoscendo al soggetto attuatore la facoltà di procedere per la stipula dei contratti sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche in deroga al termine dilatorio di cui alla precitata norma;
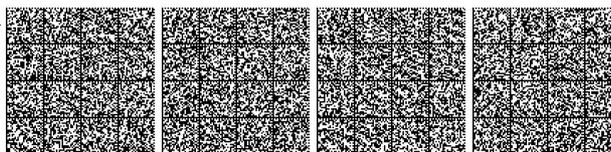
Considerata l'esigenza di potere accelerare l'affidamento dei lavori relativi ad interventi di recupero o ripristino delle lesioni post-sisma (che non siano adeguamento/miglioramento sismico per i quali siano previsti invece rinnovo o sostituzioni di parti strutturali o di impianti), si rende opportuno consentire al soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, di potere affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

Considerata la necessità di poter procedere al collaudo delle opere con la massima celerità e tempestività propria della ricostruzione con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, consentendo, in deroga all'art. 2-*bis* della legge 29 luglio 1949, 717, la collaudabilità dell'opera anche nelle more del versamento delle somme di cui all'art. 1 della medesima legge n. 717 del 1949 all'avvio delle procedure con la Soprintendenza competente per l'integrazione nel manufatto di un'opera d'arte ai sensi della citata legge n. 717 del 1949, e delle linee guida applicative approvate con decreto ministeriale del 15 maggio 2017;

Considerata l'esigenza di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi e di applicare, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021;

Ritenuto di individuare, per gli interventi di ricostruzione sopra elencati e meglio dettagliati nel prosieguo, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario per gli interventi che ricadono nel territorio della Regione Marche, e l'ing. Fulvio Soccodato quale sub Commissario per quelli che ricadono nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria;

Dato atto che il Commissario straordinario, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 3, dell'«Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma» sottoscritto in data 2 febbraio 2021, ha richiesto all'ANAC un parere preventivo sulla presente ordinanza, giusta nota in data 30 settembre 2021 prot. n. CGRTS - 54053;

Vista la nota acquisita al protocollo n. CGRTS-0055401-A-05/10/2021, con la quale l'ANAC ha rappresentato alcune osservazioni in merito a talune previsioni inserite in ordinanza, di cui si è tenuto conto nella stesura della stessa;

Accertata con la Direzione generale della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 settembre 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione, principi generali e individuazione degli interventi di particolare criticità e urgenza

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione degli immobili elencati al comma 2, lettere *a)* e *b)*, ubicati nei Comuni di Camerino, Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Visso, Castelsantangelo Sul Nera, Ussita, Ascoli Piceno, San Severino Marche, Montemonaco, Castignano, Tolentino, Accumoli, Amatrice, Cittaducale, Serravalle in Chienti, Rieti, Fiuminata, Norcia, Sant'Anatolia di Narco, Spoleto, Cerreto di Spoleto, Montereale, Sulmona, Teramo e Castelli.

2. Ai sensi delle norme richiamate in premessa è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a decorrere dal 24 agosto 2016 nei comuni di cui al comma 1, meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:

a) opere riconducibili agli interventi individuati nell'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 2020:

1) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Montereale (AQ) per l'importo previsionale stimato di euro 3.961.000,00 (ID ordinanza 41);

2) manutenzione straordinaria caserma dei Vigili del fuoco di Teramo per l'importo previsionale stimato di euro 2.208.423,25 (ID ordinanza 77);

3) manutenzione straordinaria *ex* carceri giudiziarie di Teramo (Archivio di Stato e Ministero della giustizia) per l'importo previsionale stimato di euro 763.824,25 (ID ordinanza 78);

4) manutenzione straordinaria *ex* ufficio del registro (uffici *MEF)* di Teramo per l'importo previsionale stimato di euro 1.520.964,25 (ID ordinanza 79);

5) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Amatrice (RI) per l'importo previsionale stimato di euro 4.300.208,68 (ID ordinanza 352);

6) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Accumoli (RI) per l'importo previsionale stimato di euro 1.941.177,44 (ID ordinanza 274);

7) manutenzione straordinaria caserma *ex* Scuola Corpo forestale di Cittaducale (RI) per l'importo previsionale stimato di euro 3.713.531,67 (ID ordinanza 374);

8) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Cittaducale (RI) per l'importo previsionale stimato di euro 3.314.818,07 (ID ordinanza 375);

9) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Visso (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 1.812.019,15 (ID ordinanza 948);

10) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Serravalle di Chienti (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.048.142,72 (ID ordinanza 945);

11) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Arquata del Tronto (AP) per l'importo previsionale stimato di euro 2.664.177,81 (ID ordinanza 930);

12) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Montegallo (AP) per l'importo previsionale stimato di euro 2.633.577,26 (ID ordinanza 934);

13) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Fiastra (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.026.173,52 (ID ordinanza 939);

14) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Pieve Torina (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.015.575,60 (ID ordinanza 943);

15) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Ussita (MC), importo da scheda C.I.R. euro 2.528.428,41 già autorizzato *ex* ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 5.425.000,00 (ID ordinanza 947);

16) demolizione e ricostruzione caserma dei Carabinieri di Castelsantangelo Sul Nera (MC), importo da scheda C.I.R. euro 2.528.428,41 già autorizzato *ex* ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 2.800.000,00 (ID ordinanza 937);

17) manutenzione straordinaria caserma dei Vigili del fuoco di Camerino (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 3.949.847,74 (ID ordinanza 936);

18) manutenzione straordinaria caserma della Guardia di finanza di Ascoli Piceno, importo da scheda C.I.R. euro 2.600.000,00 già autorizzato *ex* ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 2.000.000,00 (ID ordinanza 931);

19) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di San Severino Marche (MC), importo da scheda C.I.R. euro 3.369.628,52 già autorizzato *ex* ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 3.200.000,00 (ID ordinanza 944);

20) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Montemonaco (AP), importo da scheda C.I.R. euro 1.028.496,78 già autorizzato *ex* ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 930.000,00 (ID ordinanza 935);

21) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Ascoli Piceno per l'importo previsionale stimato di euro 3.004.579,04 (ID ordinanza 932);

22) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Castignano (AP), importo da scheda C.I.R. euro 54.195,00 già autorizzato *ex* ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 130.000,00 (ID ordinanza 933);

23) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Tolentino (MC), importo da scheda C.I.R. euro 695.961,13 già autorizzato *ex* ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 300.000,00 (ID ordinanza 946);

24) manutenzione straordinaria caserma dei Carabinieri di Castelsantangelo - Rifugio (MC), importo da scheda C.I.R. euro 176.442,34 già autorizzato *ex* ordinanza 109 del 2020 per l'importo di euro 60.000,00 (ID ordinanza 938);

b) opere riconducibili a nuovi interventi non ricompresi nell'allegato all'ordinanza n. 109 del 2020:

25) miglioramento sismico - stazione ferroviaria di Triponzo - Cerreto di Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 390.000,00;

26) miglioramento sismico - magazzino merci stazione ferroviaria di Serravalle - Norcia (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 138.000,00;

27) demolizione e ricostruzione - stazione ferroviaria - Norcia (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 670.000,00;

28) miglioramento sismico - casello ferroviario Castel San Felice - Sant'Anatolia di Narco (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 130.000,00;

29) miglioramento sismico - deposito officina ferroviaria - Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 1.380.000,00;

30) miglioramento sismico - fabbricato ferroviario per viaggiatori - Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 1.100.000,00;

31) miglioramento sismico - magazzino ferroviario merci Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 218.000,00;

32) miglioramento sismico - stazione ferroviaria di Caprareccia Spoleto (PG) per l'importo previsionale stimato di euro 465.000,00;

33) demolizione e ricostruzione - caserma agenti - polizia penitenziaria - Sulmona (AQ) cofinanziato con il Ministero della giustizia per l'importo previsionale stimato totale di euro 4.105.500,00 di cui euro 3.000.000,00 finanziato dal Ministero della giustizia;

34) adeguamento sismico - stazione Comando dei Carabinieri di Sulmona (AQ) per l'importo previsionale stimato di euro 6.988.837,00;

35) nuova costruzione - stazione Comando dei Carabinieri Forestali di Castelli (TE) per l'importo previsionale stimato di euro 2.000.000,00;

36) miglioramento sismico - porzione Convento di S. Domenico nel Comune di Teramo per l'importo previsionale stimato di euro 1.288.000,00;

37) adeguamento sismico - Hangar XVI nucleo elicotteri Carabinieri Rieti per l'importo previsionale stimato di euro 7.000.000,00;

38) adeguamento sismico - fabbricato via Ricci Rieti per l'importo previsionale stimato di euro 544.787,31;

39) nuova costruzione - rep. Carabinieri p.n. «Monti Sibillini» nel Comune di Visso (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 4.500.000,00;

40) adeguamento sismico - stazione Carabinieri forestale nel Comune di Fiuminata (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 1.153.000,00;
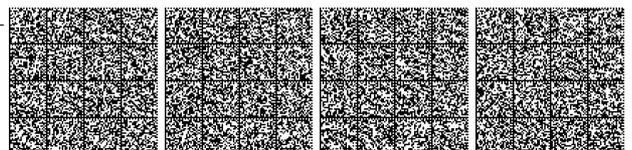
41) ristrutturazione ed adeguamento sismico - caserma CC ed *ex* carcere di Camerino (MC) per l'importo previsionale stimato di euro 10.325.000,00.

3. Gli interventi risultano connotati da particolare urgenza e criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione dell'Agenzia del demanio Allegato 1 alla presente ordinanza:

a) gli interventi oggetto della presente ordinanza assumono un carattere di urgenza per la necessità, relativamente ai Corpi militari ed altre amministrazioni, di garantirne la ricollocazione tenuto conto che gli stessi sono attualmente ospitati in locali provvisori, e relativamente alle altre amministrazioni governative per la necessità di salvaguardarne la funzione strategica svolta;

b) alcuni degli interventi sono di particolare valore per la comunità locale perché interessano il centro storico e concernono edifici storici vincolati o che comunque rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo simbolico e funzionale;

c) gli interventi sono urgenti anche per impedire, in ragione dei cinque anni già trascorsi dal sisma, le criticità derivanti dall'ammaloramento delle opere provvisionali e l'aggravarsi della situazione di inagibilità di alcune singole strutture che rischiano di compromettere il pregio storico architettonico o le condizioni già precarie degli edifici coinvolti;

d) alcuni degli interventi risultano particolarmente critici per le loro interconnessioni con la ricostruzione degli altri edifici e per il numero di soggetti coinvolti.

4. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta dai rappresentanti dell'Agenzia del demanio, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti dei sub Commissari

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza l'ing. Gianluca Loffredo è individuato quale sub Commissario per gli interventi che ricadono nel territorio della Regione Marche, e l'ing. Fulvio Soccodato quale sub Commissario per quelli che ricadono nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza i sub Commissari coordinano gli interventi in oggetto.

3. I sub Commissari, supportati dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) curano i rapporti con l'Agenzia del demanio, i Corpi militari, le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordinano l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indicono la Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 5 della presente ordinanza;

d) provvedono all'espletamento di ogni attività finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione e compiti dei soggetti attuatori

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 1 è l'Agenzia del demanio, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 2. L'Agenzia del demanio opera attraverso le proprie articolazioni centrali e periferiche, inclusa la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

2. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in deroga all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, è soggetto attuatore per gli interventi indicati all'art. 2, comma 2 ai numeri 37 (adeguamento sismico - Hangar XVI Nucleo elicotteri Carabinieri Rieti) e 40 (adeguamento sismico - Stazione Carabinieri forestale nel Comune di Fiuminata).

3. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri può altresì fornire al soggetto attuatore di cui al comma 1 ogni utile supporto tecnico per la progettazione e l'appalto degli interventi di cui all'art. 1 in attuazione delle previsioni di cui al Protocollo d'intesa firmato in data 20 dicembre 2017 dal Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione sisma 2016, dal direttore dell'Agenzia del demanio e dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri finalizzati all'attività di ricostruzione e recupero delle sedi dell'Arma dei Carabinieri colpite dal terremoto del centro Italia del 2016 e successive interlocuzioni intervenute.

4. Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, al fine di potenziare le attività tecniche e garantire la qualità della progettazione e la celere realizzazione, nel rispetto dei costi e del cronoprogramma previsti, degli interventi di ricostruzione e manutenzione straordinaria degli immobili pubblici individuati all'art. 1, può essere attivata, con richiesta del sub Commissario, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 106, dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018.

Art. 4.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni procedimentali e autorizzative per gli interventi pubblici

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2021, dal decreto-legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e dalle ordinanze del Commissario straordinario, il soggetto attuatore può rea-

lizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalità semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
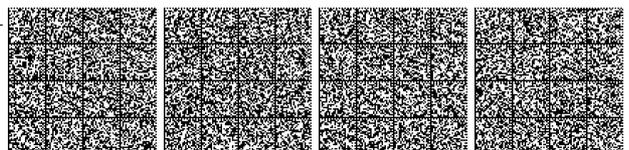
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore o pari a euro 150.000, è consentito l'affidamento diretto;

b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. Resta ferma la possibilità per tale tipologia di interventi di esperire una procedura ordinaria aperta in base alle specifiche esigenze e caratteristiche dell'appalto, eventualmente anche ricorrendo all'offerta economicamente più vantaggiosa e mantenendo tutte le altre accelerazioni, anche tenuto conto delle esigenze di tempestività e del divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

2. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e la possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi, sempre nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in particolare di quelli descritti nel comma 1 «livelli di progettazione» e 12 «principio di continuità» del citato articolo, finalizzati ad assicurare coerenza e coordinamento tra le fasi progettuali e conseguentemente a velocizzare le successive necessarie operazioni di verifica e approvazione della progettazione.

4. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

5. in deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.

6. Per tutti gli interventi, al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

7. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

8. Per tutti gli interventi, nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche mediante ricorso alla Struttura per la progettazione istituita presso l'Agenzia del demanio, dotata di autonomia operativa rispetto alla stazione appaltante.

9. Per tutti gli interventi, nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel caso di interventi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il mancato ricorso ai soggetti particolarmente qualificati ivi indicati deve essere specificamente motivato in relazione ad effettive e concrete necessità di accelerazione e di speditezza della realizzazione dell'intervento.

10. In deroga all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.
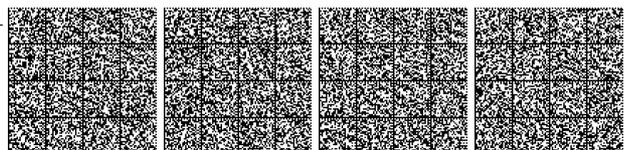
11. Per la realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore, tenuto conto della estrema urgenza degli stessi, può procedere, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei contenuti progettuali minimi descritti negli ultravigenti articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 e tenendo conto delle linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e de PNC approvate con voto n. 66, emanato nel corso della seduta del 29 luglio 2021, dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con riferimento a tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche in itinere, è ammessa la collaudabilità dell'opera all'avvio con la soprintendenza competente delle procedure per l'integrazione nel manufatto dell'opera d'arte prevista dalla legge n. 717 del 1949 in deroga all'art. 2-*bis* della medesima legge n. 717 del 1949 nelle more dei versamenti di cui all'articolo 1 della medesima legge.

13. Il soggetto attuatore può prevedere in tutte le procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

14. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi speciale di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

15. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile, secondo la più efficace programmazione della gestione delle attività pubbliche, il soggetto attuatore può inserire nel quadro economico degli interventi gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo dell'attività, considerandole disponibili anche nel periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione delle opere di cui all'Allegato n. 1 della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

17. Per garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà prevedere nei relativi documenti di gara l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 21 del 2021.

18. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica ivi considerati si applicano in ogni caso le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge n. 76 del 2020 come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 ove applicabili e più favorevoli, nonché le ordinanze commissariali.

19. Rimane, in ogni caso, facoltà del sub Commissario e dei soggetti attuatori applicare ogni ulteriore disposizione di semplificazione e accelerazione prevista dalla normativa vigente, ove più favorevole.

Art. 5.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La Conferenza è indetta dal sub Commissario designato ai sensi dell'art. 2, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La Conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inam-

missibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 6.

Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza, è istituito dal Commissario per la ricostruzione un Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio degli interventi, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto dai rappresentanti degli enti di volta in volta interessati dall'intervento e, in particolare, da:

a) sub Commissario designato ai sensi dell'art. 2;

b) direttore dell'Agenzia del demanio o suo delegato;

c) il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, o, nel caso di immobili in loro utilizzo, il comandante generale della Guardia di finanza, il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, limitatamente agli interventi riguardanti impianti ferroviari, un rappresentante del soggetto concessionario dell'impianto, tutti con facoltà di delega;

d) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali;

e) direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione della regione interessata dall'intervento o suo delegato;

f) sindaco del comune interessato dall'intervento o suo delegato;

2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le attività di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1 è pari complessivamente a euro 100.255.745,35. La spesa per gli interventi già finanziati indicati con i numeri da 1 a 24 di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della presente ordinanza, per un importo totale di euro 57.859.621,04, trova copertura, quanto a euro 56.479.092,27 nell'ambito delle risorse già stanziate con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 2020, e quanto a euro 1.380.528,77 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità; l'ulteriore spesa per i nuovi interventi indicati con i numeri da 25 a 41 di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della presente ordinanza, come da importo stimato in base ai quadri tecnici economici e quantificato complessivamente in euro 42.396.124,31 trova copertura, quanto a euro 3.000.000,00 con finanziamento del Ministero della giustizia, e quanto a euro 39.396.124,31 all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo dei singoli interventi è determinato in via conclusiva, con decreto del Commissario straordinario, all'esito dell'approvazione del progetto definitivo, nel rispetto del relativo quadro economico.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza, entro i limiti strettamente necessari, l'Agenzia del demanio all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) anche a copertura degli eventuali maggiori costi per il completamento dei singoli interventi oggetto della presente ordinanza, su proposta del soggetto attuatore e previa autorizzazione all'utilizzo delle disponibilità finanziarie da parte del sub Commissario con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente
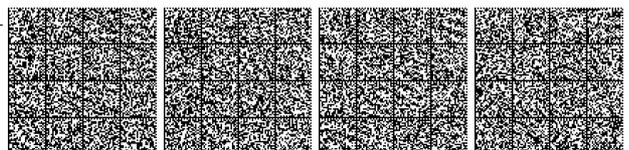
derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 4, dell'art. 3, gli oneri di cui al presente articolo sono rideterminati in funzione degli importi che trovano copertura con le risorse di cui al comma 106, dell'art. 1, della legge n. 145 del 2018 e le relative economie rientrano nella disponibilità del fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del gestore dei Servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico. A tal fine il Commissario straordinario provvede con proprio decreto.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 14 ottobre 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2692

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

22A01569

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 marzo 2022.

Modifica della determina n. 149886 del 22 dicembre 2021, relativa all'inserimento del medicinale Venetoclax (venclyxto) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti con leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria. (Determina n. 26608/2022).

IL DIRIGENTE DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra

Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5 per cento», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)*, del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4-*bis*, ai sensi del quale «anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sono inseriti nell'elenco di cui al comma 4, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che possono essere utilizzati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza. In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni»;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA n. 149886 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 dicembre 2021, relativa all'inserimento del medicinale «Venetoclax» (venclyxto) nel suddetto elenco per il trattamento della leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato 1 alla predetta determina;

Vista la determina n. DG/252 del 26 febbraio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2021, di riclassificazione del medicinale per uso umano «Xospata», che ne estende l'autorizzazione al trattamento in monoterapia di pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) recidivante o refrattaria che presentano una mutazione del gene FLT3;

Considerata l'opportunità di modificare i criteri di inclusione ed esclusione, anche al fine di includere i pazienti già in trattamento attivo e rispondenti con «Venetoclax»/ipometilanti e ipometilanti, attraverso richiesta di accesso al Fondo 5 per cento o in *off label*;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS nella riunione del 28 gennaio 2022 - Stralcio verbale n. 62;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 10 febbraio 2022, n. 10 - punto n. 2;

Ritenuto, pertanto, di modificare la determina AIFA del 22 dicembre 2021 n. 149886 relativa all'inserimento del medicinale «Venetoclax» (Venclyxto) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento della leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria;

Determina:

Art. 1.

1. Il medicinale VENETOCLAX (venclyxto) è mantenuto nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria, ai sensi dell'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 2 della presente determina.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato 1 alla presente determina, che abroga e sostituisce l'allegato 1 alla determina AIFA n. 149886 del 22 dicembre 2021.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA http://www.aifa.gov.it/

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2022

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: «Venetoclax»

Indicazione terapeutica: trattamento della leucemia mieloide acuta (LAM) recidivante/refrattaria, in combinazione con azacitidina o decitabina.

Criteri di inclusione:

pazienti adulti con diagnosi di LAM recidivante/refrattaria non ritenuti idonei a ricevere chemioterapia intensiva di re-induzione;

pazienti adulti di età <71 con diagnosi di LAM recidivante/refrattaria a chemioterapia intensiva di salvataggio ed eleggibili a trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche.

Criteri di esclusione:

diagnosi di LAM in pazienti ritenuti idonei a ricevere chemioterapia intensiva di induzione;

non eleggibilità ad agenti ipometilanti (HMA);

pazienti adulti con leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria trattati con ipometilanti single agent o con combinazione ipometilante/«Venetoclax», ad eccezione dei pazienti già in trattamento attivo con tali regimi e rispondenti (attraverso richiesta di accesso al Fondo 5 per cento o in *off label*);

pazienti candidabili a terapia con gilteritinib.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico:

schema terapeutico:

azacitidina 75 mg/m² giorni 1-7 + Venetoclax 400 mg giorni 1-28 (100 mg il giorno 1, 200 mg il giorno 2 e 400 mg dal giorno 3) ogni ventotto giorni;

oppure

decitabina 20 mg /m² giorni 1-5; Venetoclax 400 mg giorni 1-28 (100 mg il giorno 1, 200 mg il giorno 2 e 400 mg dal giorno 3) ogni ventotto giorni.

Durata della terapia: fino alla progressione di malattia o alla comparsa di tossicità inaccettabile.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico: durante il trattamento si raccomanda nei primi cinque giorni un'attenta valutazione della funzionalità epatica e renale e la prevenzione della possibile sindrome da lisi tumorale (TLS).

Successivamente i pazienti vanno monitorizzati settimanalmente per il primo ciclo di trattamento con esame emocromocitometrico, chimica renale ed epatica. Dal secondo ciclo si raccomanda un monitoraggio clinico-laboratoristico al giorno+1 di ogni ciclo.

22A01637

DETERMINA 7 marzo 2022.

Inserimento del medicinale Crizotinib (Xalkori) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei pazienti con linfoma anaplastico ALK+. (Determina n. 26566/2022).

IL DIRIGENTE DELL'AREA
PRE-AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5 per cento», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)*, del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti

presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerata la rarità della patologia e i significativi dati a supporto dell'impiego di crizotinib nel trattamento di pazienti con linfoma anaplastico ALK+;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale per un periodo di dodici mesi;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS nella riunione del 10, 11 e 12 gennaio 2022 - stralcio verbale n. 60;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 10 febbraio 2022 n. 10 - punto n. 1;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale a base di crizotinib - Xalkori» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per un periodo di dodici mesi, per il trattamento dei pazienti con linfoma anaplastico ALK+;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale a base di CRIZOTINIB - XALKORI è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2 della presente determina.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento del linfoma anaplastico ALK+, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA http://www.aifa.gov.it/

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per dodici mesi.

Roma, 7 marzo 2022

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: Crizotinib.

Indicazione terapeutica: trattamento del linfoma anaplastico ALK+.

Criteri di inclusione:

1. Linfoma anaplastico ALK+ diagnosticato con IHC or FISH;

2. Malattia refrattaria o recidiva dopo almeno un precedente regime chemioterapico;

3. Intolleranza o controindicazione al trattamento con Brentuxiamab;

4. Adeguata funzione d'organo:

AST e ALT≤ 2.5 x *upper limit of normal* (ULN);

bilirubina totale sierica ≤ 1.5 x ULN (ad eccezione dei pazienti con sindrome di Gilbert documentata);

creatinina ≤ 1.5 x ULN;

conta assoluta dei neutrofili (ANC) ≥ 1000/µL;

Hb ≥ 9.0 g/dL (in caso di coinvolgimento del midollo osseo i valori di Hb non devono essere considerati);

piastrine ≥ 50.000/µL.

Criteri di esclusione:

1. Anamnesi di malattia cardiaca non controllata: infarto del miocardio, angina o ipertensione arteriosa non controllate, aritmia ventricolare significativa, prolungamento patologico del QTc, precedente episodio di sincope;

2. Gravidanza e allattamento;

3. Uso di farmaci o cibi potenti inibitori, induttori o substrati del citocromo CYP3A4.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: Crizotinib 250 mg BID fino a progressione di malattia o tossicità inaccettabile.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico:

funzionalità midollare al basale e ogni 3-4 settimane;

funzionalità cardiaca (con ECG e ecocardiogramma) al basale e ogni 4 settimane;

funzionalità renale (azotemia, creatinina e elettroliti ematici) ogni 3-4 settimane;

visita oculistica al basale e in caso di insorgenza di comparsa di difetti del campo visivo.

22A01638

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

DECRETO RETTORALE 2 marzo 2022.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il vigente statuto dell'Università degli studi del Molise emanato con d.r. n. 790 del 20 settembre 2016;

Vista la delibera del 30 novembre 2021 con la quale il senato accademico, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 28 ottobre 2021, ha approvato le modifiche allo statuto in parola;

Vista la rettorale prot. n. 50761 del 23 dicembre 2021 con la quale il predetto statuto è stato inviato al Miur per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. n. 2509 del 21 febbraio 2022 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul testo dello statuto modificato, evidenziando, comunque, l'opportunità di rivedere l'articolo relativo al collegio di disciplina;

Vista la delibera del 23 febbraio 2022 con la quale il senato accademico ha recepito l'osservazione formulata dal Mur con la citata nota n. 2509/2022;

Acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, espresso in data 23 febbraio 2022, sul recepimento della predetta osservazione del Mur;

Ritenuto pertanto che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo per l'emanazione delle modifiche allo statuto ex lege n. 240/2010;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto modificato dell'Università degli studi del Molise il cui testo è allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 2 marzo 2022

Il rettore: BRUNESE

———

ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1.
Personalità giuridica e principi fondamentali

1. L'Università degli studi del Molise, di seguito denominata «Università» o «Ateneo», è un'istituzione pubblica, sede di libera ricerca scientifica, istruzione superiore e alta formazione.

2. L'Università è un'istituzione laica, pluralista e libera da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico o economico.

3. L'Università promuove e valorizza l'impegno e la qualità dei risultati conseguiti dai professori, dai ricercatori, dagli studenti e dal personale tecnico amministrativo ed è organizzata secondo criteri di efficienza, di efficacia, di riconoscimento del merito, di trasparenza, di semplificazione e di decentramento funzionale ed organizzativo.

4. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri.

5. L'Università promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire.

6. A norma della Costituzione e nei limiti fissati dalla legge, l'Università gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.

7. L'Università ha sede legale a Campobasso ed è articolata a livello regionale. L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, che esercita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2.
Finalità istituzionali

1. Fini primari dell'Università sono la ricerca e la didattica che l'Ateneo persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti. Il miglioramento della qualità dei processi formativi viene assicurato anche con l'ausilio di tecniche e di altre tecnologie innovative.

2. L'Università opera le proprie scelte di programmazione didattica e scientifica attraverso processi di valutazione trasparenti delle attività dei singoli e delle strutture, secondo criteri di qualità e di merito.

3. L'Università, soggetto autonomo ed unitario, riconosce la pluralità delle culture che concorrono a costituire la sua identità.

4. L'Università promuove il trasferimento delle conoscenze attraverso la ricerca, la formazione, le attività di certificazione, di brevetto e di *spin-off*. L'Università concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca. A tal fine sostiene, in particolare, programmi europei e di cooperazione e favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.

5. L'Università promuove la propria dimensione internazionale nelle attività di didattica e di ricerca attraverso forme di cooperazione e con la mobilità dei docenti, degli studenti e del personale tecnico amministrativo. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo dell'istruzione superiore e ne fa propri principî, strumenti e metodologie.

6. L'Università verifica l'applicazione dei processi della qualità e del merito, nella didattica, nella ricerca e nei servizi, mediante strumenti di controllo, di rendicontazione e di valutazione secondo gli indicatori stabiliti a livello internazionale, nazionale e di Ateneo.

7. L'Università può partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata con regolamento di Ateneo.

8. L'Università si impegna ad assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica, di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. A garanzia dell'effettività delle tutele riconosciute è istituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 3.
Ricerca scientifica

1. L'Università promuove la ricerca scientifica, nel rispetto delle specificità delle diverse aree culturali e scientifiche, e la riconosce come essenziale dello sviluppo morale e materiale della società e si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l'istituzione di scuole di dottorato.

2. L'Università aderisce alla Carta europea dei ricercatori e ne fa propri i principi.

3. L'Università riconosce pari dignità alla ricerca pura e alla ricerca applicata e promuove la stretta connessione tra ricerca scientifica e attività didattica.

4. L'Università garantisce l'autonomia individuale e di gruppo nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca e sostiene la libera diffusione della letteratura scientifica.

5. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità ai principi del rispetto degli esseri viventi, della dignità della persona e della tutela dell'ambiente. A tal fine può avvalersi del parere di comitati indipendenti e interdisciplinari appositamente istituiti.

6. Nel perseguire l'eccellenza nei diversi campi di studio, l'Università promuove la ricerca e favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, anche con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca nazionali o internazionali.

7. L'Università riconosce nei dipartimenti le strutture deputate in via primaria alla promozione e all'organizzazione della ricerca scientifica, oltre che delle attività didattiche e formative.

8. L'Università può istituire centri di ricerca tematici allo scopo di promuovere e svolgere attività di ricerca, sia di base (pura o applicata), sia su commessa, relativa ad uno o più ambiti disciplinari, su cui convergono competenze presenti in più dipartimenti (anche di altre istituzioni di ricerca nazionali o internazionali), potenziando l'efficacia dell'attività di ricerca dei dipartimenti stessi. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

9. L'Università vigila sulla corretta gestione e la produttività delle risorse destinate alla ricerca.

10. L'Università promuove e facilita il trasferimento dell'innovazione che deriva dalle proprie attività di ricerca e si adopera per la massima diffusione nella società e nel territorio dei risultati scientifici raggiunti.

11. Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Università stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici e privati e svolge attività di consulenza e di servizio per terzi, in conformità alle norme stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

12. L'Università valuta periodicamente la qualità della ricerca. I docenti e i ricercatori si impegnano a trasmettere regolarmente all'Università tutte le informazioni relative alla propria attività di ricerca e a mantenere aggiornate le banche dati istituzionali dei prodotti di ricerca. L'attività di valutazione ha luogo secondo principi di trasparenza, tenendo conto delle specificità delle aree disciplinari, utilizzando indicatori di qualità condivisi a livello nazionale ed internazionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dagli specifici regolamenti di Ateneo.

Art. 4.
Didattica

1. L'Università organizza, coordina e svolge, nella tutela della libertà di insegnamento e nelle forme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attività necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed inter-

nazionale, favorendo l'apprendimento critico, la motivazione all'approfondimento e alla ricerca, il confronto di idee. Persegue la qualità e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca. Garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti.
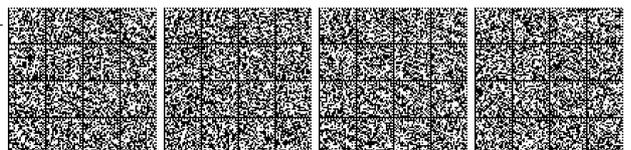
2. L'Università istituisce ed attiva corsi di studio ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali.

3. Il personale docente adempie ai compiti della didattica e partecipa agli organi collegiali di organizzazione e gestione della didattica cui afferisce.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il docente è libero di scegliere, in coerenza con le esigenze del corso, i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto dell'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.

5. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti.

6. L'Università può promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere e organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente. L'Università a tal fine può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.

7. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, può provvedere alla copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 5.

Internazionalizzazione

1. L'Università persegue l'internazionalizzazione tra i propri fini istituzionali e riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e allo Spazio europeo dell'istruzione e della formazione.

2. L'Università sostiene e favorisce la dimensione internazionale dei programmi di ricerca e di formazione anche mediante la stipula di accordi con tutte le istituzioni nazionali ed internazionali al fine di promuovere la partecipazione a reti internazionali, di attivare titoli di studio multipli e congiunti, di incrementare l'accoglimento di studenti, anche stranieri, e ricercatori, di incentivare la mobilità dei propri studenti, del personale docente, tecnico amministrativo, garantendo il riconoscimento delle attività svolte all'estero opportunamente certificate.

3. L'Università favorisce la realizzazione di attività di studio e di insegnamento in lingua straniera.

4. Nel rispetto dei propri principi istituzionali, l'Università riconosce l'importanza strategica della cooperazione internazionale allo sviluppo e ne favorisce la realizzazione, in linea con gli impegni etici e politici assunti dalla comunità internazionale. Nel riconoscere la diversità sociale e culturale tra i popoli, l'Università può promuovere la cooperazione internazionale sostenendo la ricerca e la formazione in un'ottica di sviluppo umano sostenibile, anche attraverso partenariati bilaterali e multilaterali con organismi nazionali ed internazionali.

5. L'Università riconosce l'importanza del raccordo della propria azione con gli atti della politica dell'Unione europea volti ad aumentare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione.

Art. 6.

Diritto allo studio

1. L'Università afferma il ruolo centrale dello studente nel processo di sviluppo della conoscenza e promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione della Costituzione, promuovendo iniziative per favorire l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

2. L'Università assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai relativi ordinamenti.

3. L'Università organizza le attività di orientamento, tutorato, informazione e sostegno agli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo anche rendendo espliciti e trasparenti i criteri e le forme della valutazione della loro preparazione. L'attività di tutorato è compito istituzionale dei docenti.

4. L'Università provvede ad informare e assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi *post* laurea e alla mobilità verso altri atenei dell'Unione europea.

5. L'Università provvede a rendere gli studi universitari pienamente fruibili dagli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dagli studenti non a tempo pieno e dagli studenti impegnati in attività lavorative. In particolare predispone, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

6. L'Università, attraverso gli organi che presiedono all'attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, consentano di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.

7. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il corso di studio.

8. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, garantendone l'accessibilità e la fruibilità anche agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.

9. L'Università promuove attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti dell'Ateneo anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa con enti pubblici o privati e avvalendosi delle associazioni studentesche.

10. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.

11. L'Università attiva forme di iscrizione di studenti non impegnati a tempo pieno al fine di consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto.

12. L'Università promuove l'eccellenza e il merito tra gli studenti, adottando, nei limiti delle risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari e mediante azioni congiunte con la regione, l'Ente per il diritto allo studio e altre istituzioni presenti sul territorio.

13. L'Università può concedere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi, nel rispetto delle norme vigenti.

14. L'Università può attribuire, mediante concorso, borse di studio per la frequenza ai corsi universitari e post-lauream. In collaborazione con altri soggetti pubblici e privati può attivare borse di studio per studenti sia per attività di studio sia per attività di ricerca e tirocini pratici, anche all'estero.

15. Al fine di implementare e dare un contributo alle politiche inerenti al diritto allo studio, l'Università collabora con l'Ente regionale per il diritto allo studio, anche attraverso l'istituzione di interventi e servizi congiunti.

Art. 7.

Diritto di partecipazione

1. I professori, i ricercatori, il personale tecnico amministrativo e gli studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2. Gli stessi hanno nell'Università pari dignità e partecipano alla vita universitaria nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto e dalla vigente disciplina sull'ordinamento universitario anche attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto e dalla normativa vigente.

3. L'Università promuove le relazioni con i propri laureati, i partecipanti ai corsi di alta formazione e con tutti coloro che abbiano seguito percorsi formativi in Ateneo per creare un'ampia comunità che favorisca la sua crescita e la valorizzazione della sua tradizione del suo nome.
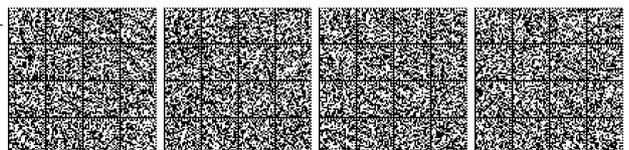
Art. 8.

Diritto e dovere di informazione

1. L'Università ispira la propria attività al principio della trasparenza, della pubblicità e dell'informazione.

2. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, al fine di assicurare la partecipazione di tutte le componenti alla vita dell'Ateneo e la più ampia informazione ai suoi molteplici pubblici di riferimento esterni, nel rispetto del codice per la protezione dei dati personali.

3. L'Università, anche per tali finalità, realizza un proprio sito web.

Art. 9.

Comunità universitaria:
principi di comportamento e codice etico

1. L'Università realizza i fini istituzionali attraverso la sua comunità.

2. La comunità universitaria è formata dagli studenti, dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico amministrativo e da tutti coloro che trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università e/o concorrono allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

3. Le componenti della comunità partecipano alla vita universitaria con pari dignità, secondo le funzioni previste dalla normativa vigente ed in base al ruolo di appartenenza.

4. I professori, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini dell'Università, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo e delle deliberazioni degli organi collegiali. Essi sono tenuti altresì ad assumere, nei rapporti reciproci e con soggetti esterni, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione universitaria e conformi alle disposizioni del codice etico.

5. L'Università è una comunità solidale che promuove al suo interno, ad ogni livello ed in ogni suo ambito, un clima di rispetto e di riconoscimento dell'altro nel rifiuto di ogni forma di discriminazione relativa al genere, all'età, all'origine etnica, al credo religioso, all'orientamento sessuale, alla disabilità, alle condizioni di salute fisica e psichica. L'Università promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e opera per la rimozione degli ostacoli che non consentono ai componenti della comunità universitaria l'eguaglianza delle opportunità.

6. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto delle differenze individuali, stabilisce i doveri e le responsabilità nei confronti dell'istituzione universitaria e le regole di condotta nell'ambito della comunità, ad integrazione di quelle stabilite dall'ordinamento della Repubblica e dagli altri ordinamenti, nazionali, regionali e internazionali. Le norme del codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela della proprietà intellettuale, tenendo conto dei caratteri specifici dell'istituzione universitaria.

7. Il codice etico è approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

8. Il codice etico definisce le procedure di contestazione e le modalità di accertamento delle violazioni prevedendo per i soggetti coinvolti adeguate garanzie, ispirate ai principi del contraddittorio e del giusto procedimento.

9. Le sanzioni per la violazione del codice etico, da irrogare nel rispetto del principio di proporzionalità con la gravità della violazione sono: *a)* il richiamo orale; *b)* il richiamo scritto; *c)* il richiamo scritto con segnalazione alla comunità universitaria dell'Ateneo. Se le violazioni sono connotate da particolare gravità, nonché nel caso di violazioni reiterate o di recidiva, i docenti e collaboratori di ricerca, in aggiunta alla sanzione *sub c)*, possono essere esclusi dall'accesso ai fondi di ricerca e ai contributi di Ateneo, per un tempo proporzionato alla gravità della violazione, che in ogni caso non può superare i due anni.

10. Sulle violazioni del codice etico, qualora non attratte entro la competenza del collegio di disciplina in ragione della rilevanza della condotta anche sul piano disciplinare, decide il senato accademico su proposta del rettore.

Art. 10.

Promozione del benessere organizzativo
e della sostenibilità sociale

1. L'Università promuove il benessere di tutti i componenti della comunità accademica favorendo le migliori condizioni di lavoro e di studio, con particolare attenzione alla salute, sicurezza e superamento delle barriere architettoniche e di altra natura in tutti i luoghi deputati alla ricerca, allo studio e alle attività amministrative.

2. L'Università favorisce il benessere nello svolgimento delle attività lavorative e delle relazioni improntate al rispetto ed alla trasparenza, mette in atto azioni per conciliare le esigenze della vita sociale con quelle del lavoro e per la promozione di attività culturali, sportive e ricreative. L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, partecipa, sostiene e favorisce le attività del proprio personale, nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. L'Università persegue e promuove lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale della conoscenza e della ricerca finalizzati allo sviluppo economico e al benessere della comunità. L'Università nelle sue attività persegue l'equità sociale, la tutela ambientale del territorio, la sostenibilità delle tecnologie e delle innovazioni scientifiche.

Art. 11.

Assicurazione della qualità e autovalutazione

1. L'Università adotta l'autovalutazione come processo di sistema teso a misurare il valore e la qualità dell'attività didattica, di ricerca e di terza missione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.

2. L'Università promuove processi di autovalutazione nella didattica, nella ricerca e terza missione. Adotta linee guida per la valutazione esterna del modello di assicurazione della qualità, delle strutture e di tutto il personale, anche attraverso meccanismi premiali che tengano conto dei risultati dei processi di assicurazione della qualità di tutte le attività richieste al personale docente e tecnico amministrativo. Tali processi sono finalizzati a riconoscere e a valorizzare la qualità e il merito, a favorire il miglioramento dei processi organizzativi e individuali, anche in funzione della distribuzione delle risorse alle strutture di ricerca e didattiche.

Art. 12.

Rapporti con il territorio

1. L'Università si propone di contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica del Molise e dei territori in cui opera, nello spirito di appartenenza alle matrici culturali europee.

2. L'Università promuove la collaborazione con enti di governo territoriali e con gli altri enti ed istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

3. L'Università si propone di concorrere allo sviluppo della competitività dei sistemi territoriali favorendo, in particolare, il trasferimento delle conoscenze, dei prodotti della ricerca e dell'innovazione e la cooperazione internazionale.

4. L'Università promuove in modo autonomo o collabora con altri enti, società o fondazioni al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica. L'Università collabora con associazioni ed enti pubblici e privati al fine di favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.

Art. 13.

Rapporti con il Servizio sanitario
e tutela della salute

1. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettività. L'Università sostiene e promuove l'integrazione fra l'attività didattica, l'attività di ricerca scientifica e l'attività assistenziale dei propri docenti, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, i servizi sanitari regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.

2. Tale collaborazione si attua tramite i dipartimenti universitari di area medica e altre eventuali strutture didattiche o dipartimentali interessate, attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei corsi di studio, senza che vengano pregiudicati in alcun modo i doveri didattici e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanità.

3. Detta organizzazione si occupa della elaborazione, proposta ed attuazione di progetti formativi coerenti con la missione dell'Ateneo e delle aziende sanitarie ad essa correlate, ed è coinvolta nelle attività assistenziali assumendo compiti e responsabilità nei confronti del Sistema sanitario.

Art. 14.

Attività sportive universitarie

1. L'Università riconosce e promuove lo sport come momento di aggregazione per gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo.

2. Il comitato per lo sport universitario di Ateneo sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività, garantendone comunque l'utilizzo per finalità didattico-scientifiche.

3. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle connesse attività sono affidati, di norma, mediante convenzione, al centro universitario sportivo.

Art. 15.

Parità di genere e pari opportunità

1. L'Università promuove la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità anche attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, a carattere scientifico, formativo e culturale, utile a realizzare condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato.

2. A tal fine l'Università si dota di un «*Gender Equality Plan*» (Piano di parità di genere) e adotta annualmente il bilancio di genere.

3. L'Università istituisce il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

4. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica per garantire parità e pari opportunità e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

5. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, dell'insegnamento e dell'apprendimento, promuovendo la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunità.

6. Il CUG vigila sull'adozione di misure atte a favorire la conciliazione fra vita professionale e familiare degli studenti e del personale docente e tecnico amministrativo, uomini e donne. Inoltre favorisce azioni finalizzate a realizzare un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

7. Il comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione, e da uno studente, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di genere.

8. Il comitato dura in carica quattro anni ed è rinnovabile.

9. Le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 16.

Autonomia organizzativa

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa di rango costituzionale, adotta i regolamenti previsti per legge ed ogni altro regolamento necessario all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.

TITOLO II

ORGANI DI ATENEO

Art. 17.

Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Università:

a) il rettore;

b) il senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il direttore generale.

Art. 18.

Rettore - Funzioni

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Università e svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche. Il rettore garantisce l'autonomia didattica e di ricerca nell'Università e vigila sul perseguimento delle finalità istituzionali secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Il rettore:

a) emana lo statuto, i regolamenti e le loro modifiche;

b) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

d) in caso di necessità e di urgenza, quando non sia possibile procedere alla loro tempestiva convocazione, può adottare atti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione sottoponendoli, di norma, alla ratifica del competente organo nella prima seduta utile;

e) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, sentiti il senato accademico e il nucleo di valutazione;

f) stipula convenzioni e contratti connessi con le attività di indirizzo e di programmazione e con le attività di ricerca e di didattica, salvi quelli di competenza di altri organi;

g) provvede alla presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, corredandoli con apposita relazione;

h) inaugura l'anno accademico presentando la relazione annuale sullo stato della didattica e della ricerca nell'Ateneo;

i) propone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il nominativo del direttore generale;

j) indice almeno una volta ogni tre anni la conferenza di Ateneo per discutere della situazione e delle linee di sviluppo dell'Università e redige un documento di sintesi dei lavori svolti e delle proposte formulate;

k) designa, sentito il senato accademico, tra candidature individuate in seguito a pubblicazione di apposito avviso, due componenti del consiglio di amministrazione scelti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale che non appartengano né siano appartenuti ai ruoli dell'Ateneo, nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

l) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori ed irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura. Per fatti che possano dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando una motivata proposta in merito;

m) avvia i procedimenti previsti in caso di violazione del codice etico incaricando della valutazione una apposita commissione. Sulla base della predetta valutazione propone al senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;
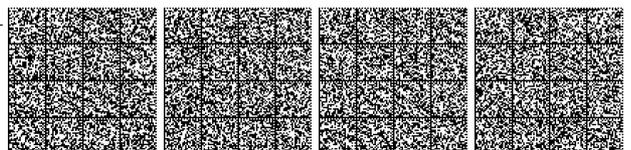
n) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, e ogni altra funzione che non sia espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto.

3. Il rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un prorettore vicario per la sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento.

4. Il rettore può nominare prorettori e delegati, questi ultimi fino a un numero massimo di dodici, tra i docenti, anche a tempo definito, per la trattazione di materie specifiche.

5. La carica di prorettore o di delegato può essere revocata dal rettore con proprio decreto e si conclude con la cessazione dall'ufficio del rettore che ha disposto la nomina, fatta salva la funzione del prorettore vicario per assicurare l'ordinaria amministrazione nel caso di cessazione anticipata.

6. Il rettore può optare annualmente per una riduzione o esenzione del proprio impegno didattico, dandone comunicazione al senato accademico.

Art. 19.

Rettore - Elezione

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio attivo presso le università italiane tra coloro che abbiano presentato candidatura ufficiale e che si impegnino ad optare per il regime di tempo pieno in caso di elezione.

2. Il rettore dura in carica sei anni e non è rinnovabile. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni.

3. Il prorettore vicario, esclusivamente per questa ipotesi e durata, assume le funzioni rettorali per l'ordinaria amministrazione.

4. La carica di rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.

5. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo, ai ricercatori a tempo indeterminato, nonché ai ricercatori a tempo determinato che alla data delle votazioni abbiano da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi;

b) ai componenti il consiglio degli studenti;

c) ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo, nel senato accademico e nel consiglio del personale tecnico-amministrativo con voto pieno e al restante personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato con voto pesato del 10% dei voti espressi.

6. Le modalità di svolgimento delle elezioni del rettore sono disciplinate nel regolamento elettorale di Ateneo con espressione di voto di norma in via telematica.

Art. 20.

Senato accademico - Composizione

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore con funzioni di presidente;

b) i direttori di Dipartimento, ovvero nel caso di incompatibilità degli stessi i vice direttori di Dipartimento, nel numero massimo di sei; qualora i direttori siano in numero superiore si procede all'elezione tra gli stessi in modo tale da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari;

c) due rappresentanti degli studenti scelti dagli studenti mediante elezioni;

d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo scelti dallo stesso personale mediante elezioni;

e) un professore ordinario eletto tra i professori appartenenti al ruolo medesimo;

f) un professore associato eletto tra professori appartenenti al ruolo medesimo;

g) un ricercatore eletto tra i ricercatori in servizio che alla data delle votazioni abbiano da svolgere un periodo di servizio almeno pari a sei mesi;

h) il prorettore vicario senza diritto di voto;

i) il presidente del presidio di qualità senza diritto di voto.

2. I prorettori e i delegati del rettore possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico qualora richiesto dalla natura degli argomenti in discussione.

3. Il direttore generale, o suo delegato, partecipa ai lavori del senato accademico senza diritto di voto e con funzioni di segretario.

4. La componente elettiva del senato accademico dura in carica tre anni per la parte docente e del personale tecnico amministrativo e due anni per la parte studentesca; il mandato è rinnovabile per una sola volta. Le elezioni della componente elettiva del senato accademico si svolgono secondo le modalità disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 21.

Senato accademico - Funzioni

1. Il senato accademico è l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività didattiche e di ricerca e di terza missione dell'Ateneo.

2. In particolare, il senato accademico:

a) concorre con il rettore a garantire il rispetto dei principi di autonomia e libertà di insegnamento e di ricerca;

b) approva, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, lo statuto e le successive modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti ed il consiglio degli studenti per quanto di competenza;

c) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento generale di Ateneo e le successive modifiche, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti ed il consiglio degli studenti per quanto di competenza;

d) formula proposte ed esprime pareri in materia di attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studi, delle sedi, dei dipartimenti, dei centri e delle eventuali strutture di raccordo;

e) formula proposte ed esprime parere in relazione al documento di programmazione strategica triennale di Ateneo;

f) individua, in coerenza con gli obiettivi della programmazione strategica triennale, i criteri di ripartizione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;

g) determina i criteri generali e, sulla base delle proposte dei dipartimenti, delibera, nel rispetto della programmazione strategica e finanziaria, la ripartizione ai dipartimenti delle risorse di personale docente;

h) esprime parere sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori formulate dai dipartimenti;

i) esprime parere sul bilancio di previsione annuale, triennale e sul conto consuntivo;

j) promuove le forme di attuazione del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Università;

k) esprime parere sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti;

l) svolge funzioni di coordinamento tra i dipartimenti e le strutture di raccordo;

m) svolge attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività di cooperazione scientifica e professionale;

n) concorre alla supervisione delle attività di assicurazione della qualità realizzate in Ateneo;

o) approva i regolamenti delle attività didattiche e di ricerca di interesse generale, i regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle eventuali strutture di raccordo e i regolamenti didattici e di funzionamento dei corsi di studio, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentiti i dipartimenti interessati, e il consiglio degli studenti per quanto di competenza;

p) approva il codice etico;

q) nomina su proposta del rettore la commissione per la valutazione di eventuali violazioni del codice etico;

r) decide, su proposta del rettore, sulle violazioni del codice etico qualora non sia competente il collegio di disciplina;

s) approva il calendario accademico di Ateneo;

t) designa un componente del consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo, i ricercatori, gli studenti e il personale tecnico amministrativo, scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalità individuate nel regolamento elettorale di Ateneo;

u) nomina i componenti del presidio della qualità di Ateneo, su proposta del rettore;
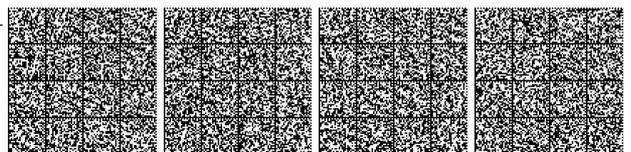
v) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore;

w) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo;

x) esprime parere sul modello da adottare per l'articolazione organizzativa dell'Ateneo e sulle proposte elaborate da altri organi;

y) concede il patrocinio dell'Ateneo in relazione a manifestazioni e iniziative scientifico-culturali.

3. Il senato accademico, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale di cui all'art. 19, comma 5, del presente statuto, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Le procedure conseguenti alla proposizione della mozione di sfiducia sono disciplinate nel regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 22.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore con funzioni di presidente;

b) quattro componenti designati dal rettore, previo parere favorevole del senato accademico, appartenenti al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo. Tali componenti sono designati tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra soggetti in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Il possesso di tali requisiti è certificato dal nucleo di valutazione sulla base della documentazione presentata;

c) un rappresentante degli studenti eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo;

d) un componente designato dal senato accademico tra professori di ruolo, i ricercatori a tempo determinato, gli studenti e il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, scelto attraverso la presentazione di candidature secondo modalità individuate nel regolamento elettorale di Ateneo;

e) due componenti designati dal rettore, sentito il senato accademico, tra candidature individuate in seguito a pubblicazione di apposito avviso, scelti tra soggetti che non appartengano né siano appartenuti ai ruoli dell'Ateneo nei tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

f) un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto secondo le modalità disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.

2. Fatte salve le componenti elettive, tutti i componenti devono essere in possesso di comprovata competenza gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Tali componenti sono designati sulla base di candidature espresse e tenendo conto del rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, garantendo inoltre la presenza e le competenze specifiche dei diversi ruoli professionali presenti presso l'Ateneo. Le procedure sono disciplinate nel regolamento elettorale di Ateneo.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale, o suo delegato, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.

4. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il prorettore vicario senza diritto di voto.

5. Può partecipare, senza diritto di voto, il presidente del collegio dei revisori dei conti.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, fatta eccezione del mandato dei rappresentanti degli studenti che ha durata biennale; il mandato è rinnovabile per una sola volta.

Art. 23.

Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione e svolge funzioni di indirizzo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo, attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal senato accademico e vigilando sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) approva ogni atto di programmazione annuale o pluriennale di Ateneo, previa proposta o parere del senato accademico;

b) delibera l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, centri e strutture di raccordo, su proposta o parere conforme del senato accademico;

c) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico, e tutti gli altri regolamenti di propria competenza;

d) approva, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e le loro variazioni secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale e delibera sulla risoluzione del relativo rapporto di lavoro su proposta del rettore, sentito il senato accademico;

f) determina la programmazione del personale e, limitatamente al personale docente e ricercatore, la programmazione e la distribuzione dello stesso, operata sulla base dei criteri stabiliti dal senato accademico;

g) approva la proposta di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori deliberata dal Dipartimento;

h) determina le tasse e i contributi degli studenti previo parere del senato accademico e del consiglio degli studenti;

i) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;

l) approva i contratti e le convenzioni ove tale competenza non sia attribuita ad altri organi;

m) delibera la partecipazione a società ed enti, sentito il senato accademico, secondo le modalità e i criteri disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

n) delibera sulla ripartizione di risorse materiali e finanziarie in base ai criteri stabiliti dal senato accademico quando non di competenza degli altri organi;

o) autorizza le spese secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

p) nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti e i membri del nucleo di valutazione come individuati ai sensi dello statuto;

q) determina le indennità di carica annuale per il rettore, i prorettori, i direttori dei dipartimenti e nei limiti stabiliti dalla normativa in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili quelle dei presidenti di corso di studio e quelle dei direttori di centri;

r) stabilisce il compenso per i componenti il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione ed il garante di Ateneo e degli studenti. Su proposta del senato accademico stabilisce il compenso per i componenti del consiglio di amministrazione.

s) può disporre, su proposta del rettore, e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, l'erogazione di compensi, a carico del proprio bilancio, per l'espletamento di incarichi affidati dall'Ateneo al proprio personale, qualora non rientrino tra quelli cui è tenuto a svolgere istituzionalmente;

t) ferme le indennità ed i compensi dovuti in base alla normativa vigente e le competenze in materia attribuite ad altri organi, su proposta del rettore e sentito il senato accademico individua le figure e gli incarichi cui attribuire indennità di funzione e compensi, entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

u) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al direttore generale ed ai dirigenti;

v) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 24.

Senato accademico e consiglio di amministrazione - Funzionamento

1. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono costituiti con decreto del rettore.

2. Le modalità di funzionamento degli organi di cui al primo comma sono indicate in appositi regolamenti.
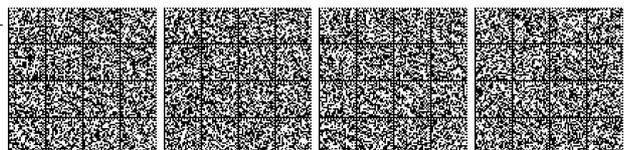
Art. 25.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il senato accademico. Il direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e documentata esperienza pluriennale di tipo dirigenziale, nel settore pubblico o privato.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato della durata non superiore a quattro anni rinnovabile. Il trattamento economico del direttore generale è determinato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti secondo i parametri fissati con decreto ministeriale.

3. L'incarico di direttore generale può essere revocato con atto motivato del consiglio di amministrazione per gravi irregolarità o per gravi inadempienze, previa contestazione degli addebiti all'interessato ed ascoltate le sue difese. Il consiglio di amministrazione è altresì competente a deliberare in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro.

4. Il direttore generale designa un direttore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il direttore vicario può essere revocato con provvedimento motivato del direttore generale.

5. Al direttore generale sono attribuiti, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché i compiti, in quanto compatibili, propri degli uffici di direzione generale previsti dalla normativa vigente.

6. In particolare, il direttore generale:

a) provvede all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico amministrativo dell'Università ed ha la responsabilità della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e tecnica, adottando gli atti di sua competenza, negoziali e di spesa, anche a rilevanza esterna ed esercitando compiti generali di direzione, coordinamento e controllo;

b) esercita poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti in bilancio, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Università;

c) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo dell'Università;

d) dirige e coordina l'attività dei dirigenti, valutandone annualmente i risultati; attribuisce ai singoli dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, assegnando loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

e) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi ed ha poteri sostitutivi nei confronti di costoro in caso di inerzia o ritardo;

f) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico amministrativo e ne sottoscrive i relativi contratti;

g) presenta annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nell'anno solare sulla base degli obiettivi definiti dagli organi di governo e delle risorse a tale scopo assegnate.

7. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario.

8. Il direttore generale formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo dell'Università relativamente alle materie di propria competenza.

Art. 26.

Organi consultivi, di garanzia e di controllo

1. Sono organi consultivi, di garanzia e di controllo:

a) il collegio dei revisori dei conti;

b) il nucleo di valutazione;

c) il presidio della qualità;

d) il collegio di disciplina;

e) il comitato unico di garanzia;

f) il garante di Ateneo e degli studenti;

g) il consiglio degli studenti;

h) il consiglio del personale tecnico amministrativo.

Art. 27.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore sentito il senato accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca. Almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio.

3. Il collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo.

4. I componenti il collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni; l'incarico può essere rinnovato per una sola volta. È vietato conferire tale incarico al personale dipendente o *ex* dipendente dell'Ateneo.

Art. 28.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è composto da cinque componenti nominati dal consiglio di amministrazione, su designazione del senato accademico, di cui uno studente eletto e almeno tre componenti esterni all'Ateneo. I componenti, escluso lo studente, devono essere individuati, anche mediante avvisi pubblici, tra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, ricerca e valutazione. I *curricula* sono resi pubblici sul sito internet dell'Università.

2. Il consiglio di amministrazione nomina tra i componenti del nucleo di valutazione un coordinatore.

3. Il rappresentante della componente studentesca è eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalità previste nel regolamento elettorale di Ateneo.

4. Il nucleo di valutazione è costituito con decreto del rettore.

5. I componenti del nucleo di valutazione durano in carica un triennio, tranne la componente studentesca che dura in carica un biennio, e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

6. Il nucleo di valutazione di Ateneo adempie le funzioni di valutazione in tema di ricerca, offerta formativa, didattica, dottorati di ricerca, diritto allo studio e gestione amministrativa. In particolare, il nucleo di valutazione:

a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto dei requisiti fissati dal Mur e dall'ANVUR, dei risultati di valutazione e auto-valutazione di Ateneo e degli indicatori individuati dal presidio della qualità e dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) verifica l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento affidati ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 10, n. 240;

c) valuta l'adeguatezza delle strutture e del personale al fine di promuovere nell'Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, la qualità, il merito ed il miglioramento della *performance* organizzativa ed individuale nella funzione di organo interno di valutazione;

d) esprime pareri e redige rapporti come prescritto dalla vigente normativa;

e) certifica il possesso dei requisiti richiesti ai candidati ai sensi dell'art. 22, lettera *b)*, dello statuto al consiglio di amministrazione sulla base della documentazione presentata.

7. Il nucleo di valutazione, inoltre, svolge un'attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:

a) valutare l'efficacia complessiva della gestione dei processi di verifica della qualità dell'Ateneo nella didattica e nella ricerca;

b) accertare se l'organizzazione e l'attività del presidio della qualità siano strutturate in modo efficace;

c) accertare se l'organizzazione complessiva dell'Ateneo ponga in essere tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati verificandone il grado di raggiungimento;

d) accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi;

e) accertare se gli organi di governo dei corsi di studio e dell'Ateneo tengano conto dell'attività del presidio della qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla commissione paritetica docenti-studenti nella relazione annuale;

f) verificare che i rapporti di riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione;

g) formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo;

h) esprimere parere consultivo circa il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo.

Art. 29.

Presidio della qualità di Ateneo

1. Il presidio della qualità di Ateneo è nominato dal senato accademico, su proposta del rettore. I componenti sono individuati tra i docenti (almeno quattro, con un massimo di sei, di cui uno con funzione di presidente), tra il personale tecnico amministrativo (almeno una unità) e gli studenti dell'Ateneo (almeno una unità). I componenti del presidio della qualità di Ateneo, escluso lo studente, sono scelti in base a criteri di competenza nelle materie della valutazione, dell'accreditamento e dell'assicurazione della qualità. Il rappresentante della componente studentesca è eletto dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo.

2. Il presidio della qualità di Ateneo è costituito con decreto del rettore.

3. I componenti del presidio della qualità di Ateneo durano in carica tre anni, al termine dei quali possono essere riconfermati. Il mandato della componente studentesca ha durata biennale.

4. Il presidio della qualità di Ateneo:

a) coordina l'organizzazione delle procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento per le attività didattiche;

b) coordina l'organizzazione delle procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento per le attività di ricerca;

c) coordina l'organizzazione delle procedure di assicurazione della qualità e di accreditamento per le attività di terza missione;

d) coordina le attività di monitoraggio degli interventi di miglioramento realizzate dai corsi di studio e dai dipartimenti ai fini della valutazione della loro efficacia;

e) organizza e coordina i flussi informativi necessari ai dipartimenti e ai corsi di studio per l'espletamento delle procedure di accreditamento e di assicurazione della qualità;

f) organizza e coordina i flussi informativi da e per il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti;

g) organizza e coordina i flussi informativi con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

h) coordina la rilevazione delle opinioni di studenti e docenti ai fini del corretto processo di autovalutazione.

Art. 30.

Collegio di disciplina

1. L'Università istituisce il collegio di disciplina competente con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori e di esprimere in merito parere conclusivo.

2. I componenti, tutti in regime di tempo pieno, sono designati dal senato accademico e nominati con decreto rettorale.

3. Il collegio è costituito da:

a) per i procedimenti nei confronti di un docente di prima fascia, da tre professori ordinari di cui uno proposto dal rettore, uno eletto dai professori ordinari dell'Ateneo ed uno esterno ai ruoli dell'Ateneo individuato sulla base di candidature a seguito di avviso pubblico;

b) per i procedimenti nei confronti di un docente di seconda fascia, da un professore ordinario, proposto dal rettore, e due professori associati, di cui uno eletto dai professori associati dell'Ateneo ed uno esterno ai ruoli dell'Ateneo individuato sulla base di candidature a seguito di avviso pubblico;

c) per i procedimenti nei confronti di un ricercatore, da un professore ordinario, proposto dal rettore, da un professore associato esterno ai ruoli dell'Ateneo individuato sulla base di candidature a seguito di avviso pubblico e da un ricercatore eletto dai ricercatori di ruolo dell'Ateneo.

4. Le funzioni di presidente sono svolte dal professore di prima fascia e nel caso della lettera *a)* dal docente più anziano in ruolo.

5. Nel caso di illeciti commessi dal rettore, la competenza dell'azione disciplinare è del decano di Ateneo.

6. I componenti designati del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e non possono essere rinominati consecutivamente più di una volta.

7. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità e rimborsi spese.

8. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, sulla base di modalità e procedure definite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 31.

Garante di Ateneo e degli studenti

1. Il rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, nomina con proprio decreto il garante di Ateneo e degli studenti.

2. Il garante di Ateneo e degli studenti deve essere scelto tra persone, esterne all'Università, che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio ed esperienza del sistema universitario.

3. Il garante di Ateneo e degli studenti dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. L'incarico può essere retribuito e può essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

4. Il garante di Ateneo e degli studenti ha il compito di tutelare gli studenti e chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.

5. Esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti.

6. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il garante di Ateneo e degli studenti ritenga necessari e allo svolgimento delle proprie funzioni.

7. Il garante di Ateneo e degli studenti propone al rettore, ovvero agli altri organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga più idonee alla soluzione delle questioni ad esso sottoposte.

Art. 32.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è istituito al fine di garantire l'autonoma partecipazione degli studenti allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

2. In particolare, il consiglio degli studenti:

a) promuove l'applicazione e l'osservanza della carta dei diritti dello studente;

b) cura l'informazione degli studenti attraverso appositi spazi a ciò dedicati e autogestiti dal consiglio;

c) partecipa ai processi di assicurazione della qualità;

d) esprime pareri, per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti, le calendarizzazioni delle attività accademiche, il regolamento didattico d'Ateneo e le proposte degli organi di governo competenti in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
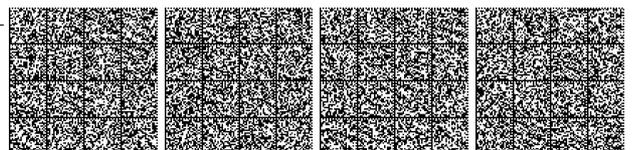
e) formula proposte in ordine alle azioni attuative del diritto allo studio nell'ambito delle competenze proprie dell'Università;

f) formula proposte in ordine alla programmazione pluriennale d'Ateneo;

g) propone e patrocina programmi per lo svolgimento di attività culturali e didattiche degli studenti;

h) istituisce l'albo delle associazioni studentesche riconosciute e ne detta la relativa regolamentazione;

i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio degli studenti rimane in carica due anni ed è composto da:

a) il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'Università;

b) i due rappresentanti degli studenti nel senato accademico dell'Università;

c) un rappresentante dei dottorandi eletto tra i dottorandi;

d) un rappresentante degli specializzandi eletto tra gli specializzandi;

e) il rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'E.S.U.;

f) un rappresentante degli studenti nel comitato per lo sport universitario scelto dai rappresentanti nel comitato stesso;

g) quattordici studenti eletti a suffragio universale.

4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.

Art. 33.

Consiglio del personale tecnico amministrativo

1. Il consiglio del personale tecnico amministrativo è istituito al fine di determinare ulteriori forme di partecipazione delle rappresentanze del personale allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

2. Il consiglio del personale tecnico amministrativo è composto da sette membri, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo.

3. Il consiglio del personale tecnico amministrativo è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni

4. In particolare il consiglio del personale tecnico amministrativo può:

a) curare l'informazione del personale tecnico amministrativo attraverso opportuni strumenti;

b) formulare proposte in materia di organizzazione e formazione del personale tecnico amministrativo;

c) formulare proposte sul regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo;

d) concorrere alla realizzazione delle attività, nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;

e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Art. 34.

Strutture dell'Ateneo

1. Sono strutture didattiche dell'Università:

a) i dipartimenti universitari (di seguito denominati dipartimenti);

b) le scuole e le eventuali strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche;

c) i corsi di studio;

d) i corsi di specializzazione;

e) i corsi di dottorato di ricerca;

f) i corsi di *master* universitario.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta o parere conforme del senato accademico, può istituire, attivare, disattivare o sopprimere corsi di studio, sedi, dipartimenti, scuole e le eventuali strutture di raccordo.

3. Le modalità di istituzione e funzionamento delle strutture didattiche sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo, nel regolamento didattico di Ateneo e nei rispettivi regolamenti di funzionamento.

Art. 35.

Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura che programma, coordina e gestisce l'attività didattica, di ricerca e di servizio dell'Ateneo, d'intesa con i corsi di studio. Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e i ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei e coerenti con i propri obiettivi progettuali e il personale tecnico amministrativo ad esso assegnato.

2. Le attività didattiche del Dipartimento sono demandate alle strutture didattiche afferenti per la definizione e gestione dei percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione ed accreditamento iniziale e periodico.

3. Il Dipartimento cura la promozione di specifiche iniziative di formazione didattica, finalizzate al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.

4. Il Dipartimento può istituire specifici coordinamenti dei corsi di studio afferenti allo stesso. Possono essere istituiti anche coordinamenti per corsi di studio interdipartimentali. I coordinamenti sono disciplinati nel regolamento di Dipartimento.

5. Il Dipartimento definisce i settori di ricerca nei quali opera; promuove e coordina la ricerca scientifica e le attività, anche rivolte all'esterno, a essa correlate o accessorie, rendendo disponibili le strutture, i servizi e gli strumenti ad essa necessari.

6. Il Dipartimento svolge ogni attività idonea a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego dei risultati della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società e del territorio.

7. Il Dipartimento promuove e realizza iniziative di collaborazione con enti e soggetti esterni per attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico.

8. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli docenti afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

9. Il Dipartimento è centro di spesa al quale viene riconosciuta, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo, autonomia di gestione finanziaria, amministrativa ed organizzativa per quanto attiene alle risorse finanziarie, al personale tecnico amministrativo, agli spazi e alle attrezzature.

10. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori di ruolo e di ricercatori non inferiore a trentacinque. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per più di due anni consecutivi, il Dipartimento viene sciolto dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

11. Ciascun professore di ruolo e ciascun ricercatore afferisce ad un solo Dipartimento e gli stessi al momento della presa di servizio presso l'Università, afferiscono al Dipartimento che ne ha disposto la relativa chiamata.

12. Le procedure di mobilità interne di professori e ricercatori tra i singoli dipartimenti e l'assegnazione degli stessi in caso di soppressione del Dipartimento sono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo, che individua i criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneità disciplinare di ciascun Dipartimento.

13. Il Dipartimento, per motivi di carattere scientifico e/o organizzativo può deliberare di articolarsi in sezioni secondo modalità definite dal regolamento del Dipartimento. Le sezioni non hanno autonomia giuridica.

14. La costituzione, la modificazione e la disattivazione di dipartimenti sono approvate dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico. Le relative modalità procedurali sono previste nel regolamento generale di Ateneo.

15. Tra i compiti dei dipartimenti dell'area medica rientra anche lo svolgimento di attività assistenziale.

16. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la commissione paritetica docenti-studenti;

d) la unità di assicurazione della qualità.

Art. 36.

Direttore di Dipartimento

1. Il direttore:

a) rappresenta il Dipartimento;

b) convoca e presiede il consiglio di Dipartimento e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;

c) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari;

d) esercita funzioni di iniziativa, promozione, coordinamento e vigilanza di tutte le attività didattiche, di ricerca, organizzative e di assicurazione della qualità che fanno capo al Dipartimento;

e) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

2. L'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento spetta ai professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione. Al fine dell'elettorato passivo anche per i professori di seconda fascia devono ricorrere le condizioni previste per i professori di prima fascia.

3. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono specificate nel regolamento elettorale di Ateneo.

4. Il direttore è nominato con decreto del rettore. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un vice-direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il vice-direttore è nominato con decreto del rettore e rimane in carica per la durata del mandato del direttore.

6. In caso di cessazione anticipata dall'incarico le elezioni del direttore devono essere indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal vice-direttore.

7. Il direttore è coadiuvato, per le procedure di carattere contabile e finanziario, da un responsabile amministrativo e, per le procedure di carattere amministrativo connesse alle attività didattiche, da un responsabile delle funzioni didattiche di tipo gestionale.

Art. 37.

Consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività del Dipartimento. Il consiglio di Dipartimento è convocato dal direttore nei casi previsti dalla normativa vigente, quando ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

2. Il consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo assegnato alla struttura, da due studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di corsi di studio afferenti al Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i dottorandi, gli specializzandi e gli assegnisti facenti capo alla struttura. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal responsabile amministrativo. La rappresentanza del personale tecnico amministrativo dura in carica tre anni; la rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti dura in carica due anni. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti sono contenute nel regolamento elettorale di Ateneo.

3. Il consiglio di Dipartimento:

a) approva il regolamento di Dipartimento;

b) approva il programma triennale di sviluppo delle attività didattiche e scientifiche e di ricerca;

c) propone anche congiuntamente ad altri dipartimenti, l'istituzione dei corsi di studio o di strutture didattiche;

d) coordina le attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento e del criterio di equa ripartizione dei carichi didattici dei docenti afferenti;

e) coordina i rapporti con le parti sociali dei singoli consigli di corso di studio;

f) coordina le attività di orientamento agli studi e di tutorato;

g) propone corsi di *master* universitari, di alta formazione e di aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali e formative;

h) propone, organizza e gestisce i corsi di dottorato di ricerca;

i) organizza, su parere favorevole del senato accademico, corsi di studio d'intesa con università e istituzioni di alta cultura nazionali ed estere;

j) formula richieste in merito alla copertura di posti di professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, e alla copertura di posti di professori di seconda fascia e di ricercatori con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia;

k) formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;

l) approva contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi nei limiti e secondo le modalità definite dall'apposito regolamento;

m) propone l'attivazione e il conferimento di assegni di ricerca;

n) esprime parere sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento esclusivo di attività di ricerca scientifica ai sensi della normativa vigente;

o) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento di Dipartimento.

5. Il consiglio di Dipartimento può costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi.

Art. 38.

Scuole o eventuali strutture di raccordo comunque denominate

1. Due o più dipartimenti, titolari di un'offerta formativa interdisciplinare o di particolare complessità, possono proporre l'istituzione di una scuola, presentando un progetto formativo e culturale comune. La proposta di istituzione di una scuola, in presenza dei medesimi presupposti, può essere formulata dal senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati. La scuola è istituita con delibera del consiglio di amministrazione.

2. La scuola esercita funzioni di monitoraggio, di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei relativi servizi. Formula ai dipartimenti associati proposte in merito alla
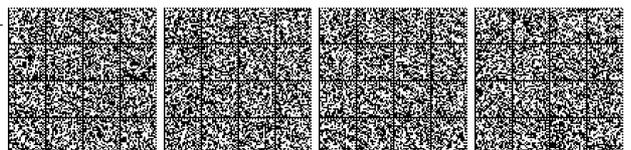
programmazione e all'organizzazione dell'attività didattica. Ove alle funzioni didattiche si affianchino funzioni assistenziali della docenza, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, la scuola assume in via esclusiva i compiti correlati, in modo da garantire l'inscindibilità di tali funzioni da quelle di ricerca scientifica e di insegnamento.

3. Ciascun Dipartimento può associarsi a una o più scuole, operando in ciascuna di esse come unità principale o associata di almeno un corso di studio.

Art. 39.

Commissione paritetica docenti-studenti e unità di gestione della qualità

1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti sono composte da una rappresentanza paritetica di docenti, designati dal consiglio di Dipartimento e di studenti iscritti ai diversi corsi di studio attivati dal Dipartimento, eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo.

2. Il numero dei componenti della commissione è stabilito dal regolamento di ciascun Dipartimento in modo da garantire la rappresentatività dei diversi corsi di studio attivati. Il consiglio nomina il presidente della commissione tra i docenti designati.

3. La funzione di membro della commissione è incompatibile con la partecipazione a qualsiasi altro organismo di gestione della qualità.

4. La commissione paritetica docenti-studenti rimane in carica tre anni, può essere rinnovata e ha i seguenti compiti:

a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette;

c) formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio;

d) tutte le altre funzioni previste dalla normativa vigente.

5. Nello svolgimento dei propri compiti, la commissione paritetica può formulare pareri e proposte alle strutture interessate e redige annualmente una relazione dettagliata delle attività svolte.

6. Le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni paritetiche sono disciplinate da un apposito regolamento di funzionamento.

7. All'interno di ciascun Dipartimento viene costituita l'unità di gestione della qualità.

8. L'unità di gestione della qualità all'interno del Dipartimento è composta da membri scelti tra il personale docente ed il personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento, secondo le indicazioni contenute nel regolamento del Dipartimento, e da un membro scelto tra il personale in formazione afferente al Dipartimento.

9. L'unità di gestione della qualità coordina le attività relative all'assicurazione della qualità della ricerca e dei processi formativi dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione all'interno del Dipartimento. L'unità agisce come referente del Dipartimento per gli organi di Ateneo e di Dipartimento che si occupano di assicurazione e valutazione della qualità.

10. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'unità sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 40.

Corsi di studio

1. I corsi di studio sono attivati secondo le tipologie previste dalla vigente normativa in seno ai dipartimenti in coerenza con gli obiettivi del Dipartimento.

2. Per ogni corso di studio è costituito un consiglio di corso di studio. Il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, previo parere conforme della commissione paritetica docenti-studenti e del senato accademico, può unificare più consigli di corso di studio secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

3. Il consiglio di corso di studio è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo titolari di insegnamenti o moduli curriculari nell'offerta didattica programmata ed erogata, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 15% degli altri componenti. Sono inoltre componenti del consiglio, per i corsi interuniversitari attivati in convenzione, anche i docenti appartenenti ad altri atenei titolari di insegnamenti o moduli curriculari nell'offerta didattica programmata ed erogata. Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, e al di fuori del numero legale, i docenti titolari di supplenze o di contratti di insegnamento.

4. Partecipa alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, il personale tecnico amministrativo che svolge l'attività di coordinamento alla didattica presso il corso di studio.

5. Il consiglio di corso di studio è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione delle attività formative del corso.

6. Il consiglio di corso di studio:

a) propone al Dipartimento il regolamento e l'ordinamento didattico del corso di studio e le relative modifiche;

b) sottopone annualmente all'approvazione del Dipartimento l'offerta didattica programmata e quella erogata;

c) propone al Dipartimento l'attivazione degli insegnamenti previsti nell'ordinamento del corso di studio;

d) cura i rapporti con le parti sociali e l'esterno;

e) propone al Dipartimento la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche attraverso l'affidamento di insegnamenti o compiti didattici a docenti di altri atenei e/o a contratto;

f) delibera in merito alla convalida di attività formative svolte dagli studenti in altri corsi di studio, comprese quelle degli studenti diretti e provenienti dall'estero;

g) delibera in merito alle richieste di abbreviazione di carriera degli studenti;

h) approva il calendario didattico del corso di studio nel rispetto del calendario didattico di Ateneo;

i) nomina i cultori della materia;

j) nomina le commissioni per gli esami di profitto e dell'esame finale;

k) nomina le commissioni per lo svolgimento delle prove di selezione e/o ammissione;

l) approva tutte le procedure relative al normale svolgimento delle attività didattiche e di assicurazione della qualità del corso di studio.

7. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti sono stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo.

8. In seno a ciascun corso di studio è attiva una unità di gestione della qualità. L'unità è il referente del presidio della qualità per il corso di studio ed assicura il regolare svolgimento delle attività relative all'autovalutazione, assicurazione della qualità e accreditamento del corso di studio. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'unità sono disciplinate da apposito regolamento.

9. I corsi di studio possono essere anche interdipartimentali la cui organizzazione e gestione è affidata ad un Dipartimento di riferimento, nonché inter-ateneo quando sono coinvolti più atenei per i quali l'organizzazione è regolata da apposita convenzione approvata dal senato accademico.

Art. 41.

Presidente dei consigli dei corsi di studio

1. Ogni consiglio di corso di studio elegge al suo interno, tra i professori di ruolo, un presidente.

2. Le modalità di elezione del presidente sono stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo.

3. L'elettorato attivo per l'elezione del presidente del consiglio di corso di studio è costituito dai componenti del consiglio stesso.

4. L'elettorato passivo è riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo a tempo pieno o che optino per il regime di tempo pieno.

5. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito regolamento, ha la vigilanza sulle attività del corso di studi nonché la responsabilità delle procedure di assicurazione della qualità del corso di studi.

6. Il Presidente è nominato con decreto del rettore, il suo mandato dura tre anni e può essere rinnovato.
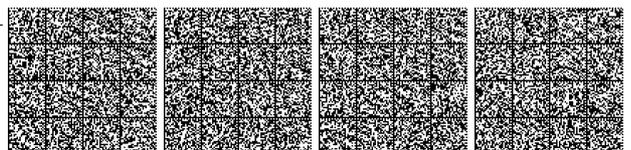
7. Il rettore, qualora ne ravvisi l'interesse, o su richiesta della maggioranza dei presidenti dei consigli dei corsi di studio, convoca riunioni collegiali dei presidenti stessi su problemi generali inerenti alla progettazione, la gestione e l'erogazione delle attività didattiche per acquisire pareri e proposte.

Art. 42.

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, su proposta dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente e del presente statuto.

2. Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

3. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola e viene eletto dal consiglio della scuola tra i professori di prima o di seconda fascia del settore scientifico-disciplinare di riferimento della scuola. Rimane in carica tre anni. La carica di direttore è incompatibile con ogni altra carica elettiva. Il direttore può designare, tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

4. Il consiglio della scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti nel regolamento elettorale di Ateneo.

5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo.

6. Qualora la scuola di specializzazione venga attivata in forma consortile e l'Università del Molise ne rappresenta la sede amministrativa, al consiglio della scuola possono partecipare uno o più professori di ruolo della sede consorziata.

7. Qualora l'Università del Molise non rappresenti la sede amministrativa, il Dipartimento dell'area medica proporrà il nominativo di almeno un docente che rappresenterà l'Ateneo nel consiglio della scuola presso l'Università sede amministrativa.

Art. 43.

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati in seno ai dipartimenti in coerenza con gli obiettivi culturali del Dipartimento. È possibile l'attivazione in consorzio tra più dipartimenti dell'Ateneo o di altri atenei o con qualificati enti di ricerca nazionali o stranieri.

2. I corsi sono organizzati dal collegio dei docenti, che ne sovraintende alle relative attività.

Art. 44.

Master *universitari*

1. L'Università con delibera del consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico, e previa individuazione delle risorse da impiegare, può attivare corsi di master di I e di II livello, eventualmente su proposta dei dipartimenti e dei centri, anche a seguito di convenzioni con enti pubblici e privati nonché con università nazionali ed estere, per rispondere a particolari esigenze culturali e di approfondimento in specifici settori.

2. Le modalità di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai regolamenti di Ateneo.

Art. 45.

Corsi di alta formazione

1. L'Università con delibera del consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico e previa individuazione delle risorse da impiegare, può attivare su proposta dei dipartimenti e dei centri - anche in virtù di convenzioni con enti pubblici e privati nonché con università nazionali ed estere - corsi di alta qualificazione formativa, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, finalizzati allo sviluppo e all'acquisizione di competenze e capacità di livello superiore.

2. L'Università può quindi istituire:

a) corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale;

b) corsi di aggiornamento e formazione professionale;

c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche;

d) altre attività formative certificate.

3. Le modalità di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai regolamenti di Ateneo.

Art. 46.

Centri di servizio

1. L'Ateneo, anche su proposta delle strutture e degli organi interessati, può istituire centri di servizio, al fine di garantire, secondo un modello di semplificazione organizzativa, il coordinamento di attività di formazione e ricerca tra più strutture dell'Ateneo o con altri atenei.

2. Le modalità di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 47.

Sistema bibliotecario e museale di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario e museale di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica preposto alla conservazione, allo sviluppo, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio bibliografico e documentale di tutto l'Ateneo, nonché all'accesso delle risorse informative *on-line*.

2. In particolare, il sistema bibliotecario e museale di Ateneo garantisce la razionalizzazione, l'implementazione tecnologica e l'efficacia dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso e la diffusione dell'informazione scientifica.

3. L'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario e museale di Ateneo nonché le modalità di erogazione dei servizi bibliotecari all'utenza universitaria e non, sono disciplinati da appositi regolamenti.

4. L'Ateneo promuove l'attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali.

5. L'Ateneo cura la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni naturalistiche, nonché degli strumenti scientifici di sua proprietà, partecipando al sistema museale territoriale. A tal fine può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 48.

Principî generali

1. L'Università conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità, imparzialità e trasparenza di gestione nonché valutazione dei risultati, valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico amministrativo.

2. L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi
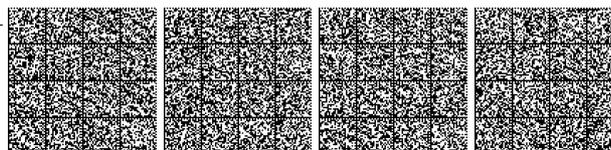
annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, incontri, corsi, conferenze e seminari.

Art. 49.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Università.

2. In particolare, il regolamento generale di Ateneo determina:

a) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;

b) le norme che definiscono le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie;

c) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;

d) le modalità di organizzazione delle strutture universitarie in conformità a quanto previsto nel presente statuto;

e) le responsabilità della progettazione e gestione dei processi correlati alle attività di didattica e di ricerca.

3. Il regolamento generale di Ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio amministrazione e sentiti i dipartimenti e il consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.

Art. 50.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti didattici di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio.

2. Stabilisce i criteri e le modalità di istituzione e regolamentazione dei corsi di studio. Prevede le modalità di esecuzione delle procedure per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e, più in generale, dell'assicurazione della qualità di Ateneo.

3. Stabilisce i criteri e le modalità organizzative dell'attività didattica comune a più corsi di studio, delle attività e dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato. Stabilisce inoltre i criteri e le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, nonché gli obiettivi e i tempi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette attività formative.

4. Stabilisce, nel rispetto della normativa vigente, i criteri per l'ammissione ai corsi di studio, le modalità di verifica del profitto, della prova finale e di conseguimento del titolo. Disciplina il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso altre università italiane o straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.

5. Il regolamento didattico di Ateneo e le sue modifiche sono deliberati dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti, e il consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.

Art. 51.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione e le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la possibilità di contrarre mutui o altre forme di finanziamento a medio e lungo termine, indicandone i limiti e l'incidenza delle quote di ammortamento.

3. Nel regolamento è stabilita la facoltà di avvalersi con delibera motivata del consiglio di amministrazione, anche di avvocati del libero Foro.

4. Il regolamento e le sue modifiche sono deliberati dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico.

Art. 52.

Regolamento elettorale di Ateneo

1. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le modalità per l'elezione dei titolari degli organi nonché quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali e, ove previste, negli organi consultivi, di garanzia e di controllo.

2. Il regolamento e le sue modifiche sono deliberati dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico.

Art. 53.

Conferenza di Ateneo

1. Almeno una volta ogni tre anni il rettore, d'intesa con il senato accademico e il consiglio di amministrazione, organizza e convoca la conferenza di Ateneo, in relazione a tematiche di interesse attuale e per la valutazione dello stato di attuazione dell'autonomia statutaria e regolamentare all'interno dell'Ateneo, l'analisi degli obiettivi raggiunti e la formulazione delle politiche di sviluppo dell'Ateneo, rappresentandone i risultati in seduta pubblica.

Art. 54.

Modifiche dello statuto

1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al rettore o ad almeno un terzo dei componenti il senato accademico.

2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 55.

Mancata designazione o elezione di componenti in un organo collegiale

1. Al fine di garantire le normali attività, la mancata designazione o la mancata elezione di uno o più componenti degli organi collegiali non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei non eletti o non designati sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.

2. L'Ateneo si attiva immediatamente per determinare le condizioni per la completa composizione dell'organo e, più in generale, per garantirne il funzionamento.

Art. 56.

Decadenza, cessazione o dimissione di rappresentanti eletti negli organi

1. Nei casi di decadenza, cessazione o dimissione di rappresentanti eletti negli organi di cui al presente statuto, gli stessi vengono sostituiti mediante nuove elezioni, ad eccezione della rappresentanza studentesca che viene sostituita dal primo dei non eletti.

Art. 57.

Norme transitorie e finali

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01663

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betesil»

Estratto determina AAM/PPA n. 203/2022 del 2 marzo 2022

Autorizzazione variazione: è autorizzata la variazione di Tipo II - C.I.z) - modifica stampati in accordo al *post approval commitment* della procedura *Repeat use* (RUP) IT/H/0128/001/E/001 - modifica dei paragrafi 4.1, 4.3, 4.6 e 5.3, modifiche formali al paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale: BETESIL.

Confezioni:

035863012 - «2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati;

035863024 - «2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati;

035863036 - «2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia n. 2 - 26900 Lodi - Italia - codice fiscale 10616310156.

Codice procedura europea: IT/H/0128/001/II/023.

Codice pratica: VC2/2019/557.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte:

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01559

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Zentiva»

Estratto determina AAM/PPA n. 202/2022 del 2 marzo 2022

Autorizzazione variazione: è autorizzata la variazione di tipo II B.I.a.1.b) introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*master file* del principio attivo), relativamente al medicinale: RABEPRAZOLO ZENTIVA.

Confezioni:

041599010 - «10 mg compresse gastroresistenti» 5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599022 - «10 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599034 - «10 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599046 - «10 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599059 - «10 mg compresse gastroresistenti» 25 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599061 - «10 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599073 - «10 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599085 - «10 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599097 - «10 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599109 - «10 mg compresse gastroresistenti» 75 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599111 - «10 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599123 - «10 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599135 - «20 mg compresse gastroresistenti» 5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599147 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599150 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599162 - «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599174 - «20 mg compresse gastroresistenti» 25 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599186 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599198 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599200 - «20 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599212 - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599224 - «20 mg compresse gastroresistenti» 75 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599236 - «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

041599248 - «20 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano - Italia - codice fiscale 11388870153.

Codice procedura europea: PT/H/2264/001-002/II/028.

Codice pratica: VC2/2020/339.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01560
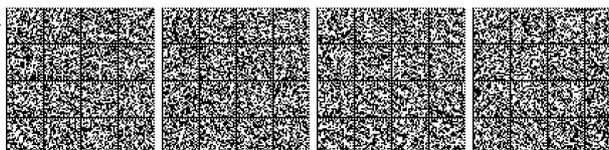
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hydroxia»

Estratto determina AAM/PPA n. 207/2022 del 2 marzo 2022

Autorizzazione variazione:

è autorizzata la variazione di tipo II - B.I.a.1.b) modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea e avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo): introduzione di un nuovo produttore del principio attivo glutatione sodico liofilizzato, in sostituzione dell'attuale produttore,

relativamente al medicinale: HYDROXIA.

Confezione: 028087029 - «600 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 4 ml.

Titolare A.I.C.: Esseti Farmaceutici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Raffaele De Cesare n. 7 - 80132 Napoli - Italia, codice fiscale 01172090639.

Codice pratica: VN2/2021/161.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01561

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperdal»

Estratto determina AAM/PPA n. 201/2022 del 2 marzo 2022

Autorizzazione variazione: è autorizzata con procedura *Worksharing* EMEA/H/C/xxxx/WS/1877 la variazione di tipo II:

C.I.4) Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo 4 del foglio illustrativo per l'aggiunta di un nuovo effetto indesiderato «Sindrome di Stevens Johnson /necrolisi epidermica tossica» a frequenza non nota, relativamente al medicinale: RISPERDAL:

confezioni A.I.C. n.:

028752018 - «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

028752020 - «2 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

028752032 - «3 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

028752044 - «4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

028752057 - «1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

028752069 - «2 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

028752071 - «3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

028752083 - «4 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

028752095 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 100 ml;

028752145 - «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone gocce da 30 ml;

028752172 - «25 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino + 1 sir. preriempita di solv. 2 ml con 2 aghi;

028752184 - «37,5 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino + 1 sir. preriempita di solv 2 ml con 2 aghi;

028752196 - «50 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato» 1 flaconcino + 1 sir. preriempita di solv. 2 ml con 2 aghi;

titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via M. Buonarroti, 23 – 20093 Cologno Monzese (MI) - Italia - codice fiscale 00962280590.

Codice procedura europea: EMEA/H/C/xxxx/WS/1877 (DE/H/2184/003-006, 008, 013-015/WS/075).

Codice pratica: VC2/2020/536.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01562

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «C.A.S.A. Cooperativa di accompagnamento e sostegno all'abitare società cooperativa sociale in liquidazione», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

decreta:

1) di disporre, (*omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «C.A.S.A. Cooperativa di accompagnamento e sostegno all'abitare società cooperativa sociale in liquidazione», con sede a Bolzano (BZ), Via Galilei n. 2/E (C.F. 02470350212) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore;

2) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

3) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5;

4) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 28 febbraio 2022

La direttrice d'Ufficio: PAULMICHL

22A01563

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-060) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
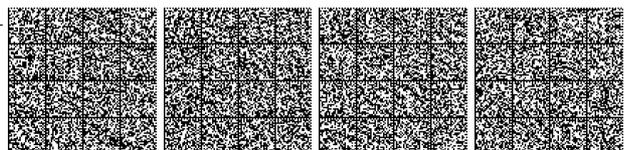
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
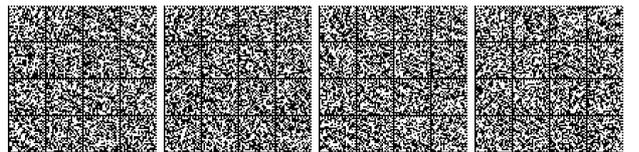
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.